

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

194° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 38
2 ^a - Giustizia	» 58
3 ^a - Affari esteri	» 72
4 ^a - Difesa	» 79
5 ^a - Bilancio	» 86
6 ^a - Finanze e tesoro	» 95
7 ^a - Istruzione	» 100
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 118
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 120
10 ^a - Industria	» 123
11 ^a - Lavoro	» 129
12 ^a - Igiene e sanità	» 149
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 154

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) .	Pag. 3
---	--------

Commissione di inchiesta

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro	Pag. 162
--	----------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 170
Informazione e segreto di Stato	» 187
Terrorismo in Italia	» 188

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 189
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 190
4 ^a - Difesa - Pareri	» 192
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 193
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 205
10 ^a - Industria - Pareri	» 206
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 207

CONVOCAZIONI	Pag. 208
--------------------	----------

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

12^a Seduta*Presidenza del Presidente della 13^a Commissione*

GOLFARI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Artioli.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500)

Cutrerà ed altri: «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (382)

Molinari e Maisano Grassi: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (626)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 15 luglio 1993.

Il presidente GOLFARI annuncia che, di intesa con il senatore Gianotti, incaricato dal Presidente della 10^a Commissione di fare funzioni di relatore, è stata redatta una nuova proposta di testo unificato. Se ne propone pertanto l'assunzione a testo base nel successivo *iter* dei provvedimenti. Per questo motivo ritira il testo base presentato nella scorsa seduta.

Il presidente della 10^a Commissione DE COSMO ritiene fosse doveroso per i componenti della Commissione industria offrire un contributo non meramente formale anche in sede di redazione del testo

base: in tal senso condivide la proposta formulata dal presidente Golfari.

Il sottosegretario ARTIOLI ricorda le discrasie verificatesi in sede interministeriale per sottolineare l'opportunità di una proficua collaborazione delle Commissioni riunite, nella discussione congiunta di un testo unificato sui rischi industriali. La necessità di potenziare la struttura amministrativa del Ministero dell'ambiente, in materia, non deve comunque ignorare l'apporto che ogni Ministero può dare alla definizione della linea complessiva del Governo: una valorizzazione del ruolo del Ministero del lavoro ed un maggior snellimento procedurale potrebbero essere funzionali al raggiungimento di una fattiva collaborazione tra le varie branche amministrative, alla quale può giungersi tramite le funzioni di indirizzo e coordinamento della Presidenza del consiglio.

Il sottosegretario non ritiene di dover scendere nel dettaglio della richiesta formulata dal senatore PIERANI, in merito ad una possibile assunzione in capo alla Presidenza del consiglio della funzione di emanazione delle direttive di competenza del Ministero dell'ambiente.

Non facendosi osservazioni, le Commissioni riunite concordano di assumere quale testo base la proposta di testo unificato presentata quest'oggi dal presidente Golfari e dal senatore Gianotti.

Il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo resta fissato - su istanza dei senatori TABLADINI, DE COSMO e ANDREINI - per mercoledì 4 agosto alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA 13^a COMMISSIONE, SENATORE GOLFARI
E DAL VICE PRESIDENTE DELLA 10^a COMMISSIONE SENATORE GIANOTTI

**Nuove norme per l'attuazione delle direttive 82/501/CEE e 88/610/
CEE relative ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate attività industriali**

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge. Definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) attività industriale:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonchè il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

b) fabbricante chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

1) per l'applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonchè le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;

2) per l'applicazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

Art. 2.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione della legge)

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;
- b) la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- c) le attività estrattive e le altre attività minerarie;
- d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.

Art. 3.

(Obblighi dei fabbricanti)

1. Il fabbricante, nell'esercizio di attività industriali, è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, dei dipendenti e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

3. L'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai principi generali dell'ordinamento.

Art. 4.

(Obblighi di notifica e di autocertificazione)

1. Sono soggetti all'obbligo della notifica, con le procedure di cui all'articolo 5, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

- 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
- 2) prodotti della fabbricazione;
- 3) sottoprodotti;
- 4) residui;
- 5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui al comma 1, lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), operino in stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui al comma 1, lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della notifica i soggetti che intraprendano un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1. Tali soggetti possono allegare alla notifica una perizia giurata sottoscritta da uno o più professionisti esperti in materia, iscritti nei competenti albi professionali, che attesti:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 10, comma 1;

c) la conformità del progetto relativo all'attività industriale alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.

3. Fermo il disposto dell'articolo 10, comma 2, lettera d), sono soggetti all'obbligo di autocertificazione, con le procedure di cui all'articolo 6, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

4. Sono altresì soggetti all'obbligo dell'autocertificazione i fabbricanti che intraprendano un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 3. Tali soggetti devono allegare alla autocertificazione una dichiarazione relativa all'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 5.

(Contenuto della notifica)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono tenuti a notificare l'oggetto delle loro attività al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 13, competente per territorio.

2. Alla notifica di cui al comma 1 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate negli allegati II e III concernenti:

- 1) i dati e le informazioni di cui nell'allegato V;
- 2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengano o possano intervenire;
- 3) la quantità;
- 4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;
- 5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
- 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

- 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
- 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
- 3) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
- 4) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
- 5) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

- 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;
- 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 12 dello stabilimento;
- 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto ed all'autorità competente;

d) indicazione sulle eventuali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

Art. 6.

(Contenuto dell'autocertificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, sono tenuti ad autocertificare, con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,

l'oggetto delle loro attività al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 13, competente per territorio.

2. Alla autocertificazione di cui al comma 1 il fabbricante deve allegare un rapporto di sicurezza che indichi le modalità relative:

- a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
- b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
- c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresì le eventuali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in relazione all'attività esercitata.

Art. 7.

(Aggiornamenti dei rapporti)

1. I fabbricanti aggiornano i rapporti di sicurezza allegati alla notifica di cui all'articolo 5 e alla autocertificazione di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi formulate con i decreti di cui all'articolo 10, comma 1. L'aggiornamento è comunque effettuato ogni tre anni.

2. Il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 5 è altresì aggiornato ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

Art. 8.

(Accadimento di incidente rilevante)

1. Quando si verifichi un incidente rilevante, il fabbricante è tenuto ad informare immediatamente il prefetto e il sindaco, comunicando:

- a) le circostanze dell'incidente;
- b) le sostanze pericolose di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), coinvolte dall'incidente;
- c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare, a medio e lungo termine, per rimediare agli effetti dell'incidente ed evitare che esso si riproduca.

2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità, nonché il presidente della regione territorialmente competente.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno, di cui all'articolo 12, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3.

4. In caso di incidente rilevante che coinvolga stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1, si procede d'ufficio a nuova istruttoria ai sensi dell'articolo 14.

5. Nel caso di incidente rilevante che coinvolga attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 3, il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 13 competente per territorio procede all'esame della documentazione trasmessa.

Art. 9.

(Informazioni)

1. I dati e le informazioni relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione della presente legge, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla autocertificazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica ed alla autocertificazione inviano ai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 13 competenti per territorio la scheda di informazione di cui all'allegato VI.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono note alla popolazione, tramite affissione all'albo o altri mezzi informativi propri del Comune, le misure di sicurezza, le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, nonchè le altre informazioni di cui all'allegato VII.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei rapporti di sicurezza di cui agli articoli 5 e 6, comma 2, e delle eventuali misure integrative o modificative disposte con i provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 10.

(Compiti del Ministro dell'ambiente)

1. Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 11, stabilisce le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente e per la predisposizione dei piani di emergenza esterni nonchè le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

2. Il Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 11, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione della presente legge e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 12;

d) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della autocertificazione.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, provvede a:

a) comunicare le informazioni di cui all'articolo 12, comma 2, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VIII;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva 82/501/CEE, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 11, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva 82/501/CEE.

Art. 11.

(Commissione interministeriale per i rischi industriali)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento della protezione civile e per i problemi delle aree urbane, sentite le altre amministrazioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una Commissione interministeriale per i rischi industriali con sede presso il Ministero dell'ambiente e composta dai seguenti membri:

- a) il Direttore del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, che la presiede;
- b) il Direttore del Servizio igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;
- c) l'Ispettore generale Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;
- d) il Direttore ISS;
- e) il Direttore ISPESL;
- f) il Direttore CNR;
- g) il Direttore ENEA-DISP;
- h) un Dirigente del Ministero dell'interno;
- i) un Dirigente del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;
- l) un Dirigente del Dipartimento per le aree urbane;
- m) un Dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- n) un Dirigente del Ministero dei lavori pubblici;
- o) un Dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- p) un Dirigente del Ministero dei trasporti;
- q) un Dirigente del Ministero della marina mercantile.

2. La Commissione propone al Ministro dell'ambiente gli atti e i decreti di cui all'articolo 10.

3. Entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione predispone le procedure per lo svolgimento dei propri compiti, regola la propria organizzazione e fissa un primo programma di attività da svolgere, anche al fine di fornire prioritariamente ai prefetti elementi per la preparazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 12.

4. La Commissione svolge i propri compiti con l'ausilio di una segreteria tecnica composta da personale distaccato dai Ministeri rappresentati nella Commissione stessa, in posizione di comando.

5. Gli oneri di funzionamento della Commissione interministeriale di cui al comma 1 sono valutati in lire 600 milioni annue e vengono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 12.

(Funzioni del prefetto)

1. Per le attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante, il prefetto competente per territorio è tenuto a predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano, adottato dal prefetto, è comunicato ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità, nonché alle regioni interessate.

2. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 4, il piano è altresì immediatamente trasmesso al sindaco competente per territorio onde

consentire un'adeguata informazione della popolazione sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire incidenti rilevanti, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento e sulle norme da seguire in caso di incidente rilevante.

Art. 13.

(Comitati tecnici regionali)

1. In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato tecnico regionale per i rischi industriali. Ogni comitato, nominato dal presidente della regione su designazione della amministrazioni interessate, è composto dai seguenti membri:

- a) presidente della regione, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un funzionario della prefettura del capoluogo regionale, con qualifica dirigenziale, con funzioni di vice presidente;
- c) ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- d) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) un funzionario designato dall'ISPESL;
- f) quattro esperti designati dalla regione e scelti tra professori universitari in discipline attinenti ai rischi industriali e ambientali o tra dirigenti dell'ENEA-DISP.

2. Per ciascun componente titolare del comitato è nominato altresì un membro supplente. Alle riunioni del comitato partecipa altresì, senza diritto di voto, un funzionario tecnico designato dal comune nel cui territorio ha sede l'impianto industriale oggetto dell'istruttoria.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'ispettorato regionale o interregionale dei vigili del fuoco designato dall'ispettore regionale.

4. Le amministrazioni interessate provvedono alla designazione dei componenti dei comitati e dei loro membri supplenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli oneri di funzionamento dei Comitati tecnici regionali restano a carico dei bilanci di previsione di ciascuna regione a statuto ordinario e speciale. In via transitoria, ai fini di primo avvio delle attività dei Comitati, lo Stato contribuisce, per il triennio 1993-1995, con un apporto straordinario alle spese di funzionamento e di organizzazione pari a complessive lire 6 miliardi annue, da suddividere in parti eguali tra le regioni a statuto ordinario e speciale. Tale contributo straordinario verrà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 14.

(Istruttorie)

1. I comitati tecnici regionali compiono tutte le attività istruttorie relative ai rapporti di sicurezza allegati alle notifiche di cui all'articolo

5, secondo linee generali di indirizzo e coordinamento definite dalla Commissione di cui all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. Il comitato tecnico regionale esamina i rapporti di sicurezza entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica e può richiedere al fabbricante informazioni complementari. Tali informazioni, accompagnate da eventuali proposte del fabbricante dirette a prevenire incidenti rilevanti e a prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze, devono essere fornite nei quarantacinque giorni successivi alla richiesta.

3. Durante lo svolgimento dell'istruttoria, il comitato tecnico regionale può richiedere, se necessario, la presenza del fabbricante per chiarimenti anche relativi ai tempi di attuazione di eventuali misure integrative o modificative.

4. Il comitato tecnico regionale, trascorsi novanta giorni dal termine dell'esame del rapporto di sicurezza o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari eventualmente richieste, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. A tale scopo indica, se del caso, le misure integrative o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi, le misure da adottare in relazione ai diversi tipi di incidente, ai fini dalla predisposizione del piano di emergenza esterno, nonché gli eventuali vincoli territoriali.

Art. 15.

(Provvedimenti conseguenti)

1. Le conclusioni delle istruttorie formulate dai comitati tecnici regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono adottate con delibera dei comitati stessi e comunicate al fabbricante.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, qualora alla notifica sia stata allegata la perizia giurata di cui al medesimo comma 2, si può in ogni caso dare inizio all'attività decorsi 90 giorni dall'inoltro della notifica semprechè, entro tale termine, non siano state comunicate le conclusioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Qualora le conclusioni di cui al comma 1 prevedano l'adozione di misure integrative e modificative ai sensi dell'articolo 14, comma 3, il fabbricante può proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso è deciso con decreto del Ministro dell'ambiente. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.

4. Le conclusioni di cui al comma 1 sono trasmesse:

a) al prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione.

5. Il sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'agibilità degli impianti relativamente alle attività che rientrano nell'ambito di

applicazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, soltanto dopo che si sia conclusa l'istruttoria di cui all'articolo 14 ovvero sia trascorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 4, il sindaco può provvedere non appena sia stata trasmessa al comitato tecnico regionale competente per territorio la documentazione relativa all'autocertificazione. La medesima procedura si osserva per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio di autorizzazioni o di altri provvedimenti amministrativi.

Art. 16.

(Nullaosta di fattibilità - Certificati di omologazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento della protezione civile, fissa le procedure da seguirsi ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilità di cui al decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 1984 e del rilascio dei certificati di omologazione di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, nonchè del loro riesame alle scadenze di cui all'articolo 7. Il nullaosta di fattibilità viene rilasciato dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 13.

Art. 17.

(Funzioni ispettive)

1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'attuazione della presente legge possono essere altresì esercitate da nuclei ispettivi nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei vigili del fuoco, nonchè fra appartenenti ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. I nuclei ispettivi di cui al comma 1 operano secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a). I componenti dei nuclei possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui alla presente legge e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato dalle autorità che li hanno nominati e sono equiparati al personale di polizia giudiziaria.

3. Gli oneri di funzionamento dei nuclei ispettivi sono valutati in lire 1 miliardo annue e vengono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui all'articolo 4, comma 2, prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino ad 1 anno.

2. Il fabbricante che omette di presentare la autocertificazione di cui all'articolo 4, comma 4, prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza, o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.

4. Il fabbricante che non aggiorna il rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. Il fabbricante che non aggiorna il rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, il prefetto diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento il prefetto ordina la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 15, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni delle autorità competenti, il prefetto ordina la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto.

Art. 19.

(Potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Per far fronte ai compiti di cui alla presente legge, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere 26 unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da ripartire fra le regioni secondo le necessità. L'organico di tale profilo così come risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dal predetto numero di unità di personale.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

3. L'onere di cui al presente articolo è valutato in lire 1.600 milioni annue e viene iscritto negli ordinari capitoli del Ministero dell'interno.

Art. 20.

(Norma transitoria sulle industrie esistenti)

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, trasmettono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la scheda di informazione di cui all'allegato VI al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 13 competente per territorio.

2. Per il complesso delle attività esistenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1, l'esame dei rapporti di sicurezza previsto dall'articolo 14 dovrà essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le istruttorie avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge sono riassunte da parte delle autorità competenti al fine di dare corso alla procedura stabilita dall'articolo 14.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 13, 17 e 19 della presente legge, determinato in complessive lire 9,2 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e il decreto ministeriale del 20 maggio 1991 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991.

2. Per le attività industriali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 20 maggio 1991 interessate dalle modifiche ed integrazioni da esso apportate all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, i documenti allegati alla notifica o alla autocertificazione di cui agli articoli 5 e 6 devono essere presentati alle autorità competenti entro il 1° giugno 1994.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 1

1. — Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

alchilazione

amminazione con ammoniaca

carbonilazione

condensazione

deidrogenazione

esterificazione

siogenazione e produzione di alogeni

idrogenazione

idrolisi

ossidazione

polimerizzazione

solfonazione

desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati

nitratura e fabbricazione di derivati azotati

fabbricazione di derivati fosforati

formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici

distillazione

estrazione

solubilizzazione

miscelazione;

2. — Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3. — Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4. — Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.

5. — Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite

6. — Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II**PREMESSA**

**DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENcate
NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI
ALL'ALLEGATO I**

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi anche temporanei, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

PARTE I

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) »	
	per l'applicazione degli articoli 3 e 4	per l'applicazione dell'articolo 5
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	25	250
5. Nitrato di ammonio (*)	350	2 500
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (†)	1 250	10 000
7. Clorato di sodio	25	250
8. Ossigeno	200	2 000
9. Triossido di zolfo	15	100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750
11. Idrogeno solforato	5	50
12. Acido fluoridrico	5	50
13. Acido cianidrico	5	20
14. Solfuro di carbonio	20	200
15. Bromo	50	500
16. Acetilene	5	50
17. Idrogeno	5	50
18. Ossido di etilene	5	50
19. Ossido di propilene	5	50
20. 2-Propena† (Acroleina)	20	200
21. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	5	50
22. Monobromometano (Bromuro di metile)	20	200
23. Isocianato di metile	0,150	0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile	5	50
25. 1,2-Dibromoetano (bromuro di etilene)	5	50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
27. Dissocianato di difenilmetano (MDI)	20	200
28. Dissocianato di toluilene (TDI)	10	100

(*) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 % in peso.

(†) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassio).

PARTE II

Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte I

Le quantità di sostanze e preparati ⁽¹⁾ della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati ⁽²⁾	Quantità (tonnellate) »	
	per l'applicazione degli articoli 3 e 4	per l'applicazione dell'articolo 5 ⁽³⁾
1. Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici»	4	20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici», «tossici» ⁽⁴⁾ , «comburenti» o «esplosivi»	10	200
3. Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come «facilmente infiammabili» ⁽⁵⁾	50	200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» ⁽⁶⁾	5 000	50 000

⁽¹⁾ Per preparati si intendono i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (direttiva 79/831/CEE).

⁽²⁾ Le categorie di sostanze e preparati sono definite nelle seguenti direttive e nelle relative modifiche:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1971, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi);
- direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini;
- direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (antiparassitari);
- direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

⁽³⁾ L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino si applicano quando opportuno.

⁽⁴⁾ Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

⁽⁵⁾ Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

⁽⁶⁾ Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

Nome	Quantità (kg)	Numero CAS	Numero CE
1. 4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Naftilammina	1 kg	91-59-8	612-02-00-3
6. Benlio (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1,3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arseniosa acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arina)	10 kg	7784-42-1	
13. N, N-dimetilcarbamoi cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	750 kg	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	25 t	7782-50-5	017-001-00-7

Nome	Quantità (g)	Numero CAS	Numero CEE
17. Idrogenato solforato	50 l	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 l	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 l	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfuro di carbonio	200 l	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 l	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniac	500 l	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 l	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 l	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 l	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 l	75-56-9	603-035-00-4
27. 2-Cianopropan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 l	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 l	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 l	107-18-6	603-015-00-6
30. Allilamina	200 l	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 l	151-56-4	613-001-00-1
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	50 l	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno solforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 l	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	150 kg	624-83-9	615-001-00-7
37. Onda d'azoto	50 l	11104-93-1	
38. Selenito di acido	100 kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	905-60-2	
40. Fosazeturum	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Prombo-tetraetile	50 l	78-00-2	
42. Prombo-tetrametile	50 l	75-74-1	
43. Promunt (3,4-diclorofenil azobutano)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfeninfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosfonico	1 l	63917-41-9	
48. Carbofenotruon	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Cianostio	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amitos	1 kg	78-53-5	
52. Ossidifosfona	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. O,O-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54. O,O-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-uofosfato	100 kg	2588-06-9	
55. Disulfona	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. O,O-Dietil-S-(etilbrometil)-uofosfato	100 kg	2600-69-3	
59. O,O-Dietil-S-(isopropiltiometil)-diuofosfato	100 kg	78-52-4	
60. Furzoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfotioin	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraoxon (O,O-dietil O-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-3	
63. Paratun	100 kg	96-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 kg	2641-71-9	015-056-00-1
65. O,O-Dietil-S-(propiltuometil)-diuofosfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionann	100 kg	297-97-2	
67. Carbofurano	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldehyde-esame tilfosforotriamide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Ciclossimide	100 kg	66-81-9	
74. Diphacinone	100 kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	

Nome	Quantità (z)	Numero CAS	Numero CEZ
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluometil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluondraco	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9-Essaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrina	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilsolfotriamida	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4'-Metileno-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Etilion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldocarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenumuna	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Diclورو di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	
112. Selenio idruro	10 kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimetox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	
117. Tristilurmelamina	10 kg	51-18-3	
118. Metallo ossidi, carbonati, solfuri di cobalto sotto forma di polveri	1 t		
119. Metallo, ossidi, carbonati, solfuri di nichel sotto forma di polveri	1 t		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromocetano (Bromuro di etilene)	50 t	10693-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50.000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil) amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	

Nome	Quantità (2)	Numero CAS	Numero CEZ
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	606-36-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	23377-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzoico	50 t	{ 35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-017-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinolo (acido stufnico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146. a) Nitrato di ammonio (1)	2.500 t		
146. b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzanti (2)	5.000 t		
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6 per cento di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	250 t	7446-09-05	016-011-70-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-60-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151. Clorato di sodio	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70%)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2372-21-6	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90%)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70%)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2144-45-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30%)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	16066-38-9	
162. 2,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75%)	50 t	22397-33-7	
163. Metiltilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60%)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	{ 20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametil-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2,4,4,6,6-Essanitrossilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutiril perossido (concentrazione ≥ 50%)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30%)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77%)	50 t	927-07-1	
179. Ossigeno liquido ≥ 77%)	2.000 t	7782-44-7	008-001-00-8
180. Triossido di zolfo	75 t	7446-18-9	

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alle direttive 80/774/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto non deve nitrato di ammonio ma anche a formali olo potassio).

ALLEGATO IV

CRITERI INDICATIVI

a) Sostanze molto tossiche

- Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;
- le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalazione) ⁽³⁾ mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	5 < DL 50 ≤ 25	10 < DL 50 ≤ 50	0,1 < CL 50 ≤ 0,5

- ⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto
⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio
⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalazione) ⁽³⁾ mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	0,5 < CL 50 ≤ 2

- ⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto
⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabili

i) gas infiammabili:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) liquidi facilmente infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C;

iii) liquidi infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

e) sostanze comburenti:

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica.

ALLEGATO V

DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA NOTIFICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Nome chimico

Numero CAS

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC

Altri nomi

Formula empirica

Composizione della sostanza

Grado di purezza

Principali impurità e relative percentuali

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante

Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza

2. BREVI INDICAZIONI SUI RISCHI

— per l'uomo:

— immediati

— differenti

— per l'ambiente:

— immediati

— differenti

ALLEGATO VI

- Scheda di informazione sui rischi -
di incidenti rilevanti

SCHEDA DI INFORMAZIONE.
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire *da parte del fabbricante ai sensi dell'art. 11:*

tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;

sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III e IV;

rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;

misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore/...../...../.....	
	(N. Progressivo)	
	(Comune-USL-ecc.)	
	(indirizzo)	
(Prov.)	(Comune)	(telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm. no. / / /		
(N. progressivo)		
Responsabile informazione pubblica		
Ente/Ufficio _____		
(telefono)		
(indirizzo)	(Comune)	(Prov.)
ev. Riferimento nominativo _____		
Responsabile primo intervento		
Ente/Ufficio _____		
(telefono)		
(indirizzo)		
(Comune)	(Provincia)	
ev. Riferimento nominativo _____		
Responsabile Piano di Emergenza Esterna		
Ente/Ufficio _____		
(telefono)		
(indirizzo)		
(Comune)	(Provincia)	
ev. Riferimento nominativo _____		

Sezione 3

.....
 (data)/...../...../.....

 (N. progressivo)

Stabilimento di
 (ragione sociale)

.....
 (ubicazione)

..... (Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)
 DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

.....

DEPOSITI DI GAS COMBUST.
 LIQUEFATTI

.....

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

.....

IMPIANTI CHIMICI

.....

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

.....

SOSTANZE PRESENTI

QUANTITA' TOTALI (t)

.....

.....

Sezione 4

Evento iniziale		Condizioni		IN Progressivo	
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0
	no				in fase gas vapore ad alta velocità
		in aria	0		in fase gas vapore
Esplosione:	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose	si	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
	no	in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio IN Progressivo

.....

.....

.....

.....

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto irraggiamento (sfera di fuoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell'istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prese:

.....

.....

.....

.....

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento, barriere antincendio, ecc. (come da rif. par. 3 DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione |6

.....
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidente

.....
.....
.....
.....

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

.....
.....
.....
.....

(specificare i diversi comportamenti, in generale è opportuno non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti)

Mezzi di comunicazione previsti

.....
.....
.....
.....

(specificare quali, es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di pronto soccorso

.....
.....
.....
.....

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine, ricerca di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.)

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9

- a) Nome della società e indirizzo
 - b) Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.
 - c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative che recepiscono la direttiva e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'articolo 5 o almeno la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
 - d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.
 - e) I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.
 - f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.
 - g) Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.
 - h) Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.
 - i) * Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.
 - j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.
 - k) Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale.
-

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13

RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

Data e ora dell'incidente rilevante:

Paese, regione, ecc.:

Indirizzo:

Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

Esplosione Incendio Emissione di sostanze pericolose

Sostanza(e) fuoriuscita(e)

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante

4. Misure d'emergenza intraprese

5. Causa(e) dell'incidente rilevante

Definita(e)
(da precisare)

Non definita(e)

Le informazioni saranno fornite quanto prima

6. Tipo ed entità dei danni

a) All'interno dello stabilimento

— danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

— persone esposte

.....

— danni materiali

— il pericolo persiste

— il pericolo è cessato

b) All'esterno dello stabilimento

— danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

— persone esposte

.....

- danni materiali
- pericolo per l'ambiente
- il pericolo persiste
- il pericolo è cessato

7. Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

136^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
RIVIERA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio 1993, procedendo nella votazione degli emendamenti, sui quali si doveva esprimere la competente Commissione per le implicazioni di carattere finanziario.

Il presidente RIVIERA avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine agli emendamenti 4.0.4, 5.1, 5.2, 9.0.1, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 19.2 (per la parte relativa al 1993), 29.0.1 e 41.0.11.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 4.0.2.

Il relatore RUFFINO fa proprio il subemendamento 4.0.3/1, modificando in tal senso l'emendamento 4.0.3, che viene poi accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 5.1 viene ritirato dalla senatrice BARBIERI, mentre l'emendamento 5.2 viene dichiarato decaduto per l'assenza del rappresentante del Governo.

La senatrice BARBIERI, quindi, illustra l'emendamento 7.0.1, sul quale il relatore si pronuncia in senso favorevole.

La Commissione approva il predetto emendamento.

Del pari approvato è poi l'emendamento 7.0.2, dopo che il RELATORE ha espresso il proprio avviso favorevole.

L'emendamento 9.0.1 è ritirato dai proponenti.

Quanto all'emendamento 12.0.1, il senatore SAPORITO vi appone la propria firma, rilevando che la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole in ordine al medesimo testo in occasione della precedente emanazione del decreto legge in esame.

Il senatore SPERONI, quindi, osserva che è stato recentemente adottato un provvedimento d'urgenza con il quale si determina il divieto di sostituzioni per il personale scolastico collocato a riposo. Rileva, pertanto, che la disposizione in esame consente un risparmio di spesa.

Il relatore RUFFINO sottolinea che gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, di identico contenuto, corrispondono esattamente al testo già approvato dal Senato con il conforto del parere, allora favorevole, della Commissione bilancio.

La Commissione, quindi, accoglie gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

L'emendamento 12.0.3, di conseguenza, è dichiarato assorbito.

Gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono ritirati dal RELATORE, che aggiunge la propria firma all'emendamento 19.3, successivamente accolto dalla Commissione.

Del pari accolto risulta poi l'emendamento 19.0.1.

L'emendamento 21.2 è ritirato dal RELATORE, che si riserva di riproporlo in Assemblea dopo averne approfondito gli effetti normativi.

Il senatore SAPORITO illustra l'emendamento 29.0.2, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 41.0.8. I predetti emendamenti sono poi accolti dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 29.0.1, esso viene ritirato dal senatore SAPORITO, che si riserva di riproporlo in Assemblea.

Il senatore SAPORITO, quindi, su invito della senatrice Barbieri riformula l'emendamento 35.1, omettendo le lettere b) e c) ivi contenute: la Commissione approva l'emendamento nel testo modificato.

Il relatore RUFFINO, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 41.0.11, osservando che esso non reca alcun onere finanziario ma è inteso esclusivamente a risolvere le inefficienze

amministrative riscontrate al riguardo: non si comprendono, pertanto, le ragioni del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio.

Il predetto emendamento viene poi accolto.

Il RELATORE, quindi, ritira l'emendamento 41.0.13, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione, quindi, approva gli emendamenti 24.0.1. e 24.0.3, di identico contenuto, nonché gli emendamenti 24.0.2 e 24.0.4, anch'essi di identico contenuto, in precedenza accantonati.

Il senatore MERIGGI, quindi, prospetta l'opportunità di elaborare, per la discussione in Assemblea, un emendamento volto a prorogare il termine stabilito dalle disposizioni di attuazione della recente normativa recante provvidenze per le vittime di esplosioni di ordigni bellici in tempo di pace. Le predette norme di attuazione, infatti, sono state adottate tardivamente prescrivendo, peraltro, termini molto brevi per l'inoltro delle domande, che hanno determinato l'esclusione del beneficio per gran parte degli interessati.

La Commissione prende atto.

Viene infine conferito al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo illustrando le modifiche accolte dalla Commissione e richiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP - (1320)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio 1993.

Il relatore SAPORITO precisa, con riferimento all'emendamento 1.11 già ritirato dai proponenti, che provvederà a presentare un emendamento al disegno di legge di conversione volto a prevedere una delega al Governo per disciplinare il graduale passaggio della gestione dei trattamenti previdenziali del personale statale a carico dell'INPDAP.

La senatrice PELLEGATTI ricorda che l'emendamento 1.11 mirava a risolvere il problema della mancanza di un fondo di previdenza per il personale statale e che su di esso era stato formulato un parere favorevole della 5^a Commissione. È disponibile, in ogni caso, a valutare l'emendamento al disegno di legge di conversione preannunciato dal relatore, riservandosi, eventualmente, di ripresentare l'emendamento 1.11 in Assemblea.

Il senatore MERIGGI, aderendo all'impostazione illustrata dalla senatrice Pellegatti, ritira gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.10..

Il relatore SAPORITO si esprime quindi in senso contrario sull'emendamento 1.6, osservando che la materia in oggetto non può essere demandata alla contrattazione collettiva.

Il senatore SPERONI fa presente che le materie indicate nel comma 8 non sono interamente coperte da riserva di legge. Ritiene, pertanto, che l'emendamento possa essere approvato.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, viene respinto.

Il relatore SAPORITO si dichiara contrario anche all'emendamento 1.2 dato che la sua approvazione finirebbe per rimettere in discussione il principio accolto secondo cui i trattamenti previdenziali previsti dalle diverse Casse debbono rimanere inalterati.

La senatrice PELLEGATTI osserva che il mantenimento delle gestioni separate è in contraddizione con la scelta di istituire un unico ente di previdenza per il personale pubblico. Ricorda che l'ENPDEP utilizza circa i due terzi dei propri fondi per la gestione e che conservare la separazione delle varie Casse comporta la sopravvivenza di quattro direttori generali, quattro vice direttori generali e quattro comitati di vigilanza. Si chiede quale coerenza vi sia in una simile impostazione.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.2.

La senatrice PELLEGATTI ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Con il parere contrario del RELATORE, vengono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.9, 1.3 e 1.4.

La senatrice PELLEGATTI ritira l'emendamento 1.5 su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Con il parere contrario del RELATORE, vengono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore MERIGGI si sofferma quindi sull'emendamento 2.11 precisando che esso è finalizzato a garantire una rappresentanza di base dei lavoratori nel Consiglio di vigilanza.

Il senatore SPERONI concorda con tale proposta che è in linea con i prevalenti orientamenti della giurisprudenza ed eviterebbe l'insorgere di un inutile contenzioso.

L'emendamento 2.11, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.13.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione ha osservato che l'approvazione dell'emendamento 2.7 farebbe venir meno i motivi di contrarietà esistenti sull'intero decreto-legge in esame.

Il relatore SAPORITO, precisato che la Commissione sta lavorando da tempo sui disegni di legge concernenti le indennità di fine rapporto e che quindi sarebbe inopportuno inserire tale materia all'interno del decreto-legge sull'INPDAP, ritiene che la posizione assunta dalla 5^a Commissione non sia corretta. A suo avviso è, pertanto, necessario, approfondire nelle forme che la Presidenza della Commissione vorrà individuare, le motivazioni dell'orientamento assunto dalla stessa 5^a Commissione.

Il senatore SPERONI considera che, in effetti, un chiarimento su questo punto sarebbe utile anche perchè non sembra che l'emendamento 2.7 presenti problemi di compatibilità finanziaria.

La senatrice PELLEGGI ritiene che la questione posta dal relatore sia frutto di un equivoco in quanto l'emendamento 2.7 si limita a sottrarre dalla competenza del consiglio di amministrazione la deliberazione del regolamento organico e di fine servizio del personale.

In attesa di un chiarimento sulla questione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212,
recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative (1346)**

Art. 4.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-ter.

(Programmi pluriennali)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 49, comma 12".

4.0.2

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.3, sostituire le parole: «31 luglio 1993», con le seguenti: «31 dicembre 1993».

4.0.3/1

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

«Art. 4-quater.

(Agevolazioni per i contribuenti)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le parole: "30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 1993".

4.0.3

IL RELATORE

«Art. 4-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992 aumentata del 4,5 per cento».

4.0.4

COLOMBO Vittorino

«Art. 4-bis.

1. Per i Comuni che non avessero proposto ricorso ai sensi del comma *1-bis* dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, e nei soli casi in cui siano verificati da parte dei competenti uffici tecnici erariali errori materiali nella determinazione delle tariffe d'estimo, il termine di presentazione dei ricorsi è prorogato di 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

4.0.5

GIOVANOLLA

Art. 5.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di assicurare integrale copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali per l'organizzazione tecnica della consultazione elettorale per il rinnovo di Camera e Senato nel 1992, è autorizzata la spesa di 200 miliardi, da iscrivere al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1993-95. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 14, della legge n. 887 del 1984 è corrispondentemente ridotta di lire 200 miliardi per l'anno 1993».

5.1

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di assicurare integrale copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali per l'organizzazione tecnica del referendum 1991, della consultazione elettorale per il rinnovo di Camera e Senato nel 1992 e dei referendum 1993, è autorizzata la spesa di 500 miliardi, da iscrivere al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1993-1995. L'autorizza-

zione di spesa recata dall'articolo 8, comma 14, della legge n. 887 del 1984 è corrispondentemente ridotta di lire 500 miliardi per l'anno 1993. In caso di insufficienza delle somme stanziare il riparto tra gli enti locali avviene in modo proporzionale».

5.2

IL GOVERNO

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si applicano senza alcuna esclusione a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati».

7.0.1

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

«Art. 7-ter.

All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Tra le prestazioni di cui al comma 4 sono comprese anche le prestazioni rese, dietro corrispettivo, dai comuni e dalle unità sanitarie locali nei confronti dei suindicati soggetti, sia con proprio personale ovvero tramite personale a convenzione”».

7.0.2

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 9.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In analogia a quanto disposto dall'articolo 1-bis legge 6 agosto 1991, n. 244, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla

prima scadenza triennale, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1989 convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante di arte applicata nonchè ai posti di sostegno nella scuola elementare, purchè il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

2. Le parole "nel triennio precedente" del comma 10 lettera b) dell'articolo 2 del decreto-legge 357/1989 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989 n. 417 sono sostituite dalle parole "nel sessennio precedente"».

9.0.1

SAPORITO, MAZZOLA, GUZZETTI

Art. 12.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Collocamento a riposo del personale scolastico)

1. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata.

2. Il personale di cui al comma 1 rimarrà a disposizione delle scuole in cui presta servizio dal 1° settembre al 31 dicembre 1993, per supplenze e altri compiti di istituto. I posti ricoperti dal predetto personale devono considerarsi vacanti».

12.0.1

SPERONI, SAPORITO

(Identico all'emendamento 12.0.2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Collocamento a riposo del personale scolastico)

1. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata.

2. Il personale di cui al comma 1 rimarrà a disposizione delle scuole in cui presta servizio dal 1° settembre al 31 dicembre 1993, per supplenze e altri compiti di istituto. I posti ricoperti dal predetto personale devono considerarsi vacanti».

12.0.2

IL RELATORE

(Identico all'emendamento 12.0.1)

«Art. 12-bis.

(Collocamento a riposo del personale scolastico)

1. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

12.0.3

SAPORITO, MAZZOLA, GUZZETTI

(Parzialmente corrispondente agli emendamenti 12.0.1. e 12.0.2)

Art. 19.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» fino a: «medesimo anno».

19.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, relativamente al personale in servizio al Ministero della marina mercantile, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si fa fronte:

a) per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile;

b) per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, relativamente al personale in servizio al Ministero della Marina mercantile, è autorizzata alla spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi 1994 e 1995.

3-ter. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte per gli anni 1993, 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla TAB. A della Legge 23 dicembre 1992, n. 500.

4-*quater*. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

19.3

SAPORITO, MAZZOLA, POSTAL, GUZZETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contributo al fondo di solidarietà nazionale della pesca)

1. Al fondo di solidarietà nazionale della pesca di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, è assegnato, per l'anno 1993, un contributo di lire 5 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 1, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

19.0.1

IL RELATORE

Art. 21.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e di quelle da affidare a soggetti interni alla Amministrazione dello Stato o ad enti pubblici di ricerca o ad altri enti e associazioni senza fini di lucro, legalmente riconosciuti, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

1-ter. È soppresso il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

21.2

IL RELATORE

Art. 24.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Caratteristiche del latte crudo)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, è differito al 31 dicembre 1994».

24.0.1

IL RELATORE

«Art. 24-bis.

(Proroga del termine relativo alle caratteristiche del latte crudo)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, concernente le caratteristiche del latte crudo previste dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, è prorogato al 31 dicembre 1994».

24.0.3

SAPORITO, RABINO, CARLOTTO

«Art. 24-ter.

(Autorizzazione sanitaria per la produzione di latte crudo)

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità».

24.0.2

IL RELATORE

«Art. 24-bis.

(Autorizzazione sanitaria per la produzione di latte crudo)

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 994, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e

dai decreti ministeriali nn. 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità».

24.0.4

SAPORITO, RABINO, CARLOTTO

Art. 29.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 29-bis.

(Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

29.0.2

SAPORITO, RABINO, CARLOTTO

«Art. 29-ter.

(Proroga del termine relativo alla proprietà coltivatrice)

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1995».

29.0.1

SAPORITO, RABINO, CARLOTTO

Art. 35.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 1993»

b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole «e comunque non oltre il 30 settembre 1994»

c) al comma 3 le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

35.1

SAPORITO, POSTAL, MAZZOLA, GUZZETTI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 le parole: “30 giugno 1993” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 1993”».

35.1 (nuovo testo)

SAPORITO, POSTAL, MAZZOLA, GUZZETTI

Art. 41.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 41-octies.

(Proroga del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

41.0.8

IL RELATORE

«Art. 41-bis.

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni previste ai fini della conservazione dei benefici fiscali in relazione al condono edilizio)

Il termine indicato nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, differito in base all'articolo 10 della legge 31 maggio 1990, n. 128 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1994».

41.0.11

FAVILLA

«Art. 41-bis.

1. Il termine del 30 aprile 1993 di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 63 del 17 marzo 1993 è differito al 31 dicembre 1993. Conseguentemente i termini del 30 aprile 1993, n. 31 luglio 1993 e del 30 novembre 1993 di cui al comma 2 del sopracitato articolo vengono, rispettivamente, differiti al "31 dicembre 1993", "30 giugno 1994" e "31 dicembre 1994"».

41.0.13

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «INADEL» sopprimere la parola «All'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP)».

1.1

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Istituto provvederà inoltre all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato. Conseguentemente le amministrazioni statali verseranno all'Istituto la corrispondente contribuzione per ogni dipendente secondo i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità che saranno determinati con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A copertura dei periodi precedenti ai termini di decorrenza fissati con il decreto di cui al presente comma, il Ministero del Tesoro provvede a trasferire all'istituto delle risorse necessarie per ciascuna posizione previdenziale, al momento della maturazione del diritto alla pensione».

1.11

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge n. 400 del 1988, saranno determinate le modalità

del trasferimento all'INPDAP della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, e dell'autonomia della predetta gestione. Con successivo provvedimento di legge si procederà all'armonizzazione delle varie forme di previdenza con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.»

1.7

MARCHETTI, MERIGGI

Sostituire le parole: «sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge e» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d, della legge 400/88 saranno determinate le modalità di».

1.8

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 5 sopprimere le parole: «all'ENPDEP».

1.10

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 5, sostituire le parole da: «rispettivi patrimoni» fino alla fine, con le seguenti: «la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali di pertinenza degli enti e delle casse di cui al comma 1, come è unico il relativo bilancio».

1.2

D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I compiti che disposizioni vigenti attribuiscono all'ENPDEDP sono trasferiti agli enti iscritti. L'INPDAP procederà alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi entro 6 mesi dalla conversione del presente decreto, istituendo un Ufficio Stralci ENPDEDP.»

1.9

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti» fino alla fine del comma.

1.3

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 7, sopprimere le parole da: «o di risorse finanziarie,» fino alla fine del comma.

1.4

D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 8, sopprimere da: «Nulla è innovato» fino a: «rispettivi ordinamenti».

1.5 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, dopo le parole: «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «o da contratto collettivo».

1.6 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 2.

Al comma 2, dopo le parole: «di controllo sui risultati» aggiungere le seguenti: «fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento».

2.5 D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «verificandone i risultati», inserire le seguenti: «nonchè fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento».

2.6 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «da due membri in rappresentanza dei dipendenti dell'INPDAP eletti dai lavoratori, da cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni dell'Istituto, da cinque membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale».

2.11 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «più rappresentative».

2.12 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

2.1

SPERONI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro».

2.2

SPERONI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

2.3

SPERONI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».

2.4

SPERONI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «più rappresentative».

2.13

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «regolamento organico», nonché le parole: «e di fine servizio».

2.7

D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

77^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi e per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1413)
(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente RIZ, ripercorrendo preliminarmente la vicenda dei precedenti decreti-legge sulla medesima materia, il primo dei quali risale, addirittura al 19 settembre dello scorso anno. Tale provvedimento, come le successive 5 reiterazioni, non ha conosciuto la conversione in legge per ragioni politiche, che nulla hanno a che vedere con una ingiustamente pretesa negligenza della Commissione giustizia, la quale, anzi, ha più volte portato a termine l'esame dei relativi disegni di legge di conversione.

La motivazione principale del presente decreto risiede, come già per i precedenti, nel bisogno di rafforzare la reazione dello Stato contro condotte illecite, originate da forme di corruzione politico-amministrativa. L'obiettivo perseguito dal Governo si appalesa nella volontà di recuperare allo Stato denaro e beni costituenti il risultato dell'offesa patrimoniale alla sua amministrazione.

Senza soffermarsi dettagliatamente sull'articolato, che è fin troppo noto ai componenti della Commissione, preferisce richiamare all'attenzione due aspetti di metodo, ricordando da un lato la costante scelta della Commissione di rinviare all'Assemblea la presentazione di eventuali emendamenti, dall'altro evidenziando il rischio che il procedere per successive ulteriori reiterazioni, alla lunga, si risolva in una lesione del principio di certezza del diritto penale, dal momento che, com'è noto, ogni intervento per decreto espone il codice ad

eccessive sollecitazioni, specie se non ha luogo la conversione: è dunque molto alto il prezzo che l'ordinamento deve pagare, se norme penali sono soggette - com'è in questo caso - a novazioni ripetute che portano ad oltre un anno solare il loro periodo di vigenza provvisoria.

Rammenta poi come nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del primo luglio scorso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maccanico avesse annunciato l'intenzione del Governo di non più ripresentare il decreto, all'epoca prossimo alla scadenza. Tale intendimento fu confermato espressamente in Commissione il 13 luglio scorso dal Guardasigilli, che ne adombrò la eventuale traduzione dei contenuti in un disegno di legge ordinario; sarebbe stata questa una scelta corretta - soggiunge il presidente Riz - anche in considerazione della scarsa applicazione che il testo dei vari decreti succedutisi nel tempo aveva conosciuto.

Conclude la sua esposizione facendo presente che la più recente riunione dei Presidenti dei Gruppi ha disposto la calendarizzazione del provvedimento in titolo per le sedute della prossima settimana.

In conclusione raccomanda alla Commissione di non modificare l'atteggiamento già tenuto in precedenti occasioni, e di rimettere quindi, senz'altro, il testo all'esame dell'Assemblea.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CAPPIELLO sottopone pregiudizialmente alla Commissione - considerata la natura quasi automatica delle reiterazioni da parte del Governo - l'idea se non sia preferibile acquisire un'interpretazione dal Ministro circa i suoi effettivi intendimenti in materia. Dunque, per favorire una più razionale organizzazione dei lavori propone di differire a domani il seguito della discussione.

Il senatore COCO esordisce rammentando la sua forte critica, risalente allo scorso anno, ad un provvedimento d'urgenza relativo a misure patrimoniali o interdittive in tema di reati contro la pubblica amministrazione; ciò premesso, e a fronte della costante reiterazione - che testimonia una volontà di non conversione del Parlamento - trova in data odierna ulteriori argomentazioni per ribadire tale atteggiamento. Pur se riconosce all'attuale compagine governativa che questo decreto costituisce una sorta di «eredità» del passato, tale rilievo non attenua in nulla il serpeggiante sospetto di incostituzionalità di alcuni passaggi.

Non si sofferma su alcune, evidenti incongruità nel merito delle norme e accoglie in pieno lo spirito e il contenuto delle parole del presidente Riz, ossia un giudizio sostanzialmente negativo sull'articolato. Reputa a questo punto preferibile non giungere alla conversione in legge e limitarsi a disciplinare per legge ordinaria gli effetti dei decreti non convertiti.

La senatrice SALVATO sottolinea il paradossale reiterarsi di una situazione abnorme: ossia la pervicace ripresentazione di un testo, che la Commissione ha già più volte reputato difettoso tecnicamente e discutibile politicamente. Ritiene saggia la proposta del presidente RIZ di rimettere all'Assemblea la verifica sullo spessore delle norme ed ogni

valutazione sui contraddittori atteggiamenti del Ministro. In quella sede il Governo dovrà almeno assumere la responsabilità di una condotta univoca e chiara.

Il senatore PINTO, pur comprendendo le esigenze avvertite dal Governo e in larga parte le soluzioni offerte nel decreto, nota come il provvedimento in titolo intersechi, trasversalmente e in varia misura, i contenuti di altri disegni di legge all'esame della Commissione, come ad esempio il disegno di legge n. 617, da lui presentato, ed il disegno di legge n. 1085, relativo al cosiddetto «patteggiamento allargato».

Lamenta le incertezze del Ministro sull'argomento e chiede che la Commissione inviti il Governo a ritirare il decreto e a promuovere l'approvazione di una legge di disciplina degli effetti dei precedenti provvedimenti d'urgenza non convertiti.

Il senatore MASIELLO si associa all'osservazione del senatore Pinto circa i profili di connessione oggettiva con altri disegni di legge e fa presente come sarebbe giusto negare il riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza a quei decreti-legge che più volte non sono stati convertiti in legge dal Parlamento. Nel merito, si limita ad esprimere forti riserve circa la configurazione data in concreto alle misure interdittive contenute del decreto.

Il senatore COCO riprende le parole per formulare la sua più netta contrarietà alle leggi-proclama, che sembrano perseguire più una volontà di clamore giornalistico che l'obiettivo di migliorare concretamente la legislazione. Fa presente che confisca e sequestro sono istituti già presenti nel nostro ordinamento.

Il senatore BODO si associa alle critiche espresse nel corso della seduta, in particolare dal senatore Coco.

Il senatore DI LEMBO interviene per esprimere piena adesione con quanto dichiarato dal senatore Pinto e nota come una conclusione in data odierna dell'esame - in assenza del parere della Commissione affari costituzionali e di una presa di posizione aggiornata del Ministro - potrebbe essere poco produttiva.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il presidente RIZ, ringraziando gli intervenuti per il contributo offerto alla discussione. Circa il sospetto avanzato in ordine all'assenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge, fa presente che la Commissione competente si era già debitamente espressa; con riferimento all'ipotesi di un ritiro del decreto, nega che esso possa legittimamente aver luogo.

Ribadisce comunque la sua preferenza per una rimessione - senza modificazioni e in tempi solleciti - del provvedimento in Assemblea, affinché il Senato possa esprimere nella sede plenaria le sue determinazioni: tale orientamento è del resto conforme alla scelta coerentemente compiuta più volte dalla Commissione.

Pur ammettendo la fondatezza dell'osservazione del senatore Pinto circa la possibilità di un abbinamento della discussione con quella sul

disegno di legge n. 617, fa presente che esso non aveva avuto luogo per evitare che tale disegno di legge venisse ritenuto assorbito al termine dell'esame del decreto, con la conseguente cancellazione dall'ordine del giorno di un progetto ricco di pregevoli spunti.

Fa infine presente che si rende necessario il rinvio del seguito dell'esame a domani, anche al fine di acquisire il parere della Commissione Affari costituzionali.

Il sottosegretario MAZZUCCONI dichiara di comprendere le ragioni della severa critica avanzata da più parti nei confronti della decisione del Governo di reiterare il disegno di legge, capovolgendo il precedente orientamento.

Assicura ai commissari che si farà interprete presso il Ministro dello stato di difficoltà in cui opera la Commissione di fronte al sesto decreto, e si riserva di replicare in modo più dettagliato nella seduta di domani.

Dopo un invito del senatore POSTAL a non esaurire tutta la discussione nell'odierna seduta e dopo l'auspicio formulato dal senatore BRUTTI di lavorare con lena sul disegno di legge n. 1085, relativo al «patteggiamento allargato» - già in fase di avanzata rielaborazione in sede di comitato ristretto - nonchè sul citato disegno di legge n. 617, d'iniziativa del senatore Pinto (in proposito il Presidente RIZ ritiene che tale testo potrà essere esaminato sin dalla prima settimana lavorativa di settembre), il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri (1390), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente RIZ, sostituendo il relatore Ballesi, dà lettura dei pareri, favorevoli con osservazioni, delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Ballesi di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1390, autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento orale della relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 02^a, 0008°)

Il senatore DI LEMBO sollecita l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1278, recante «Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonchè nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli».

La senatrice FABJ RAMOUS fa presente di essere pronta, se la Commissione lo ritiene, a svolgere la sua relazione sui disegni di legge nn. 162, 774 e 1417, recanti nuove norme contro il maltrattamento degli animali.

La senatrice CAPPIELLO reclama la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1058, sulla concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo, lamentando che si ipotizzi l'inizio del dibattito su altri provvedimenti. Da un lato ciò è controproducente perchè la discussione, sul provvedimento di clemenza enormemente diluita nel tempo, perderebbe qualsiasi utilità; dall'altro fa sorgere il sospetto che nella Commissione vi sia chi vuole pregiudicare di fatto l'approvazione del testo in parola senza prendere apertamente posizione contro di esso.

Il presidente RIZ replica alla senatrice Capiello, dichiarando infondata qualsivoglia forma di censura sulla conduzione dei lavori della Commissione nella quale, da parte di tutti, si è sempre riscontrata la massima lealtà e chiarezza di comportamenti e di opinioni. In secondo luogo fa presente che l'articolato ordine del giorno dei lavori - vista l'urgenza di alcuni disegni di legge in esso iscritti - impone un esame che tenga conto delle priorità effettive, anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10.30, è ripresa alle ore 15.05).

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonchè nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (1278), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame, sospeso il 20 luglio al termine della discussione generale.

Il presidente RIZ dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole della Commissione Bilancio.

Il senatore ROSCIA illustra il seguente ordine del giorno facendo presente come non ritenga necessario il varo di una legge apposita per l'istituzione del registro delle imprese, cui si può provvedere anche con strumenti amministrativi:

«Il Senato,

premessi che le società commerciali sono tenute per disposizioni del Codice Civile ad iscriversi nel Registro delle imprese;

visto l'art. 99 del R.D. 30.3.1942, n. 318 recante disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie;

impegna il Governo

a dare attuazione al Registro delle imprese previsto dall'art.2188 del Codice Civile entro 6 mesi dall'approvazione del disegno di legge 1278;

a predisporre apposito decreto a norma dell'articolo 99 del citato R.D. eliminando la duplicazione tra Camera e Commercio e Cancelleria Commerciale presso il Tribunale, evitando inutili perdite di tempo e duplicazioni di oneri per le imprese commerciali».

0/1278/1/2

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Il senatore COVI prende la parola, facendo presente che attualmente sono già pendenti in Parlamento alcuni disegni di legge volti a favorire l'istituzione del registro delle imprese, quale contemplato dal codice civile.

Il relatore DI LEMBO si dichiara favorevole alla prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno e contrario sulla seconda parte.

Il sottosegretario MAZZUCCONI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore ROSCIA, nell'insistere per la votazione, modifica il suo ordine del giorno sostituendo, nella prima parte del dispositivo, il termine di sei mesi con l'altro di dodici mesi.

Il presidente RIZ avverte che, non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate; pone quindi ai voti la prima parte dell'ordine del giorno n. 1, fino alle parole «del disegno di legge n. 1278». Dopo interventi in senso favorevole all'approvazione dei senatori PREIONI, MASIELLO, COVI e RIZ, la prima parte dell'ordine del giorno è approvata, mentre la seconda parte è respinta.

Si procede quindi all'esame degli articoli e delle relative proposte di modifica.

Con riferimento all'articolo 1 il senatore ROSCIA illustra gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, ed 1.6, mentre ritira l'emendamento 1.5. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, si riserva, con il consenso del Presidente, di ripresentarlo in una diversa formulazione sotto forma di articolo aggiuntivo, per ragioni di sistematica giuridica, non essendo l'articolo 1 la più corretta collocazione per tale norma.

Su tutti gli emendamenti si dichiarano contrari sia il RELATORE che il rappresentante del Governo.

Per dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1 intervengono in senso favorevole i senatori MASIELLO, PREIONI e FABJ RAMOUS, ed in senso contrario il senatore COVI.

Posto ai voti tale emendamento è respinto.

Per dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.3 intervengono in senso contrario i senatori MASIELLO e COVI.

Posto ai voti l'emendamento in parola è respinto.

Per dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.4 intervengono, in senso contrario, i senatori MASIELLO e COVI.

Posto ai voti l'emendamento in questione è respinto.

Per dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.4 intervengono, in senso contrario, i senatori MASIELLO e COVI.

Posto ai voti l'emendamento 1.6 è respinto.

Si procede quindi alla votazione sull'articolo 1, che è approvato.

Il senatore PREIONI illustra il suo emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2.

Con l'avviso contrario all'approvazione, manifestato dal RELATORE e dal sottosegretario MAZZUCCONI e, in sede di dichiarazione di voto, dal senatore MASIELLO, è posto ai voti ed approvato il mantenimento dell'articolo.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 0.1.1, scaturente dal ritiro dell'emendamento 1.2 e volto a premettere un articolo all'articolo 1.

Con l'avviso contrario del RELATORE, del sottosegretario MAZZUCCONI e del senatore COVI, tale emendamento è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 3, nei confronti del quale il senatore ROSCIA ha presentato l'emendamento 3.1, che illustra.

Con l'avviso contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo nonché - in sede di dichiarazione di voto - anche dal senatore COVI, tale proposta di modifica è respinta.

Per dichiarazioni di voto sull'articolo 3 intervengono il senatore MASIELLO, favorevole all'approvazione ed il senatore COVI, contrario, come pure il senatore PREIONI.

Posto ai voti, l'articolo 3 è approvato.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 4.1, nei confronti del quale si dichiarano contrari sia il RELATORE che il sottosegretario MAZZUCCONI.

Posto ai voti l'emendamento 4.1 è respinto, ed è quindi approvato l'articolo 4 del disegno di legge.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 5.1, nei confronti del quale si dichiarano contrari il RELATORE ed il rappresentante del Governo, mentre, in sede di dichiarazione di voto, si esprimono in senso favorevole sia il senatore COVI che il senatore PREIONI.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto ed è approvato l'articolo 5.

Il presidente RIZ comunica che l'emendamento 6.1 risulta precluso dalle deliberazioni adottate in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 1.

Posto ai voti, l'articolo 6 è quindi approvato.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 7.1, nei confronti del quale si dichiarano contrari sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Per dichiarazione di voto in senso favorevole interviene il senatore PREIONI.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto sull'articolo 7 il presidente RIZ annuncia la sua astensione, giacchè, al comma 2, la parola «ripetutamente», riferita ad una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare fa venir meno il carattere di tassatività che una simile norma dovrebbe avere.

Analoga astensione annuncia il senatore COVI, aderendo all'osservazione del Presidente e anche in ragione del fatto che sarebbe opportuno introdurre qualche garanzia giurisdizionale all'interno del procedimento di cui al comma 1.

Nettamente contrario all'articolo in discussione si dichiara poi il senatore PREIONI, giacchè esso contiene disposizioni che risulteranno di fatto inutili, vane e vessatorie.

In senso favorevole si esprime invece il senatore MASIELLO.

L'articolo 7 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore ROSCIA illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2, nei confronti dei quali si esprimono in senso contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Per dichiarazione di voto contraria agli emendamenti prende la parola il senatore MASIELLO.

In senso favorevole si esprime invece il senatore PREIONI.

Posti ai voti, entrambi gli emendamenti sono respinti.

Dopo che il relatore DI LEMBO ed il sottosegretario MAZZUCCONI hanno raccomandato l'approvazione dell'articolo 8, interviene per dichiarazione di voto il senatore PINTO: pur essendo dell'avviso di non modificare il testo, per evitarne il ritorno alla Camera dei deputati, prospetta l'opportunità di ricorrere ad una circolare da parte del Ministero dell'interno al fine di rendere obbligatoria per i segretari comunali anche la registrazione delle cessazioni di attività commerciali, che talvolta possono dipendere da pressioni e ricatti.

Il sottosegretario MAZZUCCONI invita a riflettere sulla differenza fra cessazione dell'attività in senso stretto e cessazione che cela invece un subingresso, mentre il sottosegretario MURMURA invita il senatore Pinto a presentare un ordine del giorno, che avrebbe da parte sua pieno assenso.

Il senatore PINTO accoglie l'invito del rappresentante del Governo e presenta il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia,

riunita per l'approvazione del disegno di legge n. 1278, recante 'Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli

raccomanda al Governo

di sollecitare i segretari comunali a provvedere alle comunicazioni al questore di cui all'articolo 8 del citato disegno di legge anche con riferimento alle cessazioni di attività commerciali».

0/1278/2/2

PINTO

Il relatore DI LEMBO si esprime in senso favorevole ed il sottosegretario MURMURA dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore PINTO non insiste per la votazione.

Posto ai voti è approvato l'articolo 8.

Il senatore ROSCIA dichiara di ritirare l'emendamento 9.0.1.

Senza discussione è approvato l'articolo 9.

Per dichiarazione di voto finale interviene il senatore COVI, il quale - pur consapevole del rischio di esporsi alla facile, quanto infondata critica di non essere sensibile alle esigenze della lotta contro la

criminalità organizzata (giacchè questo in teoria sarebbe l'intendimento del disegno di legge) annuncia l'astensione del Gruppo repubblicano. Motiva tale astensione con il fatto che le disposizioni ivi contenute non avranno una concreta efficacia, mentre rappresenteranno certamente un appesantimento burocratico ed un nuovo onere economico per le imprese.

Posto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso è infine approvato.

La seduta termina alle ore 16.55.

EMENDAMENTI

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (1278)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. ...

1. Dopo l'articolo 2356 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2356-bis. - L'atto di trasferimento delle azioni deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale."».

0.1.1

ROSCIA

Art. 1.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al successivo comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito».

1.5

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «quindici».

1.1

ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 2, nel capoverso, inserire dopo la parola: «quote» le altre: «o delle azioni».

1.2

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Al comma 2, nel capoverso, sostituire le parole: «del notaio autenticante» con le seguenti: «di chi ha effettuato l'autentica ovvero della società emittente».

1.3

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata da un notaio o seguita da dichiarazione di identificazione delle parti sottoscritta da un professionista iscritto all'albo degli avvocati e procuratori legali o all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o del professionista, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il professionista che ha sottoscritto la dichiarazione di identificazione di cui al precedente capoverso è tenuto ad annotare, nel proprio repertorio clienti, i dati relativi alle parti ed al contenuto del trasferimento».

1.6

ROSCIA, PAGLIARINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Possono autenticare l'atto di trasferimento delle quote, delle azioni, dei certificati azionari gli agenti di cambio, i notai, gli avvocati ed i procuratori, nonché i dottori commercialisti ed i ragionieri collegiati».

1.4

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

PREIONI

Art. 3.

Al comma 1, dopo la parola: «limitata» inserire le seguenti: «di società per azioni, di società in accomandita per azione, o di società cooperative».

3.1 ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Art. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le società di cui al libro V, Titolo V, Capo V, VI, VII del codice civile devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione dell'ultimo bilancio, e le variazioni intervenute dalla predetta data fino al momento della consegna».

4.1 ROSCIA, PAGLIARINI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «del notaio rogante o autenticante» con le seguenti: «dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 3».

6.1 ROSCIA, PAGLIARINI

Art. 7.

Al comma 1, sostituire al primo capoverso le parole: «il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato» con le seguenti «il trimestre successivo l'elenco delle compravendite di immobile e di tutti gli atti pubblici con indicazione delle parti contraenti e dei prezzi indicati».

7.1 ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il cedente di una attività commerciale deve inviare entro 60 giorni dalla data della stipula copia dell'atto di cessazione, affitto e usufrutto di azienda di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile.

2. In caso di omissione o di ritardo sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di È. 200.000 da versare all'ufficio del Registro».

8.2

ROSCIA, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa per le società commerciali l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi l'elenco dei soci.

2. è soppresso lo schedario Nazionale dei Titoli Azionari».

9.0.1

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

41^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FANFANI*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri AZZARÀ**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Foschi ed altri. - Interventi per l'interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l'estero (1368), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore ORSINI, il quale fa presente che il disegno di legge in esame è volto a sostenere, con un modesto contributo annuo, l'attività del Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche (SEPS), organismo di cui fanno parte prestigiose università italiane e straniere, nonché l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e l'Istituto italiano per gli studi filosofici. Tale Segretariato, che ha ottenuto nello scorso marzo il riconoscimento del Consiglio d'Europa quale organizzazione non governativa dotata di statuto consultivo, svolge una pregevole attività per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche, agevolando la traduzione di libri scientifici italiani in altre lingue e la successiva pubblicazione, come pure la traduzione in italiano e la pubblicazione di importanti opere straniere.

Ricordato che la Commissione affari esteri della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il progetto di legge, in sede legislativa, il relatore invita la Commissione ad esprimere un voto favorevole.

Il presidente FANFANI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MIGONE, dopo aver rilevato che i competenti uffici del Senato non hanno trasmesso ai senatori la documentazione che era stata predisposta sul disegno di legge in esame, osserva nel merito che il testo in esame comporta un onere a carico del bilancio dello Stato per

una attività svolta da un organismo a carattere privato. Ravvisa in ciò una singolare contraddizione: se lo Stato ritiene essenziale tale attività, dovrebbe provvedervi con i propri uffici e con le proprie risorse; se invece reputa opportuno lasciarla alla libera iniziativa di organismi privati, non vi è ragione alcuna per cui il relativo onere debba ricadere in tutto o in parte sulla finanza pubblica.

È questa una obiezione di principio, che prescinde da un giudizio di valore sull'attività svolta dal SEPS e che è assolutamente coerente con le posizioni assunte anche in altre occasioni dal Gruppo del PDS.

Il senatore GUALTIERI si dichiara favorevole alla concessione di un contributo di modesta entità, che tuttavia può essere assai importante per un organismo che promuove la traduzione e la pubblicazione di testi assai utili per il mondo accademico e per gli studiosi in genere. Tra l'altro, va rilevato che tra i soci del SEPS vi sono numerose università e altre istituzioni culturali di indiscusso prestigio internazionale.

Il senatore STAGLIENO si dichiara contrario al disegno di legge per le stesse argomentazioni già svolte dal senatore Migone.

Il senatore BERNASSOLA si pronunzia a favore del disegno di legge, che, finanziando l'attività del SEPS, può contribuire a colmare una lacuna più volte lamentata nelle relazioni editoriali e culturali con i paesi dell'Europa centro-orientale.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ORSINI ribadisce il suo orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge, rilevando che il contributo dello Stato al SEPS ne coprirebbe solo in parte le spese. Tale intervento è perfettamente coerente con la concezione, oggi prevalente, di uno Stato che non gestisce direttamente le attività, ma sostiene le iniziative meritevoli di appoggio.

Il sottosegretario AZZARÀ conferma l'orientamento favorevole già espresso dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, osservando tra l'altro che il contributo grava sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, che ha rilevanti compiti istituzionali in campo editoriale e culturale.

Il presidente FANFANI avverte che si passerà all'esame degli articoli.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i due articoli del disegno di legge.

Il senatore MIGONE, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce che il Gruppo del PDS è contrario al disegno di legge in esame per rilevanti ragioni di principio ed anche perchè ritiene assolutamente inopportuno, nell'attuale situazione della finanza pubblica, concedere contributi non sufficientemente motivati.

Dichiara infine che si riserva di sensibilizzare l'opinione pubblica su tale questione, che ha per i senatori del PDS un significato politico non trascurabile, e chiede che dal resoconto della seduta risulti il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

A quest'ultima richiesta aderisce il presidente FANFANI.

Il senatore Arduino AGNELLI dichiara che il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge per gli argomenti espressi dal relatore e dal Sottosegretario.

Rileva peraltro che la lodevole attività del SEPS dovrebbe essere inquadrata in un'organica politica degli interscambi culturali, che richiede un orientamento generale e la predisposizione di mezzi adeguati.

Il senatore STAGLIENO ribadisce il voto contrario del Gruppo della Lega Nord, osservando che la pubblicazione dei testi scientifici dovrebbe essere oggetto di una riflessione critica, poichè attualmente si verifica che opere valide non trovano editore, mentre lavori assai discutibili sono pubblicati per ragioni di amicizia o di vicinanza ideologica.

Il presidente FANFANI pone ai voti nel suo complesso il disegno di legge, che risulta approvato con 10 voti favorevoli e 6 contrari.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (745)
(Esame)

Il relatore, senatore Arduino AGNELLI, illustra congiuntamente il disegno di legge in esame e i disegni di legge nn. 825 e 842, posti all'ordine del giorno della seduta in corso, i quali riguardano analoghi accordi di coproduzione cinematografica con l'Algeria e la Svizzera.

Scopo dei tre Accordi è di contribuire all'espansione dell'industria cinematografica e televisiva, attraverso le coproduzioni ed anche mediante l'interscambio e la distribuzione reciproca di film tra i paesi firmatari. In particolare, i due Accordi con la Tunisia e l'Algeria possono servire a sviluppare l'industria cinematografica dei due paesi nordafricani e, inoltre, consentiranno alle produzioni italiane di utilizzare scenari assai suggestivi per le riprese in esterno.

I tre Accordi prevedono l'istituzione di Commissioni miste, composte da funzionari pubblici e da esperti del settore cinematografico, che hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle loro clausole. Si rileva una differenza tra le diarie per le trasferte nei tre paesi di tali funzionari, dovuta probabilmente alle differenze del costo della vita.

In conclusione, il relatore sottolinea che l'Accordo con la Tunisia è stato firmato circa cinque anni fa e viene sottoposto con inspiegabile ritardo all'approvazione del Parlamento. Auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge.

I senatori STAGLIENO, MIGONE e ORSINI si dichiarano favorevoli al disegno di legge.

Il senatore ANDREOTTI si associa al generale orientamento favorevole, rilevando che gli Accordi con la Tunisia e l'Algeria rappresentano un'opportunità per agevolare gli scambi tra culture diverse.

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989 (825)

(Esame)

Il relatore Arduino AGNELLI si rimette alle considerazioni già svolte sul precedente disegno di legge.

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (842)

(Esame)

Il relatore Arduino AGNELLI si rimette alle considerazioni già svolte sul disegno di legge n. 745, che precede.

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988 (881)

(Esame)

Il relatore, senatore ORSINI, illustra il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, che è aperto alla firma di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa e, finora, è stato firmato da Finlandia, Paesi Bassi e Svezia - che lo hanno anche ratificato - nonché da Austria, Belgio,

Cecoslovacchia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Spagna e Italia.

Il Protocollo consta di cinque parti, la prima delle quali reca i principi e gli obiettivi, che completano quelli indicati circa trent'anni fa nella Carta sociale. La parte II indica precise disposizioni normative alle quali gli Stati debbono impegnarsi per dar concretezza alla parità di trattamento tra uomini e donne, al diritto alla consultazione dei lavoratori in seno all'impresa, al diritto di partecipazione alle decisioni sulle condizioni di lavoro, al diritto degli anziani ad una protezione sociale.

Le rimanenti tre parti specificano l'estensione degli obblighi che ogni Stato assume, il controllo circa il rispetto di tali obblighi e norme di carattere procedurale. Nell'allegato al Protocollo è poi specificato il campo di applicazione personale, che comprende i cittadini dei paesi Parti al Protocollo, nonché i rifugiati e gli apolidi.

Il relatore chiede al Governo chiarimenti in ordine alla lettera b) dell'articolo 5 della parte III, in base alla quale ciascuna delle Parti si impegna a considerarsi vincolata da uno o più articoli della parte II del Protocollo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara favorevole alla ratifica del Protocollo e - rilevato che esso è stato fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988 - ribadisce l'esigenza, già più volte sottolineata, di accelerare la presentazione al Parlamento di tutti gli accordi in attesa di ratifica.

Il senatore MIGONE si associa alle considerazioni del senatore ANDREOTTI.

Il senatore VINCI, nell'esprimersi a favore del disegno di legge, osserva che il Parlamento vota all'unanimità numerosi trattati intesi a tutelare i lavoratori, che poi trovano scarsa applicazione. Più che bei discorsi, dunque, occorrerebbero comportamenti politici coerenti.

Il senatore STAGLIENO dichiara che il Gruppo della Lega Nord è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario AZZARÀ ritiene che la disposizione indicata dal senatore Orsini debba essere interpretata nel senso di un rinvio agli obblighi indicati nella parte II. Per quanto riguarda il ritardo nella presentazione al Parlamento delle ratifiche, ribadisce l'impegno - già assunto nelle precedenti sedute - di ricercare con la Presidenza del Consiglio procedure accelerate in ordine al concerto con gli altri Ministeri.

Il relatore ORSINI invita la Commissione a pronunciarsi a favore del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B (1004)

(Esame)

Il relatore, senatore ORSINI, premette che con il disegno di legge in esame ci si limita a ratificare i capitoli A e B della Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, poichè l'applicazione del capitolo C richiede una revisione costituzionale, prevedendo la concessione agli stranieri residenti dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali.

Il capitolo A riguarda la libertà di espressione, di riunione e di associazione - ivi compresa la possibilità di costituire organizzazioni sindacali - ed equipara gli stranieri residenti ai cittadini. Il capitolo B prevede la possibilità di creare organi consultivi, a livello locale, che comprendano un numero rilevante di residenti stranieri.

Dopo aver sottolineato che la Convenzione in esame è aperta alla firma di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa, il relatore precisa che risulta attualmente firmata dalla Svezia, che l'ha anche ratificata, dalla Danimarca, dal Regno Unito e dall'Italia.

Il presidente FANFANI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SERENA dichiara che il Gruppo della Lega Nord, pur condividendo i valori che sono alla base della Convenzione, è contrario a disposizioni che mettono sullo stesso piano i cittadini dei paesi comunitari e i cittadini di altri stati. In particolare ritiene un errore la concessione dell'elettorato attivo e passivo agli stranieri extracomunitari, nonchè la loro partecipazione a organi consultivi e ai referendum locali. Pertanto la sua parte politica voterà contro il disegno di legge in esame.

Il senatore BENVENUTI preannunzia il voto favorevole del Gruppo del PDS, che considera la ratifica dei capitoli A e B un importante passo avanti verso l'integrazione degli stranieri nella vita pubblica. Occorrerà poi modificare con sollecitudine la Costituzione, in modo che l'Italia possa aderire al più presto anche al capitolo C della Convenzione di Strasburgo, riguardante l'elettorato attivo e passivo degli stranieri residenti legalmente nel paese da almeno cinque anni.

Il senatore DE MATTEO, pur lamentando l'impossibilità di aderire immediatamente al capitolo C della Convenzione, sottolinea il significato politico che acquista l'approvazione del disegno di legge in esame, in un momento in cui alcuni grandi stati membri della Comunità europea adottano politiche di chiusura verso gli stranieri. Per ciò che concerne il problema della cittadinanza, ritiene che la legislazione italiana debba distaccarsi definitivamente dallo *jus sanguinis* e orientarsi verso il

riconoscimento del diritto di cittadinanza a chi lavora stabilmente nel paese.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ORSINI ribadisce il suo orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario AZZARÀ sottolinea il significato politico che il Governo attribuisce al disegno di legge in esame e dichiara che sottoporrà ai competenti Ministri la sollecitazione, da più parte espressa, in ordine alla modifica delle norme costituzionali che vincolano l'elettorato passivo allo *status* di cittadino.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Roma il 12 settembre 1991 (1985)
(Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario AZZARÀ chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge, per consentire al Ministero di approfondire i problemi sollevati dal parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, con particolare riguardo agli articoli 3 e 5 dell'Accordo.

Il relatore BERNASSOLA non si oppone a un breve rinvio ed auspica che la Commissione possa esaminare il disegno di legge nella prossima seduta.

La Commissione concorda.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R 029 0 00, C 03^a, 0001^o)

Il presidente FANFANI comunica che, essendo stati esaminati tutti i punti dell'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, giovedì 29 luglio, non avrà più luogo.

Avverte che è convocato per domani, alle ore 15, l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che discuterà il programma di lavoro della Commissione dopo le ferie estive.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MERCOLÈDÌ 28 LUGLIO 1993

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 9,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00441**

Rispondendo all'interrogazione in oggetto, il sottosegretario GIAGU DEMARTINI precisa che l'Amministrazione della Difesa ha adottato, in data 27 febbraio 1991, un provvedimento con il quale è stato disposto che un certo numero di posti venisse conferito senza concorso agli ex volontari congedati senza demerito da non più di tre anni - ai sensi dell'articolo 29 della legge 31 maggio 1975, n.191, modificato dall'articolo 18 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Recentemente però la sezione di controllo della Corte dei conti ha deliberato la ricusazione del visto e, quindi, della registrazione del provvedimento suddetto.

L'Amministrazione della Difesa sta procedendo ad un riesame della situazione alla luce di nuovi elementi di valutazione emersi a seguito della mancata registrazione da parte della Corte dei conti del relativo bando di conferimento dei posti.

Egli fa inoltre presente che i beneficiari della legge 31 maggio 1975, n. 191 ammontano attualmente a 203 unità e che, al fine di assicurare la corretta applicazione della legge, si è scrupolosamente seguito l'ordine rigido di graduatoria in base alla data di presentazione della domanda.

Chiarisce poi che negli ultimi cinque anni sono stati assunti esclusivamente i vincitori del bando di conferimento di diciassette posti di assistente tecnico del Genio militare e del bando di conferimento di dieci posti di operatore perforatore tecnico e coadiutore meccanografico.

Tra i partecipanti, utilmente collocati nella graduatoria degli ex volontari aspiranti all'impiego civile, sono stati selezionati solo coloro che sono risultati idonei a seguito di una prova tecnica, volta ad accertare l'attitudine professionale richiesta per la qualifica considerata.

Il senatore LORETO, firmatario dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, pur prendendo atto delle iniziative assunte dall'Amministrazione e sulle quali ha pesato l'intervento della Corte dei conti. Le motivazioni addotte dall'Organo di controllo nel ricusare il visto e, quindi, la registrazione del bando di conferimento dei posti non appaiono giustificate di fronte alle diverse assunzioni operate anche dopo il 1991.

Dalla risposta del Governo emerge poi un elemento contraddittorio circa i criteri di assunzione adottati nel reclutare le unità di personale nelle diverse qualifiche. Per quanto riguarda il terzo punto della sua interrogazione, la risposta del Governo appare evasiva e auspica che per il futuro si tenga conto anche delle regioni meridionali quali sedi di destinazione dei neo-assunti.

Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00444

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI risponde, anche a nome del Ministro della pubblica istruzione, all'interrogazione in titolo.

Il servizio militare obbligatorio si basa su elementi qualitativi ed attitudinali confrontabili con quelli degli altri arruolati solo momento della disponibilità degli interessati; ciò impedisce alla Difesa di organizzare la chiamata alle armi elaborando una «programmazione previsionale» basata sul valore percentuale dei diplomati che non si iscrivono all'università.

Tale disponibilità non sussiste per quei giovani che, a domanda, sono collocati in posizione di ritardo del servizio di leva per motivi di studio, beneficio che, per legge, scade il 31 dicembre.

Gli studenti di scuola media superiore, già ammessi al suddetto ritardo, che non intendano proseguire in tale beneficio possono, all'atto del conseguimento del diploma, presentare domanda di rinuncia. In tal modo gli stessi vedranno ridursi i tempi di attesa per l'inizio della prestazione del servizio di leva, ottenendo presumibilmente di essere avviati alle armi nei primi mesi dell'anno successivo alla scadenza del ritardo.

In conclusione, il Sottosegretario afferma che l'Amministrazione della Difesa, al fine di favorire la conoscenza da parte dei giovani della suddetta possibilità, si riserva di intraprendere le iniziative necessarie per diffondere apposita informativa presso gli istituti di istruzione media superiore.

Replica il senatore GUERZONI, primo firmatario dell'interrogazione, il quale si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Egli fa innanzitutto rilevare che il problema da lui sollevato non è avvertito nella sua effettiva portata la quale è particolarmente rilevante in quanto i giovani interessati devono attendere a volte fino a 18 mesi prima di poter svolgere il loro servizio di leva dopo la rinuncia al rinvio, con pregiudizio notevole per il ritardo con cui si verifica poi il loro inserimento nel mondo del lavoro e con problemi anche di natura psicologica connessi al lungo e frustrante periodo di attesa. In secondo luogo, osserva l'interrogante, non sembra

esatto parlare di impossibilità tecnica riferita ad un sollecito inserimento dei giovani negli scaglioni di leva: le loro caratteristiche psico-fisiche infatti sono vagliate al momento della visita e l'Amministrazione è già in possesso di tutti i dati attitudinali. Conseguentemente, potrebbe pianificare senza ritardi la collocazione dei militari negli scaglioni di chiamata nel giro di pochi mesi, sei al massimo. Occorre, conclude l'oratore, che il Dicastero responsabile intervenga affinché l'aspirazione legittima ad una riduzione dei tempi di attesa venga soddisfatta, si realizzi in applicazione, del resto, della normativa vigente.

Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00559

Il SOTTOSEGRETARIO, nel fornire risposta all'interrogazione in oggetto, rileva che, in merito alla richiesta di applicazione integrale dell'indirizzo fornito al Governo dalla Camera dei Deputati nella seduta del 12 novembre 1992, mediante approvazione dell'ordine del giorno del deputato Lorenzetti, sin dall'agosto 1991 è stato disposto il rinvio degli atti esecutivi dei recuperi forzosi, in accoglimento della risoluzione 7-00440 in Commissione.

Restano peraltro esclusi dal detto rinvio gli alloggi connessi all'incarico ricoperto per custodi e consegnatari (ASI e ASGC) detenuti da personale in servizio, nonché allo scopo di evitare intenti speculativi, quelli occupati da personale che ne ha perso il titolo al mantenimento, ma beneficia di particolari condizioni abitative (disponibilità di altra abitazione sia in proprietà, sia concessa da Enti pubblici) ovvero di condizioni di reddito particolarmente favorevoli.

Pur proseguendo la dovuta attività amministrativa già adesso non si procede al recupero forzoso del bene dello Stato qualora l'occupante persista nel non restituire spontaneamente il bene stesso alla disponibilità dell'Amministrazione.

L'auspicio degli interroganti trova quindi da tempo attuazione nel quadro del provvedimento cui sopra è cenno, che costituisce quanto ragionevolmente possibile per venire incontro alle istanze sociali.

Per quanto attiene all'accelerazione dell'iter dei disegni di legge in materia, non si può che confermare quanto riferito l'11 marzo 1993 dal Ministro della Difesa alle Commissioni riunite Difesa e Ambiente della Camera, all'esame delle quali è appunto l'iniziativa legislativa richiamata nell'interrogazione.

In quella occasione venne evidenziato che la Difesa condivide, in linea di principio, la possibilità che alloggi di servizio possano essere acquisiti in proprietà o passare dal regime di concessione a quello di locazione, pur non concordando con i criteri con cui tali previsioni trovano applicazione nelle due proposte di legge.

In tale situazione, la Difesa ha messo a punto una proposta di normativa alternativa in cui le prescrizioni del testo unificato delle due proposte suddette, attualmente in discussione, vengono armonizzate con le assicurazioni formulate dal Ministro della Difesa nell'intervento sopracitato.

Per quanto da ultimo si riferisce alla «acquisizione di canoni più giusti», l'Amministrazione della Difesa ha già da tempo predisposto

un provvedimento (che è tuttora in attesa del previsto concerto con i Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici) che tende ad aggiornare i canoni di concessione degli alloggi di servizio, rapportandoli ai principi che sono alla base della normativa sulla locazione di immobili urbani.

Parla in replica il senatore LORETO interrogante, il quale prende atto degli aspetti positivi contenuti nella risposta fornita dal sottosegretario, aspetti che si riferiscono al rinvio degli atti esecutivi dei recuperi forzosi degli immobili anche con riferimento a quegli alloggi di servizio per i quali non esisterebbe più un titolo adeguato di possesso. Non sembra peraltro soddisfacente la soluzione fin qui adottata, nè sembra giustificata l'attivazione delle procedure di recupero forzoso sulla base della semplice considerazione che occorre offrire una copertura della responsabilità dei funzionari incaricati della gestione. Per quanto concerne poi la situazione degli alloggi AST (Alloggio per servizio temporaneo), essa appare notevolmente modificata negli ultimi tempi dato lo smantellamento a cui sono stati avviati alcuni insediamenti militari. Vi sono quindi numerosi alloggi per cui è possibile la dismissione e lo smobilizzo e che quindi potrebbero essere incamerati dall'Amministrazione, creando così notevoli risorse immobiliari suscettibili di reimpiego dove ciò appaia più necessario. Per quanto concerne la nuova iniziativa normativa, che va ad aggiungersi ai disegni di legge attualmente all'esame delle Commissioni difesa ed ambiente della Camera, e che concerne una nuova possibile destinazione degli alloggi di servizio, l'oratore ritiene che tale iniziativa giunge con criticabile ritardo. Parimenti in ritardo si presenta l'operazione di aggiornamento dei canoni, operazione che se condotta avanti speditamente potrebbe fruttare cifre notevoli come conseguenza dell'applicazione di canoni equi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'oneri per l'esecuzione dei servizi confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento»

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 b 00, C 04^a, 0007^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il senatore CAPPUZZO relatore annuncia di avere approfondito l'esame dello schema di decreto e di avere anche superato le perplessità, in precedenza enunciate, concernenti i temi della revisione dei prezzi, dell'adeguamento alle direttive CEE e dei subappalti. Nel corso degli incontri da lui avuti con i responsabili del Dicastero della difesa, egli non ha mancato di suggerire la necessità che i decreti, nella loro stesura finale, prevedano in modo esauriente un sistema di adeguamento alle predette direttive CEE e tengano altresì conto delle statuizioni vigenti nel settore dell'antimafia.

Il senatore LORETO chiede che il seguito del dibattito sullo schema di decreto ministeriale venga rinviato alla seduta di domani, nel corso della quale egli si riserva di formulare osservazioni ai chiarimenti forniti dai competenti funzionari del Ministero della difesa da lui ascoltati in sede informale insieme al senatore Cappuzzo.

La COMMISSIONE conviene sulla richiesta e il seguito del dibattito viene rinviato alla seduta di giovedì 29 luglio.

Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'onori interessanti i servizi di commissariato»

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436: Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 b 00, C 04^a, 0008^o)

I senatori CAPPUZZO e LORETO formulano considerazioni analoghe a quelle concernenti lo schema di decreto ministeriale precedente. Anche per il secondo schema di decreto la Commissione decide per il rinvio alla seduta del 29 luglio.

IN SEDE REFERENTE

CALVI ed altri - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (545)

CAPPUZZO - Istituzione dell'«Ordine del Tricolore» (878)

e della petizione n. 16 attinente ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

La PRESIDENTE avverte che il relatore, senatore CAPPUZZO, ha testè depositato tre emendamenti riferiti al disegno di legge n. 878 nel presupposto che questo disegno di legge venga assunto come testo base nel prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che gli emendamenti presentati, implicanti spese, verranno, come da circolare del Presidente del Senato del 16 aprile 1991, trasmessi alla Commissione Bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

EMENDAMENTI

CAPPUZZO - Istituzione dell'Ordine del Tricolore (878)

Art. 2.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«2-bis. La domanda, in carta semplice, diretta al Consiglio dell'Ordine, va presentata al Distretto Militare di appartenenza (o ai corrispondenti uffici delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato) che, verificato il possesso delle condizioni previste, la inoltra al Consiglio dell'Ordine per il conferimento dell'onorificenza di cui all'articolo 1 oppure la restituisce agli interessati motivando la reiezione.

2-ter. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere il conferimento dell'onorificenza sono esenti da tassa di bollo e da qualsiasi altro diritto».

2.1

CAPPUZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'Ordine comprende l'unica classe di "Cavaliere".
2. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche stabilite con decreto del Ministro della Difesa».

2.0.1

CAPPUZZO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, in servizio o in congedo, che lo presiede, e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e

reduci, dal presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da due rappresentanti del comitato di coordinamento fra le Associazioni d'arma, di cui uno con funzioni di Segretario dell'Ordine.

3. Il Presidente ed i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa.

3.0.1

CAPPUZZO

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

112^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni.**La seduta inizia alle ore 16,05.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339)**

(Esame e rinvio)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340)

(Esame e rinvio)

Il senatore CROCETTA fa preliminarmente presente che, mentre non vi sono ostacoli all'*iter* del disegno di legge in materia di assestamento, problemi vi possono essere per quanto concerne quello relativo al rendiconto, dal momento che l'esame di tale disegno di legge presuppone la disponibilità da parte della Commissione di tutta la documentazione necessaria.

Il presidente ABIS osserva che appare ben difficile acquisire in tempi brevi il numero di copie corrispondente ai senatori della Commissione per tutti i volumi del rendiconto, notoriamente di mole considerevole. Sarebbe pertanto preferibile che i senatori interessati a singole parti potessero consultare le poche copie al momento disponibili. Rimane comunque come punto fermo che il rendiconto non può non essere analizzato insieme all'assestamento, per il noto vincolo di carattere contabile riferito all'accertamento dei residui definitivi. A suo avviso, quindi, si può iniziare l'esame con le relazioni.

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 1339 il senatore PICANO.

Il disegno di legge di assestamento, può esprimere innovazioni normative esattamente equivalenti a quelle proprie della legge di

bilancio: si tratta quindi di un atto che incontra limiti contenutistici ben precisi.

La relazione governativa sottolinea come l'esperienza di questi anni mal si concilierebbe con le esigenze di controllo degli andamenti di finanza pubblica, esigenza che richiede strumenti flessibili in grado di rispondere rapidamente all'andamento delle grandezze finanziarie e dei fenomeni dell'economia reale.

È noto che la soluzione costituzionale che impone contenuti limitati per la legge di bilancio (e quindi per l'assestamento) costituisce un profilo specifico del nostro ordinamento: probabilmente tutto il processo di riforma delle istituzioni di bilancio che si è aperto prima con la legge n. 468 del 1978 e poi con la legge n. 362 del 1988 può essere letto come un tentativo di superare queste limitazioni istituzionali; in questa prospettiva probabilmente occorrerà riconsiderare con grande attenzione il problema dei limiti e dei contenuti sia dell'assestamento che, a maggior ragione, della stessa legge di approvazione del bilancio.

Comunque nella situazione attuale se Governo e Parlamento vogliono ricondurre il fabbisogno del settore statale all'interno dei saldi programmati è necessario utilizzare altri strumenti legislativi (eventualmente a carattere d'urgenza), così come è avvenuto di recente con il decreto legge n. 155, in materia di finanza pubblica.

Infatti, con la relazione di cassa del 26 marzo il Governo avvertiva le Camere che l'andamento del gettito tributario dava segni di flessione, in larga misura collegabili agli andamenti più generali dell'economia; contestualmente il contenimento delle spese appariva meno incisivo rispetto alle previsioni associate alla manovra di fine 1993: tutto ciò rendeva necessario intervenire, per la parte non collegata agli andamenti macroeconomici, per riportare gli obiettivi del fabbisogno all'interno dei limiti concordati con la Comunità europea all'atto della ben nota stipulazione del prestito in ECU.

Va subito sottolineato che gli effetti del decreto legge n. 155, prontamente convertito dalla Camere con modifiche del tutto marginali che non ne hanno messo in discussione l'impatto di correzione sul fabbisogno (come è emerso nelle verifiche fatte in sede parlamentare) è stato interamente recepito in via amministrativa nei conti del bilancio di previsione: pertanto gli effetti di tale manovra d'urgenza si rinvergono integralmente tra le variazioni amministrative, di maggiore entrate e di minore spesa, che in via conoscitiva vengono presentate alle Camere con il disegno di legge in esame ma che non richiedono una esplicita deliberazione parlamentare.

Al contrario, gli effetti associabili al decreto legge n. 131 del 1993, in materia di armonizzazione comunitaria di alcune aliquote delle imposte indirette, dovranno essere immessi in bilancio previa sanzione parlamentare da concedere con il presente disegno di legge.

La scelta di immettere in via amministrativa solo gli effetti di alcuni decreti di urgenza costituisce certamente un campo nel quale, anche negli anni passati, si è esercitata la discrezionalità del Governo sulla base di criteri di equilibrio di bilancio.

Sul punto tuttavia sarebbe opportuno che, nel caso specifico, vi fossero da parte del Governo maggiori chiarimenti sulle ragioni che

hanno indotto a riconoscere un diverso trattamento ai due decreti-legge n. 131 e 155 dell'anno scorso, dal punto di vista del loro recepimento in bilancio. Più in generale sarebbe opportuno che tali criteri fossero sempre e chiaramente esplicitati anche nella relazione che accompagna il disegno di legge di assestamento.

In particolare, per quanto riguarda il decreto legge n. 131, forse è opportuno chiedere al Governo chiarimenti in ordine agli effetti di entrata collegabili all'ultima versione adottata dal Governo in occasione della reiterazione del 30 giugno 1993 (decreto legge n. 213): infatti se tale decreto reiterato non ripropone tutte le disposizioni inizialmente inserite nel provvedimento, potrebbe aversi come conseguenza che le variazioni proposte attualmente con il testo in esame risultino, in qualche misura, non allineate con tale ultima versione del decreto. Sul punto è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti ed assicurazioni.

In via più generale si può osservare che, come degli anni passati, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui denotano un enorme scostamento con le valutazioni sui residui presunti operate a settembre del 1992; in altri termini, i residui definitivi sono naturalmente in perfetta consonanza con le risultanze esposte nel rendiconto dell'esercizio 1992, quale parificato dalla Corte dei conti; tuttavia si evidenzia ancora una volta come lo scostamento tra residui presunti per il 1992 (al momento di impostare il bilancio 1993), pari a circa 69.900 miliardi e residui accertati alla fine del 1992, pari a circa 123.850 miliardi, evidenziano uno scostamento dell'ordine di 53.940 miliardi, particolarmente elevato.

Ciò dipende in larga misura sia da un processo di maggior formazione di residui nel 1992, sia anche dalla stessa tecnica con la quale i residui presunti vengono stimati, sottraendo dalla massa spendibile dell'anno di gestione i pagamenti autorizzati; in altri termini, quando a settembre si stimano i residui presunti che l'anno in gestione trasferirà alle previsioni dell'anno successivo si assume come base di riferimento la competenza dell'anno in gestione più i residui accertati dell'anno precedente meno le autorizzazioni di cassa, senza considerare le economie. Ciò produce una sistematica sottostima dei residui presunti, indotta a sua volta da una sistematica sovrastima dei pagamenti, al momento in cui si imposta il nuovo bilancio.

L'assestamento al nostro esame presenta anche tutte le variazioni già introdotte in via amministrativa tra gennaio e maggio 1993. Al riguardo, è opportuno subito sottolineare come il Governo abbia opportunamente previsto uno stanziamento di 772 miliardi per lo svolgimento delle elezioni politiche. Questo capitolo, se i tempi tecnici non consentiranno di votare entro l'anno, potrà tranquillamente essere devoluto a diminuzione del disavanzo.

Più in generale si può osservare che mentre il quadro delle variazioni immesse con atto amministrativo, ivi inclusi gli effetti della manovra garantiscono un miglioramento sia del saldo netto da finanziare che del ricorso al mercato (pari a 2.993 miliardi), le variazioni da approvare in via legislativa con il presente assestamento portano invece ad un peggioramento di 8.039 miliardi del saldo netto da finanziare.

Ciò fondamentalmente dipende dal fatto che con le variazioni sottoposte alla nostra approvazione si registra una sostanziale flessione delle entrate tributarie, soprattutto nel comparto dell'IVA (meno 6.083 miliardi) e nel comparto dell'IRPEG meno 1.653 miliardi), nonché infine nel comparto dell'imposta sugli oli minerali (meno 3.458 miliardi); si tratta semplicemente degli effetti connessi all'evoluzione tendenziale del gettito, effetti che nei primi sei mesi dell'anno, hanno fortemente risentito della caduta della domanda e del rallentamento nella crescita del PIL; si tratta in sostanza della parte del peggioramento del fabbisogno che, anche secondo le intese intervenute con la Comunità Europea, non può essere addebitata a responsabilità politico - legislative, da correggere con provvedimenti di urgenza.

In sostanza, quindi, se si sommano le variazioni per atto amministrativo e quelle proposte con l'assestamento, si registra un peggioramento del saldo netto da finanziare di competenza di circa 5.000 miliardi, effetto in larga parte dovuto ad una flessione delle entrate tributarie da collegare agli andamenti non positivi dell'economia, flessione solo in parte compensata dagli interventi organizzati nel decreto legge n. 155; per quanto riguarda poi l'incremento delle spese di competenza, esso è in larga misura, circa 4.500 miliardi, dovuto all'effetto del meccanismo degli slittamenti di copertura tra il 1992 e il 1993.

Al riguardo, va osservato che anche negli anni passati, come si evince dalla tavola contenuta nella relazione illustrativa al provvedimento sull'assestamento, a metà anno, proprio per le caratteristiche del provvedimento che si sta esaminando, si sono registrati importanti sfondamenti nel saldo netto da finanziare: nel 1992 ad esempio il peggioramento del saldo netto è stato, con l'assestamento, di circa 12.000 miliardi.

Tuttavia questi scostamenti che si registrano a metà anno risultano poi sempre recuperati in sede di rendiconto, quando si fa riferimento alle effettive operazioni gestionali di bilancio: ciò conferma come tutto il meccanismo di valutazione dei residui presunti e delle autorizzazioni di cassa contenga in sé elementi che ripetono meccanicamente a metà anno un processo di massiccia emersione di residui e, quindi, di aggiustamenti contestuali sulla cassa, che poi risultano del tutto esuberanti in sede di rendiconto.

Per quanto riguarda il problema delle entrate derivanti dal titolo IV (indebitamento), va osservato che quest'anno la proposta sottoposta dal governo al parlamento, di incremento appunto del titolo IV, si limita a recepire tutti gli effetti delle variazioni da approvare legislativamente, ma non tiene invece conto, ai fini del pareggio contabile, delle variazioni già inserite in via amministrativa.

Si tratta di una impostazione diversa da quella adottata negli anni passati, dove le variazioni al titolo IV (accensione di prestiti), erano sottoposte alla sanzione parlamentare, per un valore idoneo a compensare sia le variazioni amministrative che quelle proposte nello stesso assestamento.

Sul punto appare opportuno che si assuma un indirizzo coerente e costante: probabilmente se si consolida l'indirizzo adottato nel 1992 e se il Governo ritiene di aderire a questa impostazione, occorrerebbe

conseguenzialmente incrementare le previsioni relative al titolo IV di entrata (accensione di prestiti): ciò evidentemente per una pura questione di tecnica contabile.

Va infine segnalato altresì che, in linea con i poteri che la legge attribuisce al bilancio, anche quest'anno vi è una revisione dell'importo massimo di emissione di nuovi titoli pubblici che appare coerente con gli andamenti del fabbisogno e con la struttura della sua copertura.

Il provvedimento riflette bene un punto particolarmente delicato negli andamenti della nostra finanza pubblica, soprattutto per quanto riguarda il contesto che si è realizzato nella prima parte dell'anno. La discussione potrà consentire di puntualizzare meglio la situazione gestionale, fermo restando tuttavia che proprio per le ragioni contabili connesse alla funzione tipica di questo istituto è opportuno che il testo venga approvato in via definitiva, tra i due rami del Parlamento, non oltre la fine del mese di settembre, in modo da offrire alle amministrazioni quel quadro di certezze finanziarie al cui interno esse devono collocare la propria azione; certezze particolarmente necessarie proprio nel momento in cui tutti i margini di operatività delle stesse amministrazioni tendono gradualmente a restringersi, così come emerge in modo molto netto anche dagli andamenti tendenziali 1993-1996 presentati nel Documento di programmazione 1994-1996, contestualmente al nostro esame in questa fase dei lavori parlamentari.

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge 1340 il senatore PUTIGNANO.

Egli fa presente che conviene svolgere in primo luogo alcune considerazioni sugli andamenti che si sono delineati nel corso della gestione delle previsioni definitivamente approvate dal Parlamento.

Per quanto riguarda il lato delle entrate, va segnalato un andamento accrescitivo degli accertamenti in tutti i comparti delle entrate finali, fatta eccezione per quello relativo all'alienazione e all'ammortamento di beni patrimoniali.

In particolare, le imposte sul patrimonio e sul reddito presentano accertamenti pari a 247.245 miliardi con un incremento di 5.150 miliardi rispetto alle previsioni definitive ed un incremento di circa il 20 per cento rispetto agli accertamenti del precedente esercizio; le tasse e le imposte sugli affari manifestano un incremento di 427 miliardi rispetto alle previsioni definitive con accertamenti complessivi pari a 117.477 miliardi: l'incremento è di circa il 4 per cento rispetto all'esercizio 1991.

Le imposte sulla produzione e sui consumi denotano invece una diminuzione di circa 1.780 miliardi rispetto alle previsioni definitive, attestandosi nella cifra di 46.999 miliardi di accertamento: rispetto all'esercizio 1991 si segnala comunque un incremento del 4,5 per cento.

In aumento rispetto alle previsioni definitive anche le entrate extra-tributarie.

Questi elementi confermano come il profilo accertativo delle entrate nel corso del 1992 denoti un andamento del tutto in linea con gli incrementi intervenuti sulla pressione fiscale dello Stato, quali segnalati in tutti i documenti di analisi economica e di programmazione.

Pertanto l'elemento che emerge immediatamente sul lato delle entrate è costituito dalle lentezze e difficoltà che tutt'ora caratterizzano il processo di dismissione e alienazione di alcuni elementi del compendio patrimoniale dello Stato.

Si è infatti passati, per quanto riguarda il Titolo III dell'entrata (alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali), da una previsione iniziale di accertamenti di competenza pari a 15.676 miliardi ad una previsione definitiva pari a 8.416 miliardi: pertanto, già dal punto di vista degli accertamenti prevedibili, in corso d'anno il bilancio registra una diminuzione di bel 7.260 miliardi che fotografa in modo preciso la caduta del ruolo di correzione che si può assegnare a questi cespiti, ai fini del piano di rientro della finanza pubblica, nel 1992; ma in realtà gli accertamenti effettivi sono stati pari a 1.656 miliardi: pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, si ha una minore entrata dell'ordine di 14.000 miliardi.

Queste risultanze contabili confermano in pieno la correttezza dell'impostazione adottata nell'art. 1 della legge finanziaria del 1993: come è noto, sono state escluse dalle previsioni in entrata le operazioni di dismissione del patrimonio pubblico, anche ai fini del calcolo del limite del saldo netto da finanziare: tali entrate vengono accertate a mano a mano che effettivamente si procederà in tal senso con operazioni di bilancio e, contestualmente, si ridurranno i saldi differenziali; è opportuno che tale impostazione, visto l'andamento delle cose nel corso dell'esercizio 1993, sia mantenuto anche per la legge finanziaria per il 1994.

Per quanto attiene il lato delle spese si registrano, rispetto alle previsioni definitive pari a 764.000 miliardi in conto competenza impegni per 738.000 miliardi e pagamenti per 659.000 miliardi, cui vanno aggiunti 59.000 miliardi effettuati in conto residui, per un totale di 718.000 miliardi.

I pagamenti correnti rappresentano il 75 per cento di quelli complessivi, e la quota residua di ripartisce tra quelli in conto capitale per circa il 9 per cento ed il rimborso dei prestiti (15 per cento). Da notare che, rispetto ad economie in conto residui e competenza pari a 34.000 miliardi formatisi rispetto alla globalità delle spese finali, ben 8.000 miliardi (il 23 per cento) si riferiscono alle spese in conto capitale.

Anche per il conto dei residui è possibile effettuare analoghe considerazioni. Dei 79.000 miliardi di residui passivi formatisi nel corso del 1992 ben 27.000 (il 34 per cento) scaturiscono dalla spesa in conto capitale, a cui vanno aggiunti 31.000 miliardi dei residui provenienti dagli anni precedenti, pari a 44.000 miliardi (una quota quindi pari al 70 per cento).

Parte notevole della formazione dei residui è concentrata nelle spese di trasferimento e, in questo ambito, soprattutto in relazione agli enti territoriali (per circa 15.000 miliardi). A tale proposito si può osservare che, mentre per alcune voci della classificazione economica, quali la costituzione di capitali fissi o l'acquisto di beni e servizi, la formazione dei residui può essere connessa ai tempi necessari per l'esecuzione delle opere o alla discrezionalità dell'amministrazione nell'adeguamento delle dotazioni nel corso dei trasferimenti, ed in

particolare verso enti territoriali, la formazione di ingenti nuovi residui è legata soprattutto a regolazioni contabili, in particolare con alcune regioni autonome, o a difficoltà di realizzazione, da parte degli enti, degli interventi finanziati dal bilancio dello Stato.

È opportuno ricordare che, in relazione alla struttura del rendiconto per il 1991, in sede di parificazione, la Corte dei conti ebbe modo di mettere in rilievo che il valore del saldo netto da finanziare deliberato con l'articolo 1 della legge finanziaria del 1991 risultava, a consuntivo, dal punto di vista delle operazioni gestionali, superato di 962 miliardi.

Come è noto, con riferimento a tale circostanza, la Corte dei conti osservò che «la parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1991, con le prescrizioni e le previsioni della legge di bilancio e connessa alla legge finanziaria, postula il reintegro del saldo netto da finanziare ivi determinato, con provvedimento legislativo di recupero del maggior disavanzo esposto dal consuntivo». È noto che tale sfondamento, a consuntivo, del SNF deliberato con legge finanziaria 1991 derivava in buona sostanza dalla circostanza che pur essendosi l'esercizio 1991 chiuso con impegni di spesa inferiori a quelli autorizzati per circa 7.500 miliardi, erano stati registrati nello stesso esercizio accertamenti di entrata a loro volta inferiori per circa 8.500 miliardi rispetto a quelli inizialmente previsti; da qui il superamento, per circa 1.000 miliardi, del limite fissato con l'art. 1 della legge finanziaria 1992.

Per quanto riguarda l'esercizio 1992, con riferimento ai risultati differenziali esposti nel rendiconto generale emerge che il valore del saldo netto da finanziare contenuto nelle previsioni iniziali (pari a 124.656 miliardi) si assesta, a consuntivo, dal punto di vista della gestione, in 114.869 miliardi, con una differenza in meno di 22.901 miliardi; ciò sta a significare che nel corso della gestione il vincolo è stato largamente rispettato; per quanto riguarda il ricorso al mercato si può osservare come l'iniziale previsione di competenza pari a 244.222 miliardi, abbia dato luogo, nel corso della gestione, ad entrate imputabili a titolo IV (accensione di prestiti), pari a 203.541 miliardi, con un larghissimo margine (meno 30.743 miliardi) rispetto al limite potenziale dell'indebitamento patrimoniale determinato con l'art. 1 della legge finanziaria 1992. Si ricorda infatti che l'art. 1, c. 1 della legge finanziaria determinava il saldo netto da finanziare in 117.427 miliardi, saldo al quale vanno aggiunte, ai fini della gestione di bilancio, lire 7.500 per la regolazione in titoli dei crediti di imposta; complessivamente, pertanto, il saldo netto da finanziare delle previsioni iniziali di bilancio 1992 ammontava a 124.927 miliardi.

Il ricorso al mercato veniva determinato sempre dall'art. 1, comma 1, della legge finanziaria 1992, in 248.527 miliardi.

Si può pertanto osservare come l'esercizio 1992 non presenti, dallo specifico punto di vista evidenziato dalla Corte dei conti in occasione della precedente parifica del rendiconto 1991, anomalie.

Può essere infine di qualche interesse rilevare come anche nel conto consuntivo (conto del bilancio) per il 1992 relativamente all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, la Corte dei conti, in sede di parificazione, ha escluso dalla dichiarazione di

regolarità l'importo di 1.397,8 miliardi iscritto al capitolo 610 dell'entrata della predetta amministrazione delle Poste; si tratta, secondo la Corte, di un'iscrizione in entrata che non trova titolo nè nella legge di bilancio 1992, nè in altri provvedimenti successivi di autorizzazione legislativa.

La questione appare di un certo rilievo e merita un approfondimento specifico, anche dal punto di vista del metodo.

In sostanza, la Corte dei conti fa osservare come a fronte di un disavanzo per l'amministrazione postale previsto ed autorizzato nel limite di 1.667 miliardi, il conto consuntivo del bilancio di questa amministrazione evidenzia un travalicamento di oltre 1.390 miliardi rispetto al limite segnato, travalicamento che viene ad essere sanato con un semplice incremento del capitolo 601 dell'entrata dell'amministrazione delle Poste sul quale viene iscritta l'anticipazione del Tesoro al ripiano del disavanzo, cui corrisponde analogo stanziamento in uscita nello stato di previsione del Ministero del Tesoro (cap.8316). Si riproduce in sostanza la stessa situazione già riscontrata per l'esercizio 1991, il cui consuntivo chiudeva con un maggior disavanzo di 1.866 miliardi rispetto all'importo consentito dalla legge di bilancio e dal successivo assestamento. La Corte osserva che una prima irregolarità si è avuta quando è stato consentito il trasporto a residui di tale posta di 1.866 miliardi, corrispondente al maggior disavanzo dell'esercizio per il 1991; «quel che è seguito ne costituisce l'automatismo del fuori controllo contabile».

Al riguardo, può essere utile ricordare che, a partire dall'anno 1989, l'evoluzione del disavanzo dell'amministrazione postale va ricondotta alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge finanziaria per il 1988 (legge 11.3.1988 n. 67). Tale disposizione fissa un limite ai trasferimenti statali da calcolare attraverso una riduzione del 15 per cento annuo rispetto alla somma iscritta a tale titolo nell'anno precedente, al netto degli oneri impropri per servizi a tariffa agevolata.

Sulla base degli obiettivi legislativamente fissati e delle valutazioni aziendali in ordine all'evoluzione degli oneri impropri, in allegato al Documento di programmazione economico finanziaria per il triennio 1993-1995 veniva presentata una relazione sulla riorganizzazione dei servizi postali che fissava il limite al disavanzo, a partire dal 1992, nelle seguenti misure: 1992: 1.667 miliardi; 1993: 1.357 miliardi; 1994: 907 miliardi; 1995: 522 miliardi; l'obiettivo dell'equilibrio definitivo dovrebbe essere raggiunto nel 1996 o al più tardi nel 1997. A fronte di tali previsioni e obiettivi si segnala che nel 1992 di fronte ad un disavanzo previsto e autorizzato di 1.667 miliardi viene contabilizzato dal consuntivo un trasferimento a pareggio del Tesoro di 3.065 miliardi, con uno sfondamento quindi oltre 1.390 miliardi. Il problema della fonte giuridica che autorizza tale sfondamento viene risolto, nella relazione illustrativa al ddl n. 1340 con il riferimento all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22.11.1985 n. 822, sulla cui base sono stati concessi mutui a pareggio da parte della cassa depositi e prestiti; l'autorizzazione alla concessione di tali mutui viene poi riproposta con l'art. 27 del ddl in esame (copertura maggior disavanzo), norma questa con la quale, a posteriori, si legittima, in sostanza, lo sfondamento dei limiti al disavanzo fissati nella legge di bilancio 1992 e nel relativo assestamento.

Si pone quindi un problema di metodo, sulla tenuta contabile dei vincoli autorizzativi fissati con la legge di bilancio, problema che la Corte segnala nel modo più chiaro escludendo dalla dichiarazione di regolarità una quota dell'art. 610 dell'entrate dell'Amministrazione delle poste; da qui la sanatoria proposta con l'art. 27 del disegno di legge in esame; si pone altresì la questione della ricostruzione dei fattori che impediscono l'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 13 della legge finanziaria per il 1988.

Il senatore SPOSETTI chiede che il Tesoro dia una puntuale risposta alle richieste dei relatori e spieghi il motivo per il quale l'assestamento incrementa la categoria IV e lo stato di previsione della Difesa, nonché il motivo per il quale ciò avviene con una certa regolarità.

Il presidente ABIS fa osservare che probabilmente il bilancio della Difesa viene decurtato in sede previsionale e poi viene rimpinguato a metà esercizio con l'assestamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

92^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

VISCO

indi del Presidente

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore FAVILLA riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che la materia è stata già esaminata dal Senato lo scorso anno nell'ambito di un provvedimento più complesso che riguardava anche l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato. Per quel che riguarda il capitale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, il disegno di legge in esame arreca talune modifiche al decreto-legge n. 333 del 1992, riproponendo sostanzialmente le norme approvate dal Senato nel corso dell'esame di uno dei precedenti decreti-legge. Soffermandosi sull'articolato, il relatore sottolinea che la modifica apportata all'articolo 1 concerne l'obbligatorietà, in luogo della facoltatività voluta dal Governo, della presentazione al Ministro del tesoro, non oltre il 31 dicembre 1994, di una proposta di rettifica dei valori dell'attivo e del passivo da parte dei consigli di amministrazione delle società per azioni; tale proposta deve essere accompagnata da una relazione che attesti che i valori proposti non superano quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 408 del 1990. Sulla base della proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato e ciò vale ai fini dell'esenzione da imposte e tasse delle operazioni di trasformazione. Con riferimento all'articolo 2, il relatore sottolinea, in

primo luogo, che la modifica apportata al comma 3, apparentemente migliorativa, in realtà svantaggia le società derivanti dalle trasformazioni, rispetto alle altre società, in materia di autorizzazione da parte dell'autorità governativa ad emettere obbligazioni in misura consistente. Infatti, mentre le altre società non hanno in tali casi particolari limiti, per le società derivanti da enti pubblici si fissa comunque il limite di una somma non eccedente l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

Il comma 5 viene modificato nel senso di prevedere che, qualora il CIPE decida di autorizzare la trasformazione di un ente pubblico in S.p.a., deve darne previa comunicazione alle Camere con un anticipo di almeno 15 giorni; l'articolo 3 è stato invece soppresso dall'altro ramo del Parlamento. Il relatore, rilevando che la modifica apportata al comma 3 dell'articolo 2, in realtà potrebbe non dar luogo ad una reale discriminazione, conclude proponendo la rapida conversione del decreto-legge, dopo aver acquisito in particolare il parere della 5^a Commissione.

In risposta ad un quesito del senatore Garofalo, il relatore FAVILLA precisa che il trattamento «preferenziale» del personale degli enti pubblici trasformati consisteva nel recepimento dei contratti bancari.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito formula alcune osservazioni con riferimento all'articolo 1, che non accompagna con sanzione l'obbligo di trasmettere al Ministro del tesoro la proposta di rettifica entro un certo termine. Inoltre, esso prevede una procedura alquanto complessa, ispirata forse da intenti di tutela nei confronti degli enti pubblici, che non si giustifica nel momento in cui essi diventano società per azioni. Chiede poi chiarimenti sulla portata dell'articolo 2, che, a suo avviso, sembra in contrasto con il voler conferire autonomia di gestione alle società derivanti da trasformazioni di enti pubblici.

Il relatore FAVILLA fa presente, a quest'ultimo riguardo, che per le obbligazioni precedentemente emesse permane la garanzia dello Stato, mentre per le nuove si fissano limiti a tutela dei creditori.

In risposta ad un quesito del senatore GAROFALO, il relatore FAVILLA precisa che, nell'ambito dell'articolo 1, la coerenza delle proposte di rettifica con il piano di dismissioni adottato dal Governo deve intendersi in senso temporale.

Il sottosegretario MALVESTIO condivide tale interpretazione.

Il presidente FORTE, avvertendo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per la mattinata di domani, rinvia il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, predisposto in attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142**

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 144 0 03, C 06^a, 0003^o)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il senatore VISCO, il quale esprime rammarico per la ristrettezza dei tempi concessi al Parlamento per esaminare un provvedimento così rilevante. Nel ricordare che la delega conferita era molto chiara e circoscritta, sottolinea invece come l'impostazione dello schema di testo unico vada al di là della normativa bancaria vera e propria, poichè abbraccia l'intero mercato finanziario, probabilmente sulla base del presupposto secondo cui l'introduzione del modello della «banca universale» comporti una coincidenza tra mondo bancario e mercati finanziari. Ne deriva un notevole ampliamento dei poteri della Banca d'Italia che desta molteplici preoccupazioni. Con riguardo per esempio all'articolo 5, il senatore Visco sottolinea che l'attribuzione alle autorità creditizie della vigilanza finalizzata alla sana e prudente gestione, alla stabilità, e - innovazione molto importante - all'efficienza complessiva del sistema finanziario, nei confronti non solo delle banche ma anche degli intermediari finanziari, sembra porre le basi per costruire un sistema improntato non alla concorrenza, ma ad una regolamentazione amministrativa, poichè a rigore l'efficienza si dovrebbe raggiungere mediante un aumento della concorrenza e non attraverso la vigilanza amministrativa. Il comma 3 dello stesso articolo 5 estende poi i poteri di cui al titolo VI, in materia di trasparenza, a tutti gli intermediari finanziari comprese le SIM. Nella sostanza, sembrano attribuiti alla Banca d'Italia tutti i tipi di controlli, i quali nella normativa finora vigente erano distribuiti, per finalità, tra Banca d'Italia e Consob; la Consob non sembra tuttavia interessata a difendere il proprio ambito di competenza, sminuendo notevolmente il proprio ruolo istituzionale nell'ambito del sistema finanziario. Desta poi perplessità il contenuto dell'articolo 2, riguardante il CICR, in quanto sarebbe più logico, in un momento in cui si va affermando l'autonomia della banca centrale, puntare al superamento di tale organismo, affinché il medesimo istituto di emissione si assuma tutte le responsabilità connesse ai propri compiti. Riconoscendo comunque che il CICR potrebbe avere ancora una qualche utilità nella fase transitoria, rileva che esso ha però una composizione alquanto anacronistica e, come è stato rilevato presso la Camera dei deputati, dovrebbe essere integrato nella sua complessiva struttura, prevedendo la presenza dei Ministri delle finanze e della giustizia, anche eventualmente con un rappresentante della Consob. Anche l'articolo 3 suscita perplessità, laddove prevede che il Ministro del tesoro sostituisce il CICR in caso di urgenza, limitandosi a dare notizia al CICR stesso dei provvedimenti assunti, nella prima riunione successiva senza necessità di ratifica esplicita. Con riferimento all'articolo 6, comma 2, il senatore Visco, pur condividendo il meccanismo più accelerato per il recepimento delle direttive

comunitarie, afferma che la norma dovrebbe essere chiarita, al fine di evitare che, ad esempio, una direttiva in materia borsistica venga recepita dalla Banca d'Italia. Soffermandosi poi sull'articolo 11, egli prospetta l'opportunità di chiarire, alla lettera d) del comma 4, quale sia il significato dell'espressione «avendo riguardo anche all'attività dell'emittente» e di precisare comunque se a tutto il complesso fenomeno dell'innovazione finanziaria si applichi o meno il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico. A suo avviso, comunque, tali disposizioni mostrano una tendenza prudente, ma costante, a specializzare tutti i contratti *ex ante*. In definitiva, ad avviso dell'oratore, la Banca d'Italia mantiene un forte controllo di merito, dal momento che esercita la sua vigilanza anche con riguardo alla «sana e prudente gestione», come viene confermato anche dal comma 2 dell'articolo 14, in tema di autorizzazione all'attività bancaria, dal comma 1 dell'articolo 15, relativo alle succursali, dall'articolo 53, riguardante le modificazioni statutarie, dall'articolo 57 in tema di fusioni e scissioni, dal comma 3 dell'articolo 61, relativo alla disciplina della capogruppo di un gruppo bancario: ciò non è certo in sintonia con il principio di liberalizzazione. Il senatore Visco dichiara poi che non sembrano congrue le deroghe al diritto comune previste negli articoli 12, commi 2 e 4, 57, commi 3 e 4, 58, comma 3, 70, comma 7, e 82, mantenuto forse per errore. Un altro problema concerne l'articolo 46, che sembra ispirato ad una eccessiva prudenza nel momento in cui prevede la garanzia con privilegio speciale su beni mobili per tutti i finanziamenti a medio e lungo termine. Per quanto riguarda poi il credito su pegno, occorre sottolineare che le disposizioni speciali ad esso riservate non si conciliano con il perseguimento della despecializzazione. Passando ad esaminare le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, il senatore Visco afferma che esse vengono «amministrativizzate», tra l'altro con notevoli innovazioni, che egli non condivide, rispetto a norme espressamente volute dal Parlamento, con particolare riferimento agli articoli 119 e 120. Ricordando altresì che si innova notevolmente rispetto a disposizioni parlamentari già approvate anche nell'ambito della disciplina delle banche popolari, egli sottolinea poi come la CONSOB venga completamente espunta dall'ambito del titolo V ed in particolare ciò si evince dagli articoli 107, commi 1 e 3, 110, commi 1, 3 e 4, 111, comma 3, 113, comma 1 e 114, comma 2. Conclusivamente, riconoscendo nel testo unico un lavoro tecnicamente pregevole, il senatore Visco rileva che sarebbe stato opportuno includere in esso anche le norme in materia di bilanci delle banche e prospetta altresì l'opportunità di verificare se sia o meno possibile includere altre norme dirette ad evitare fenomeni di indebitamento eccessivo da parte dei gruppi industriali.

Il presidente FORTE, associandosi a molte osservazioni del senatore Visco, rileva anch'egli la necessità di chiarire innanzitutto l'ambito dei poteri della Banca d'Italia, le effettive possibilità di contrasto tra questa e la Consob, nonché di rivedere la composizione del CICR, dal quale è stranamente escluso il Ministro delle finanze. Dichiarandosi poi in linea di principio favorevole al meccanismo proposto per il recepimento delle direttive comunitarie, esprime

rammarico per la ristrettezza dei tempi a disposizioni del Parlamento, anche in considerazione del fatto che la trasmissione del testo unico non è stata accompagnata da un chiaro confronto con il Governo. Al riguardo, auspica per il futuro, una procedura diversa in casi analoghi, la quale consenta al Parlamento di esaminare i testi proposti dal Governo in tempi adeguati e con il dovuto approfondimento.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già fissata per domani, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

106^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
ALBERICI*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.**La seduta inizia alle ore 21,25.***IN SEDE REFERENTE****Alberici ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)****Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)****Manzini ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)****Pontone ed altri: Ristrutturazione della scuola media (962)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta di ieri, nella quale era stata accantonata la votazione finale dell'articolo 7.

Su proposta della presidente ALBERICI, si passa all'esame dell'articolo 8, relativo al prolungamento dell'obbligo scolastico.

Dopo che l'emendamento 8.1 - unico presentato - è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, intervengono per dichiarazioni di voto sull'articolo la senatrice MANIERI (per la quale l'elevazione dell'obbligo scolastico rappresenta il momento qualificante dell'intera riforma) e il senatore NOCCHI (che sottolinea l'opportunità di avere inserito l'elevazione dell'obbligo scolastico nell'ambito della riforma complessiva della scuola secondaria superiore).

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 8 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 9, concernente i piani di studio e i criteri di progettazione dei *curricula*.

Dopo che il senatore BISCARDI ha brevemente illustrato l'emendamento 9.3, la senatrice MANIERI illustra gli emendamenti 9.5 (recante una modifica meramente formale), 9.6 (volto a sopprimere il parere delle Commissioni parlamentari sui piani di studio), 9.9 (mirante a prevedere la filosofia tra le aree dei piani di studio) e 9.8 (che intende tutelare le minoranze linguistiche). Infine ritira l'emendamento 9.7, poichè le esigenze in esso rappresentate sono soddisfatte dagli emendamenti presentati dal relatore.

Il RELATORE illustra un nuovo emendamento (9.10) recante una precisazione formale al testo.

Sull'emendamento si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario MATULLI (che suggerisce una diversa modifica al comma 1 dell'articolo 9) ed il senatore BISCARDI (che, accogliendo il suggerimento del Sottosegretario, propone l'emendamento 9.11).

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 9.11, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 9.10.

Dopo che il RELATORE e il GOVERNO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 9.3, intervengono il senatore BISCARDI (che dichiara di essere disponibile a ritirarlo) e il senatore CANNARIATO (che ribadisce le ragioni dell'emendamento).

Dopo che l'emendamento 9.3 è stato ritirato, l'emendamento 9.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, indi, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 9.5.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione e respinto l'emendamento 9.6.

Sull'emendamento 9.4 (brevemente illustrato dal RELATORE) intervengono i senatori MANIERI e BISCARDI (contrari) e nuovamente il relatore MANZINI, che lo ritira.

Sull'emendamento 9.9 intervengono la senatrice MANIERI (che ribadisce le ragioni dell'emendamento), il senatore BISCARDI (che preferisce il testo del Comitato ristretto), il senatore ZOSO (per il quale aggiungere il riferimento alla filosofia nell'area storico-giuridica ed economica rischia di rendere quest'ultima non omogenea), la senatrice PAGANO (per la quale la filosofia dovrebbe essere compresa già nell'accezione «storica») e il sottosegretario MATULLI (che condivide l'emendamento 9.9).

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO e con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 9.9 e 9.8 risultando decaduto l'emendamento 9.2 e ritirato l'emendamento 9.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore STRUFFI, viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 10 (dedicato ai diplomi ed alle certificazioni), nel testo proposto dal relatore.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 10.1, i senatori NOCCHI e BISCARDI illustrano brevemente i rispettivi emendamenti (10.4, 10.5, 10.2 e 10.3).

Il sottosegretario MATULLI ritiene che le esigenze rappresentate negli emendamenti potrebbero essere soddisfatte prevedendo una verifica dopo cinque anni dall'entrata in vigore della legge, per valutare l'opportunità di introdurre un esame finale per il biennio e quindi uno specifico titolo di studio.

La presidente ALBERICI ritiene necessario fornire nella legge di riforma alcune indicazioni circa il valore e gli effetti dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il suggerimento del Sottosegretario va in questa direzione e può essere valutato con attenzione.

Il senatore ZOSO dichiara la sua contrarietà a prevedere un esame finale e un titolo riferito al ciclo biennale, poichè ciò determinerebbe una cesura nel percorso della scuola secondaria superiore. D'altronde non giudica necessario riconoscere un valore giuridico all'assolvimento dell'obbligo scolastico in relazione all'ingresso nel mondo del lavoro, poichè quest'ultimo spontaneamente si adeguerà al nuovo regime.

Il senatore BISCARDI considera reale l'esigenza di riconoscere nella legge il valore dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Peraltro invita a valutare con attenzione il suggerimento del Sottosegretario, che può soddisfare tutte le posizioni.

La senatrice BUCCIARELLI non ritiene eludibile il problema di riconoscere il valore giuridico dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, pur se comprende le ragioni di opportunità che in questo momento suggeriscono di rinviare una decisione definitiva in merito.

Il senatore NOCCHI non condivide le affermazioni del senatore Zoso circa l'adeguamento spontaneo del mondo del lavoro al nuovo regime, ma ribadisce le ragioni dell'emendamento 10.4, che nella sostanza ripropongono la stessa operazione realizzata in occasione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 14 anni.

Il senatore STRUFFI conviene con le affermazioni del senatore Nocchi, pur suggerendo di trovare una soluzione che contemperi l'esigenza di non spezzare la continuità del ciclo quinquennale con quella di riconoscere l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il senatore ZOSO non ritiene comparabile la situazione scaturita dall'innalzamento dell'obbligo scolastico a 14 anni a quella relativa alla riforma in discussione, poichè allora l'assolvimento dell'obbligo scolastico coincideva con la conclusione di un ciclo di studi, mentre nel caso oggi in esame ciò non accade. Il biennio infatti non è un ciclo di studi conclusivo, pur se la sua frequenza sarà necessaria d'ora in poi per assolvere l'obbligo scolastico; non è quindi possibile prevedere gli effetti giuridici prefigurati nell'emendamento 10.4.

Il sottosegretario MATULLI afferma che la mancanza di un esame finale per il biennio e quindi di un titolo corrispondente risponde all'esigenza di spingere i ragazzi a proseguire gli studi. Peraltro ciò potrebbe avere l'effetto opposto di disincentivare i giovani dall'impegno scolastico nel biennio, sicchè ribadisce l'opportunità di rinviare di un congruo tempo ogni decisione in merito alla istituzione di un titolo specifico.

Il senatore CANNARIATO condivide le valutazioni del Sottosegretario. D'altronde occorre trovare la soluzione che meglio si adatti all'obiettivo di elevare effettivamente la cultura delle giovani generazioni, pena l'insuccesso della riforma.

La senatrice MANIERI ritiene che il dibattito abbia evidenziato la complessità del tema e mette in guardia dal rischio di un insuccesso della riforma se non verrà riconosciuto in qualche modo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, non soltanto per il proseguimento degli studi, ma anche per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Il relatore MANZINI invita a riflettere sull'impianto complessivo della riforma, che non prevede alcuna soluzione di continuità tra biennio e triennio. L'introduzione dell'esame finale per il biennio e di un titolo corrispondente minerebbe alla radice questo impianto e rischierebbe di abbassare il livello qualitativo dell'intero ciclo di studi.

La presidente ALBERICI sostiene che il problema va affrontato con attenzione, per gli effetti che può avere anche sulla propensione allo studio dei giovani. Peraltro comprende le ragioni di opportunità che spingono a una particolare ponderazione, specie nella fase di transizione tra il precedente e il nuovo regime. Si deve comunque essere consapevoli che per risolvere la questione è necessario un intervento del legislatore, poichè non è affatto vero che il mondo del lavoro si adegui spontaneamente ai processi della scuola.

Il senatore BISCARDI, accogliendo il suggerimento del Sottosegretario, propone l'emendamento 10.6, recante un comma aggiuntivo.

Dopo un breve dibattito, la presidente ALBERICI propone conclusivamente l'emendamento 10.7 (interamente sostitutivo dell'articolo 10), che in sostanza unifica il testo del relatore e quello dell'emendamento 10.6, sul quale il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO esprimono pieno favore.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 10.7 che è approvato, risultando conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 11, relativo all'orientamento scolastico e ai progetti mirati.

Il relatore MANZINI illustra l'emendamento 11.9, interamente sostitutivo dell'articolo.

Il senatore BISCARDI ritiene che l'emendamento 11.9 possa soddisfare le esigenze rappresentate negli altri emendamenti presentati all'articolo.

Il senatore NOCCHI considera l'emendamento 11.9 nettamente migliorativo del testo del Comitato ristretto. Propone peraltro alcuni subemendamenti (11.9/1, 11.9/2 e 11.9/3), che illustra brevemente.

Il senatore CANNARIATO afferma che gli interventi indicati nell'articolo 11 potranno contribuire effettivamente ad elevare il livello culturale di maturazione delle giovani generazioni. Esprime peraltro qualche riserva sull'attribuzione di alcuni compiti alla scuola secondaria superiore, a suo avviso di competenza della scuola media.

La senatrice MANIERI ritiene che nell'articolo 11 vi sia una commistione tra gli strumenti dell'orientamento scolastico e i nuovi progetti mirati. L'emendamento 11.9 ha indubbiamente migliorato il testo del Comitato ristretto; tuttavia qualche disposizione potrebbe interferire con l'autonomia degli istituti.

Il relatore MANZINI esprime un parere favorevole sui subemendamenti 11.9/2 e 11.9/3, pur se ritiene più opportuno collocarli nelle norme finali.

Il sottosegretario MATULLI spiega che gli interventi per l'orientamento scolastico previsti nell'articolo 11 riguardano tutti gli studenti, mentre i progetti mirati sono indirizzati agli studenti in difficoltà, nell'ottica di elevare effettivamente il livello culturale dei giovani e combattere il grave fenomeno della dispersione scolastica. In questo quadro ritiene opportuno menzionare nella legge l'obiettivo programmatico del raggiungimento, entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge stessa, di un livello percentuale di diplomi della scuola secondaria superiore di almeno l'80 per cento dei giovani.

Dopo che sono stati ritirati tutti gli altri emendamenti, la presidente ALBERICI propone il subemendamento 11.9/4, accogliendo l'ultimo suggerimento del Sottosegretario: tale subemendamento, favorevole il RELATORE, posto in votazione, è approvato.

Con successive votazioni sono poi approvati i subemendamenti 11.9/1, 11.9/2 e 11.9/3, con riserva per questi ultimi due di collocarli in

un articolo sulle norme finali in sede di coordinamento formale del testo.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 11.9 nel suo complesso come modificato, recante il nuovo testo dell'articolo 11. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 11.0.1, recante un articolo aggiuntivo.

Sull'emendamento 11.0.2 (recante anch'esso un articolo aggiuntivo, ed illustrato dal senatore STRUFFI) si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono il relatore MANZINI (per il quale le esigenze rappresentate sono già soddisfatte nell'articolo 2), la presidente ALBERICI (che invita a ritirarlo e a ripresentarlo sotto forma di un ordine del giorno in Assemblea) e il sottosegretario MATULLI (che riconosce la rilevanza delle questioni poste, ma ritiene che possano risolversi nell'ambito degli accordi di programma previsti all'articolo 2).

Il senatore STRUFFI ritira l'emendamento 11.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 00,25 del 29 luglio 1993.

Alberici ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)

Manzini ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)

Pontone ed altri: Ristrutturazione della scuola media (962)

EMENDAMENTI

(Riferiti al testo unificato del Comitato ristretto)

(Nuovo titolo)

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. La durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni a decorrere dall'anno scolastico 1994/95 e conseguentemente è esteso a dieci anni il diritto di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

2. L'obbligo di istruzione si assolve mediante la frequenza dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria previste nella presente legge o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno d'età.

4. Agli alunni che si trovino nella situazione di cui ai commi 2 e 3 è rilasciato un certificato nel quale si attesta l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico».

8.1

LOPEZ

Art. 9.

Sostituire nel testo e nel titolo la parola: «piani» con: «programmi».

9.3

BISCARDI, CANNARIATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «funzione dei».

9.11

BISCARDI

Al comma 1, dopo la parola: «funzione» inserire le seguenti: «degli esiti da conseguire rispettivamente al termine dei cicli».

9.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 e il comma 3 con i seguenti:

«... tutti i piani di studio comprendono insegnamenti generali ed insegnamenti di indirizzo individuati secondo criteri di unitarietà culturale di equilibrio formativo, gli insegnamenti di indirizzo individuati secondo criteri di unitarietà culturale e di equilibrio formativo, gli insegnamenti di indirizzo devono essere coerenti con l'identità culturale e professionale specifica.

... In tutti i piani di studio sono presenti insegnamenti afferenti alle seguenti aree:

- a) linguistico-letteraria, artistica;
- b) storica-antropologica-sociale;
- c) giuridica-economica;
- d) matematica-scientifica-tecnologica.

... Gli insegnamenti generali e gli insegnamenti di indirizzo non possono superare le 30 ore settimanali ovvero il monte orario annuale corrispondente.

... Nei primi due anni il rapporto tra insegnamenti generali ed insegnamenti di indirizzo non può essere inferiore a 2/3. Nei trienni gli insegnamenti generali non possono essere inferiori a 1/3 dell'orario settimanale o del monte orario annuale.

... I piani di studio individuano:

- a) le finalità generali e specifiche di ogni indirizzo;
- b) gli obiettivi di apprendimento e le capacità da conseguirsi attraverso un'azione didattica coordinata;
- c) gli insegnamenti generali e di indirizzo, un'area di orientamento nel biennio ed un'area di progetto nel triennio;

d) i programmi di insegnamento, consistenti nella individuazione dei nuclei fondativi delle singole discipline;
e) le modalità ed i criteri di valutazione».

9.1

LOPEZ

Al comma 2, sopprimere le parole: «del quinquennio e le caratteristiche del biennio e del triennio».

9.5

MANIERI, STRUFFI

Al comma 2, sopprimere le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

9.6

MANIERI, STRUFFI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) storica, antropologica;
...) giuridica, economica;».

9.4

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «storica» aggiungere la seguente: «filosofica».

9.9

MANIERI, STRUFFI

Sostituire il comma 4 e il comma 5 con i seguenti:

«4. L'area di orientamento prevista nei piani di studio del biennio si realizza attraverso interventi differenziati e individualizzati di competenza degli organi collegiali della scuola ed è finalizzata al rafforzamento delle motivazioni che sorreggono l'orientamento.

5. L'area di progetto prevista nei piani di studio del triennio si realizza attraverso iniziative interdisciplinari promosse dal consiglio di classe con il contributo degli studenti.

... L'area si articola per progetti idonei ad evidenziare le correlazioni tra ricerca teorica e operatività in una visione unitaria del sapere.

... I piani di studio del quinquennio sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica istruzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'entrata

in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle competenti Commissioni parlamentari».

9.2

LOPEZ

Al comma 4, lettera b), e al comma 8, sostituire la parola: «orientamento» con le altre: «sostegno individuale».

9.7

MANIERI, STRUFFI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Nelle zone del territorio nazionale abitato da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura delle singole minoranze».

9.8

MANIERI, STRUFFI, RICEVUTO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Al termine del secondo anno positivamente concluso è rilasciato un certificato che attesta l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati degli scrutini.

2. Al termine del decimo anno di frequenza scolastica è comunque rilasciato un certificato che attesta il proscioglimento dall'obbligo scolastico.

3. Al termine del quinquennio della scuola media superiore gli alunni sostengono un esame di maturità in esito al quale è rilasciato un diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi post-secondari non universitari.

4. Al termine dei percorsi di durata annuale, biennale, triennale dei trienni degli istituti professionali statali, di cui all'articolo 7, gli alunni conseguono i relativi certificati professionali».

10.1

LOPEZ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore, licei e istituti professionali e d'arte, gli studenti sostengono un esame di maturità in esito al quale è rilasciato un diploma che dà l'accesso agli studi universitari ed ai corsi di specializzazione post secondari.

2. Al termine dei primi due anni gli studenti sostengono un esame; l'esito positivo di tale esame è attestato dal diploma che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria, ai corsi di formazione professionale e costituisce titolo per l'ammissione nel mondo del lavoro.

3. L'esame di cui al comma precedente entrerà in vigore nel quinquennio successivo a quello relativo alla prima applicazione della presente legge. Esso sarà disciplinato contestualmente alla nuova regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore, a cui si provvede con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4. Al termine del decimo anno di frequenza scolastica è rilasciato un certificato che attesta l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

5. In occasione dello scrutinio finale nella scuola elementare i docenti di classe si costituiscono in commissione d'esame, presieduta dal direttore didattico competente. La commissione esprime una valutazione sulla base di elementi riferibili all'insieme dell'esperienza degli allievi e ai risultati verificati nel periodo terminale. Le commissioni esprimono, per ogni alunno, un giudizio di promozione dal quale consegue l'attestato di licenza elementare».

10.4

ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO, CHIARANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Diplomi e certificazioni)

1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore gli alunni sostengono un esame di maturità in esito al quale è rilasciato un diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi di specializzazione post-secondari.

2. Agli alunni che hanno assolto l'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è rilasciato un apposito certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati dello scrutinio. Agli alunni prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è rilasciata apposita attestazione.

3. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte sono rilasciati rispettivamente un diploma di istruzione professionale e di istruzione d'arte polivalenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 2 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento, per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Al termine del primo quinquennio di applicazione della presente legge, si provvede con apposito decreto del Presidente della Repubblica alla definizione del valore giuridico dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ad una nuova regolamentazione della licenza della scuola media di primo grado e a una ridefinizione delle modalità di espletamento dell'esame di licenza elementare».

10.7

ALBERICI

Al comma 2 sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«2. Il biennio della scuola secondaria superiore si conclude con un esame interno che consente l'accesso ai successivi cicli triennali di istruzione secondaria ed ai corsi di formazione professionale e con il relativo diploma. La presente norma entrerà in vigore tre anni dopo la prima applicazione della presente legge».

10.2

BISCARDI, CANNARIATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il valore del diploma del biennio ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, nell'ambito della normativa sul collocamento».

10.3

BISCARDI, CANNARIATO

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

«5. Al termine del primo quinquennio di applicazione della presente legge, si provvede con apposito decreto del Presidente della Repubblica alla definizione del valore giuridico dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e ad una nuova regolamentazione della licenza della scuola media di primo grado e ad una ridefinizione delle modalità di espletamento dell'esame di licenza elementare».

10.6

BISCARDI

Aggiungere, alla fine, i seguenti commi:

«... La presente normativa sulla certificazione che attesta l'assolvimento dell'obbligo scolastico ha validità decennale. Entro il secondo quinquennio di applicazione della presente legge saranno disciplinati la nuova regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore e i conseguenti effetti del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale disciplina si provvede con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

... A partire dall'anno scolastico 1994-1995 in attuazione della nuova normativa sui titoli di studio e sulle modalità di esame, gli alunni della scuola elementare sosterranno una nuova prova di esame secondo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo».

10.5 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI, CHIARANTE

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

LOPEZ

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Progetti obiettivo per il recupero scolastico)».

11.5

MANIERI, STRUFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Nel quadro dell'istruzione obbligatoria, al fine di garantire a tutti il raggiungimento delle finalità formative previste dall'articolo 8, sono predisposti e attuati progetti denominati di garanzia sociale e di nuove opportunità. Tali progetti sono rivolti:

a) a studenti frequentanti i cicli dell'obbligo che si prevede possano essere prosciolti dall'obbligo di istruzione senza aver conseguito i relativi traguardi formativi;

b) a giovani che abbiano interrotto gli studi da almeno due anni, prosciolti dall'obbligo di istruzione o in possesso della sola licenza media che intendono rafforzare la propria formazione culturale e professionale e rimotivarsi allo studio.

2. I progetti hanno lo scopo di favorire:

- a) la motivazione e la rimotivazione all'apprendimento;
- b) il rafforzamento di conoscenze e capacità;
- c) l'acquisizione di abilità operative per una prima formazione polivalente orientata al lavoro;
- d) il reinserimento nella scuola secondaria superiore e l'accesso ai corsi di formazione professionale regionale;
- e) l'orientamento scolastico e professionale.

3. Per i giovani semplicemente prosciolti dall'obbligo i progetti hanno per obiettivo anche il conseguimento della licenza media.

4. Il collegio dei docenti, su proposta dei singoli consigli di classe, di intesa con gli studenti e le loro famiglie che hanno la facoltà di farne autonoma richiesta, propongono l'attivazione dei progetti rivolti ai giovani di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. I giovani di cui alla lettera b) presentano domanda di frequenza ai progetti secondo quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 6.

5. I progetti possono avere durata variabile, prevedono un'area di formazione culturale e scientifica di base, un'area di formazione professionale polivalente, azioni di orientamento e tutoraggio.

6. I progetti sono realizzati anche in convenzione con il sistema della formazione professionale e altre istituzioni educative e formative presenti sul territorio.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con le regioni e nel quadro degli accordi di programma di cui al precedente articolo 2, emana un decreto contenente le tipologie base dei progetti di nuove opportunità, i criteri di valutazione anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il proseguimento negli studi, le modalità di attuazione dei progetti e di domanda di partecipazione, lo schema tipo cui devono conformarsi le convenzioni di cui al precedente comma 5».

11.2 ALBERICI, BUCCIARELLI, CHIARANTE, PAGANO, NOCCHI

All'emendamento 11.9, al comma 2, dopo le parole: «i fabbisogni rilevati» aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di raggiungere entro 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge, un livello percentuale di diplomi della scuola secondaria superiore non inferiore all'80 per cento degli appartenenti alle classi di età interessate.».

11.9/4

ALBERICI

All'emendamento 11.9, al comma 4, dopo le parole: «commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «possono essere realizzate o per iniziativa autonoma delle scuole o».

11.9/1

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI, CHIARANTE

All'emendamento 11.9, alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo:

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con le regioni e nel quadro degli accordi di programma di cui al precedente articolo 2, emana un decreto contenente le tipologie base dei progetti di nuove opportunità, i criteri di valutazione anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il proseguimento negli studi, le modalità di attuazione dei progetti e di domanda di partecipazione, lo schema tipo cui devono conformarsi le convenzioni di cui al precedente comma 5».

11.9/2 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI, CHIARANTE

All'emendamento 11.9, al comma 5, sostituire la parola: «richiesta» con le altre: «realizzata anche sulla base delle richieste».

11.9/3 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI, CHIARANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Orientamento scolastico e progetti mirati al potenziamento dell'offerta formativa)

1. L'azione di orientamento svolta negli Istituti secondari superiori, nell'ambito dei piani di studio di cui al precedente articolo 9, è potenziata mediante l'attuazione di iniziative volte a rilevare i fabbisogni formativi di ogni studente, nell'intero ciclo dell'istruzione secondaria, per favorire:

- a) l'orientamento scolastico e professionale;
- b) la motivazione e la rimotivazione all'apprendimento. Tali iniziative sono realizzate in orario extracurricolare.

2. Per soddisfare i fabbisogni rilevati sono attuati progetti mirati al potenziamento dell'offerta formativa che individuino percorsi personalizzati, modulari e flessibili, che possano essere fruiti elettivamente da gruppi di allievi. Tali progetti devono essere in particolare finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) il rafforzamento di conoscenze e di capacità e l'acquisizione di competenze per una prima formazione professionale di base orientata al lavoro;
- b) il rientro di giovani e di adulti, anche non inseriti nei sistemi formativi, nella scuola secondaria superiore o l'accesso ai corsi di formazione professionale regionale;
- c) il recupero di eventuali ritardi, abbandoni e difficoltà;

d) il conseguimento della licenza media, anche per gli alunni già prosciolti dall'obbligo di istruzione.

3. I progetti mirati costituiscono, ai sensi del successivo articolo 12, credito formativo sia per la prosecuzione degli studi sia per l'accesso ai corsi di formazione professionale.

4. Le iniziative ed i progetti di cui ai commi 1 e 2 sono previsti nella sede degli accordi di programma di cui all'articolo 2. Il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni determinano, con apposito protocollo d'intesa, gli aspetti caratterizzanti le iniziative ed i progetti e le modalità di integrazione delle risorse. Essi sono assunti sulla base delle deliberazioni dei Consigli di istituto sentiti i Collegi dei docenti ed i Consigli di classe interessati e sono realizzati mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale e con altre istituzioni educative e formative presenti sul territorio, individuate nell'ambito dei citati accordi di programma.

5. Nel quadro dell'istruzione obbligatoria l'attivazione dei progetti mirati può essere richiesta anche dalle famiglie o dagli interessati».

11.9

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Nella scuola secondaria superiore, al fine di garantire a tutti il raggiungimento delle finalità formative previste dall'articolo 8, sono attivati progetti obiettivo di recupero didattico. Tali progetti sono rivolti:

a) agli studenti in gravi difficoltà per il conseguimento dei traguardi formativi necessari al proscioglimento dell'obbligo;

b) ai giovani che abbiano interrotto gli studi da almeno due anni, prosciolti dall'obbligo di istruzione o in possesso della sola licenza media che intendono rafforzare la propria formazione culturale e professionale e rimotivarsi allo studio.

2. I progetti obiettivo di cui al comma 1 hanno carattere modulare e possono prevedere attività convenzionate con le strutture di formazione professionale. I relativi programmi, le modalità e i criteri di valutazione sono formulati dal collegio dei docenti. Il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni determinano, in appositi protocolli d'intesa, le linee generali dei suddetti programmi e le modalità di organizzazione dei progetti».

11.6

MANIERI, STRUFFI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e realizzate mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale».

11.7

RICEVUTO, MANIERI, STRUFFI

Al comma 5, sostituire la parola: «alunni» con la seguente: «studenti».

11.3

MANZINI, relatore

Al comma 5, sopprimere la frase: «già prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3».

11.4

MANZINI, relatore

Al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 2» aggiungere la parola: «anche».

11.8

RICEVUTO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Orientamento scolastico)

1. La scuola secondaria superiore contribuisce attraverso la sua normale attività alla promozione, allo sviluppo e alla maturazione delle inclinazioni intellettuali e delle attitudini personali in funzione delle successive scelte formative e professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'attivazione di particolari e specifiche attività di carattere informativo sulle opportunità professionali il collegio dei docenti e il consiglio di istituto all'inizio di ogni anno scolastico elaborano un apposito programma di adeguati interventi nell'ambito delle competenze riconosciute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. Tale programma può prevedere l'utilizzazione di servizi di orientamento e la collaborazione di enti e agenzie esterni ivi compresi i servizi di orientamento regionali e provinciali; le relative indicazioni sono inserite nel piano annuale predisposto dal consiglio scolastico distrettuale».

11.0.1

MANIERI, STRUFFI

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il coordinamento delle regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, predisporre entro tre mesi dall'approvazione della presente legge un provvedimento di riordino del sistema dei rapporti tra lo Stato e le regioni nelle materie di comune interesse nel campo della formazione scolastica e professionale, ivi comprese le attività di orientamento».

11.0.2

MANIERI, STRUFFI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e per la marina mercantile Carta e Sellitti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE**Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato (1139)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola la senatrice SENESI, la quale osserva che, dalle audizioni svolte in sede informale dei rappresentanti sindacali e dei vertici delle Ferrovie dello Stato e dell'OPAFS, nonché di esperti dei Ministeri interessati, sono emerse talune problematiche la cui soluzione non appare agevole e che quindi rendono difficile soddisfare alla esigenza di una rapida approvazione del provvedimento.

In particolare, ricorda la questione della soppressione del fondo di solidarietà, che potrebbe essere risolta attraverso l'eliminazione del comma 5 dell'articolo 5.

In definitiva, prima di proseguire l'iter del disegno di legge, è necessario che sia fornita alla Commissione un quadro generale di ordine economico-finanziario in merito alle soluzioni da dare ai problemi del pensionamento dei ferrovieri.

I senatori FABRIS e FRASCA esprimono la posizione favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza all'approvazione del provvedimento. Il senatore Frasca, peraltro, coglie l'occasione per chiedere al Presidente di fissare una audizione del Ministro dei trasporti e dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato prima della ormai prossima conclusione del contratto di programma.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore COVELLO dichiara di condividere la proposta del senatore Frasca e sottolinea quindi l'importanza delle audizioni svolte, nonché dei futuri approfondimenti che la Commissione affronterà prima dell'approvazione del provvedimento, nell'interesse, in primo luogo, delle esigenze dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato. Si dichiara comunque favorevole all'ipotesi avanzata dalla senatrice Senesi, di soppressione del comma 5 dell'articolo 5.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del porto di Ancona

(Parere al Ministro della marina mercantile. Esame: parere contrario)
(L 014 078, C 08^a, 0007^o)

Il presidente FRANZA illustra il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Stefano Daneri, dal quale risulta l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione. Sottopone quindi alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito, nel corso del quale i senatori VISIBELLI e FABRIS esprimono talune perplessità sulla idoneità del candidato proposto, alla luce del suo *curriculum*, a ricoprire la carica di Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del Porto di Ancona, mentre i senatori FRASCA e NERLI ritengono che le pregresse esperienze del dottor Daneri diano sufficienti garanzie al riguardo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente.

Vi partecipano i senatori ANGELONI, BERNASSOLA (in sostituzione del senatore Radi), BOSCO, COCCIU, DI BENEDETTO, DONATO (in sostituzione del senatore Lombardi), FABRIS, FRANZA, FRASCA, GIUNTA, GRAZIANI (in sostituzione del senatore Meo), LIBERATORI, MAISANO GRASSI, MANNA (in sostituzione della senatrice Fagni), MEDURI, NERLI, PIERANI (in sostituzione del senatore Rognoni), PINNA, ROVEDA (in sostituzione del senatore Cappelli), SARTORI, SENESI e VISIBELLI.

La proposta è respinta, risultando 8 voti favorevoli, 13 contrari ed 1 astensione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(R 029 000, C 08^a, 0019^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari è convocato domani, 29 luglio, alle ore 9,30 per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna**

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L 014 0 78, C 09ª, 0016º)

Il presidente MICOLINI riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a presidente dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna del dottor Ugo Pesce, proponendo - in relazione alla capacità professionale ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORRONI, FRANCHI, GALUPPO, GIBERTONI, GRASSI BERTAZZI, MAZZOLA (in sostituzione del senatore CAMPAGNOLI), MICOLINI, PISTOIA, RABINO, RAPISARDA, ROBOL (in sostituzione del senatore MORA), RONZANI (in sostituzione del senatore COPPI) e ZANGARA.

La proposta è approvata risultando dieci voti favorevoli, uno contrario e due di astensione.

Proposta di nomina del Presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L 014 0 78, C 09ª, 0017º)

Il presidente MICOLINI riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia del dottor Giorgio Guglielmi di Vulci, proponen-

do - in relazione alla capacità professionale ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORRONI, FRANCHI, GALUPPO, GIBERTONI, GRASSI BERTAZZI, MAZZOLA (in sostituzione del senatore CAMPAGNOLI), MICOLINI, PISTOIA, RABINO, RAPISARDA, ROBOL (in sostituzione del senatore MORA), RONZANI (in sostituzione del senatore COPPI) e ZANGARA.

La proposta è approvata risultando dieci voti favorevoli, uno contrario e due di astensione.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05 riprende alle ore 16,15).

IN SEDE DELIBERANTE

ROSINI ed altri. Norme in materia di attività cinotecnica (1239), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente MICOLINI riferisce premettendo che il disegno in titolo è uno di quei provvedimenti che guardano verso il futuro, occupandosi di un'attività strettamente connessa all'agricoltura e all'allevamento zootecnico e che in questi decenni ha avuto un grande sviluppo economico e sociale, in connessione con l'evolversi del costume e delle abitudini della nostra popolazione.

Si tratta - egli aggiunge - della attività volta all'allevamento, alla selezione ed all'addestramento delle razze canine, ossia della attività cinotecnica, così come intesa all'articolo 1 del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. All'articolo 2 dello stesso si precisa che l'attività cinotecnica è considerata attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. Gli esercenti l'attività enotecnica, siano essi persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Rilevato quindi che non sono considerati imprenditori agricoli gli allevatori che producono, nell'arco di un anno, un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, il relatore passa ad illustrare l'articolo 3, in forza del quale per l'addestramento e l'allevamento delle razze canine occorrerà attenersi alle norme emanate dalle regioni e dalle provincie autonome, mentre per la selezione delle razze gli allevatori sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Concludendo, il Presidente relatore auspica il consenso della Commissione sul provvedimento in esame, sul quale la Commissione 1ª (affari costituzionali) ha espresso parere favorevole.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

BRUNI ed altri. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore RABINO rileva preliminarmente che il disegno di legge restituito con modifiche dall'altro ramo del Parlamento è molto atteso dalla numerosa popolazione interessata alla raccolta e alla commercializzazione dei funghi e dalle stesse regioni che hanno necessità di una normativa-quadro.

Passa quindi ad illustrare le modifiche apportate all'articolato, sottolineando in particolare che, all'articolo 2, sono stati soppressi il primo comma - concernente la possibilità, per i proprietari o i conduttori di terreno, di riservarsi la raccolta, delimitando con apposite tabelle gli appezzamenti interessati - ed il comma quarto concernente il conseguimento del patentino micologico.

Conclude dichiarando di ritenere opportuna una pausa di riflessione, anche per acquisire i previsti pareri.

Il presidente MICOLINI, dopo avere ringraziato il relatore per l'esposizione, comunica che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole ed auspica una rapida approvazione del testo in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MICOLINI avverte che la seduta prevista per domani pomeriggio non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,35.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

158ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giuseppe Jogna, accompagnato dai signori Raffaele Gulizia e Fernando Paganardi.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ordinamento professionale dei periti industriali: seguito dell'audizione del presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali
(R 048 0 00, C 10ª, 0004º)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 luglio.

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO, che esprime sdegno e costernazione per gli attentati terroristici di Roma e di Milano, il senatore ROVEDA chiede al presidente Jogna quale sia la sua opinione sull'idea di modificare la denominazione dell'albo con un riferimento agli ingegneri diplomati, esprimendo riserve in proposito.

Il presidente JOGNA svolge alcune considerazioni integrative rispetto alla relazione già svolta, sottolineando in primo luogo la funzione di garanzia degli albi professionali che non costituiscono affatto un sistema protezionistico e vincolistico rispetto all'esercizio delle libere professioni.

Si sofferma quindi sulla normativa comunitaria, precisando che la direttiva CEE 48/89 ha fissato un limite minimo di tre anni di formazione universitaria per le professioni intellettuali ivi disciplinate, mentre la direttiva CEE 51/92 disciplina l'esercizio delle professioni esecutive, distinguendo tra un livello di diploma, al quale sono equiparati coloro che abbiano usufruito di una formazione post-secondaria di durata inferiore ai tre anni, e il livello di certificato, riferito alle formazioni svolte nell'ambito della scuola secondaria.

L'impostazione del disegno di legge n. 861 è coerente con la realtà italiana, che inquadra nel settore ingegneristico la figura del perito industriale. Sussiste pertanto la necessità di mantenere due distinti albi professionali, al fine di superare ogni intento annessionistico da parte dell'ordine degli ingegneri.

Il disegno di legge n. 861 non intende quindi assicurare vantaggi di tipo corporativo alla categoria, bensì aggiungere un ulteriore segmento alla formazione professionale. Tale tendenza, peraltro, è assecondata sia dalla legge 17 del 1990 - che ha previsto la frequenza di un corso diretto a fini speciali di durata biennale - sia dalla legge n. 341 del 1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, che, introducendo il diploma universitario di primo livello, ha offerto lo strumento formativo che i periti industriali da tempo richiedevano.

Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura la Commissione attività produttive della Camera dei deputati approvò all'unanimità la richiesta di passaggio alla sede legislativa di una proposta di contenuto analogo a quello del disegno di legge n. 861, il presidente Jogna fa presente al senatore Roveda che la nuova denominazione dell'albo - che peraltro non ritiene un elemento pregiudiziale - comporterebbe soltanto il richiamo ad una terminologia in uso nei principali paesi della Comunità europea.

Il senatore ROVEDA precisa che in Italia si è affermata una concezione peculiare della professione ingegneristica, che ha influenzato anche l'utilizzazione del termine: infatti, nei paesi transalpini, con il termine «ingegnere» si intende l'esperto pratico di macchinari, mentre in Italia si è posto tradizionalmente l'accento più sulla dimensione teorica della formazione.

Il presidente de COSMO ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° luglio.

Il presidente de COSMO ritiene che l'audizione testè svolta offra elementi di approfondimento ma confermi anche notevoli perplessità, già illustrate dai senatori Cherchi e Roveda, e in larga misura condivisibili. È pertanto opportuno un ulteriore momento di riflessione in Commissione, preliminare anche al passaggio all'esame in sede ristretta, nell'auspicio che il Governo delinei al più presto un quadro unitario di riferimento per il riassetto degli ordini professionali.

Il senatore ROVEDA ritiene indispensabile individuare previamente una più precisa configurazione dei diversi profili professionali interessati.

I senatori RUSSO e PIZZO si associano alle prospettate esigenze di approfondire la riflessione sull'argomento.

Il relatore FERRARI osserva che sono state mosse molte critiche al disegno di legge in titolo, ma non sono state avanzate altrettante proposte di modifica. Auspica pertanto maggiori chiarimenti da parte del Governo, tenuto conto dell'obbligo di attuare la disciplina comunitaria in materia di formazione professionale.

Il sottosegretario ARTIOLI si riserva di far conoscere gli orientamenti del Governo in materia dopo aver acquisito gli indispensabili elementi di informazione. La legge che ha istituito i diplomi universitari di primo livello - ella prosegue - ha adeguato la normativa italiana a quella europea: l'ulteriore adattamento che il Parlamento reputerà necessario sarà senz'altro accolto dal Governo il quale provvederà immediatamente agli adempimenti di sua competenza.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Golfari ed altri: Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (1305)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il presidente de COSMO, in sostituzione del relatore designato Cherchi, riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo che ha il merito di recare norme chiarificatrici in ordine alla diversa classificazione dei residui riutilizzati e dei rifiuti. Tenuto conto, inoltre, delle recenti sentenze al riguardo pronunciate dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, è particolarmente utile adottare rapidamente la normativa proposta dal senatore Golfari in attesa delle determinazioni che al riguardo saranno assunte in ambito comunitario. In caso contrario interi settori produttivi - quali la siderurgia, il tessile, la carta e l'alimentare - rischierebbero la paralisi arrecando ulteriori danni all'economia nazionale.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI, dopo aver espresso apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal presidente de Cosmo, manifesta dubbi e perplessità sugli indirizzi in materia assunti dal Ministero dell'ambiente: resta infatti prioritaria l'esigenza di qualificare i rifiuti e i residui industriali uniformemente per tutti i paesi comunitari.

Il senatore PERIN, premesso che soltanto il 10 per cento dei rifiuti speciali sono trattati in modo adeguato, ritiene indifferibile l'adozione di una normativa più conforme agli interessi della produzione e dell'ambiente, evitando altresì il diffondersi di comportamenti che sconfinano nell'illecito penale.

Il senatore RUSSO, dato atto del positivo contributo reso dal relatore, ritiene comunque necessario l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate in ambito comunitario.

Il sottosegretario ARTIOLI, nel condividere integralmente la relazione del presidente de Cosmo, richiama i problemi derivanti dal mancato coordinamento tra i Ministeri dell'ambiente e dell'industria.

La Commissione unanime, infine, approva lo schema di parere illustrato dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,35.

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Introduce l'esame, per la parte di competenza, la senatrice BONIVER, la quale fa presente preliminarmente che il rendiconto relativo all'esercizio 1992 non ha sollevato i rilievi della Corte dei Conti come avvenne invece per quello del 1991 quando, in sede di giudizio di parificazione, venne posto in rilievo lo sfondamento del limite posto dalla legge finanziaria al saldo netto da finanziare. Per il 1992 tale vincolo si è arrestato sulla soglia di 114.869 miliardi, rispettando il limite di 124.656 miliardi indicato dalla legge finanziaria.

Le entrate provenienti dalle dismissioni di beni patrimoniali hanno invece avuto un risultato deludente: opportunamente, per il 1994, il Governo ha previsto che i proventi delle alienazioni, di beni patrimoniali non sia computato ai fini del calcolo del fabbisogno netto da finanziare, ma venga detratto progressivamente dal debito: contabilmente ineccepibile, questa scelta indica comunque la necessità di rivedere la disciplina delle dismissioni per consentire allo Stato di disfarsi di beni gestiti in modo assolutamente irrazionale e antieconomico contestualmente al procedere della privatizzazione nel settore dell'impresa e del credito. In conclusione, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza della Commissione, sul disegno di legge n. 1340.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi alla senatrice Boniver il mandato di redigere un parere favorevole.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

La senatrice BONIVER, introducendo l'esame per la parte di competenza, osserva che il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato si limita, ai sensi della legislazione vigente, a provvedere alla rimodulazione delle previsioni di entrata e di spesa, senza poter adottare misure correttive di carattere strutturale, come pure sarebbe auspicabile.

Per quanto riguarda la parte riguardante la Commissione, il disegno di legge prevede il sostanziale mantenimento delle previsioni di competenza iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria. Vengono elevate notevolmente le autorizzazioni di cassa, per un importo di oltre 75 miliardi, alimentato dai residui passivi accertati nell'esercizio precedente e orientato verso un consistente incremento della spesa in conto capitale, - circa 47 miliardi - anche se si segnalano contestualmente consistenti riduzioni di spesa per quanto riguarda l'imprenditorialità femminile, il risparmio energetico, le attività sostitutive nei bacini minerari, il commercio e i mercati all'ingrosso. Gli incrementi maggiori riguardano invece il fondo nazionale per l'artigianato, il finanziamento della legge n.46 del 1982 e il fondo per l'innovazione tecnologica.

Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, si registra una modesta riduzione della previsione di competenza, nella misura di un miliardo, accompagnata da una consistente espansione delle autorizzazioni di cassa, per 65 miliardi: essa riguarda in larga misura la spesa in conto capitale e si ripartisce tra la SIMEST, i programmi di collaborazione e la sottoscrizione di capitali.

La parte riguardante il turismo dello stato di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo comprende una variazione negativa relativamente alle spese di propaganda turistica, compensata però da una variazione positiva riguardante comunque l'azione promozionale condotta dall'ENIT. Una espansione dell'autorizzazione di cassa si può invece cogliere relativamente alle iniziative per le strutture turistiche e ricettive. In conclusione, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi alla senatrice Boniver il mandato di redigere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10^a, 0048^o)

Il presidente di COSMO conferma che i Ministri dell'industria e del commercio con l'estero hanno chiesto di rinviare alla settimana successiva il proprio intervento in Commissione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della medesima.

Sulla questione si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori BONIVER, GIANOTTI, PIERANI, LADU e GALDELLI, giudicando disdicevole il comportamento dei rappresentanti del Governo che da troppe settimane ostacolano, con la loro assenza, il lavoro parlamentare.

La Commissione unanime, infine, tenuto conto del presumibile rilevante impegno dei parlamentari in Assemblea, decide di riunirsi, nel corso della prossima settimana, esclusivamente per le comunicazioni dei Ministri dell'industria e del commercio con l'estero.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO avverte che, in considerazione del preannunciato rinvio delle questioni la cui trattazione era prevista per domani, giovedì 29 luglio, le rimanenti sedute già convocate non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

115^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavoratori agricoli**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)
(R 139 b 00, C 11^a, 0002^o)

Il relatore, senatore ROMEO, dopo aver ricordato gli obiettivi ispiratori della legge n. 421 del 1992, illustra lo schema di decreto legislativo riguardante la previdenza dei lavoratori agricoli, volto in primo luogo a rendere più omogenea la disciplina pensionistica di tale settore rispetto a quella generale. Svolge quindi alcune considerazioni generali sull'impianto dello schema di decreto soffermandosi poi in particolare sulle previsioni relative agli strumenti di controllo (volti soprattutto a eliminare l'evasione e l'elusione contributiva) e sulle norme riguardanti la semplificazione delle procedure, con particolare riguardo per quelle dei ricorsi (con l'introduzione nel sistema della telematica che potrà così trarre notevoli benefici in termini di celerità, fermi restando i limiti della riservatezza nella consultazioni delle banche dati). Illustra quindi le norme relative all'anagrafe dei lavoratori agricoli e agli enti chiamati a gestire le procedure mettendo poi in luce i problemi che lo schema di decreto lascia aperti: il primo dei quali è certamente legato allo SCAU, ente che non viene soppresso e la cui esistenza - dati i compiti affidatigli - è del tutto opinabile, considerato peraltro il costo che il suo mantenimento in vita comporta per il pubblico erario. Altro problema è quello legato all'avviamento al lavoro e all'iscrizione negli elenchi anagrafici: su questo punto nulla di quanto sarebbe necessario è stato fatto. La revisione del sistema contributivo, inoltre, non viene affatto iniziata e l'intervento è soltanto formale e ciò

ad avviso del relatore è criticabile non esistendo alcuna giustificazione per una disciplina separata per i lavoratori agricoli. Su ciò invita la Commissione ad esprimere valutazioni approfondite. Sull'introduzione del registro di impresa, previsto da tempo in altri settori produttivi, esprime invece una valutazione positiva. Si sofferma quindi sulle norme contenute nell'articolo 4, illustrando le novità relative all'obbligo di denuncia di inizio o di modificazione delle attività. Passa quindi ad illustrare la disciplina contenuta nell'articolo 8, riguardante la materia dei controlli, sottolineando che tale norma ha suscitato le perplessità di una parte delle organizzazioni dei lavoratori le quali preferirebbero una formulazione differente sulla quale invita la Commissione a riflettere (pur ritenendo che la questione debba essere approfondita principalmente in sede ministeriale). Svolge poi alcune considerazioni sugli articoli 10 e 11, relativi ai ricorsi in materia di accertamenti contributivi e dei lavoratori agricoli e sui termini per essi previsti, che a suo avviso appaiono congrui. Sull'articolo 16 avanza poi qualche perplessità in merito alla composizione degli organi di controllo e sottolinea la necessità di una revisione approfondita di tutta la materia delle agevolazioni contributive che vengono concesse sulla base di criteri abbastanza superati. Si sofferma infine ad illustrare l'articolo 19, riguardante le attività di vigilanza, e l'articolo 20, riguardante le sanzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavori usuranti

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)

(R 139 b 00, C 11ª, 0003ª)

Richiamandosi alle considerazioni generali svolte nella relazione illustrativa del precedente schema di decreto legislativo, il relatore ROMEO sottolinea in primo luogo come vi sia scarsa corrispondenza tra lo schema di decreto sulle attività usuranti e la legge delega e ciò sembra dovuto in larga misura alla difficoltà di individuare criteri univoci per definire il lavoro usurante. Sottolinea quindi che, data questa difficoltà, la Commissione tecnica che ha redatto il testo si è attenuta a criteri empirici e pragmatici nella definizione del concetto di «usurante». Illustra quindi la tabella contenente l'elenco delle lavorazioni così definite (da aggiornare periodicamente con decreto ministeriale) mettendo in luce la flessibilità di tale strumento. Passa quindi ad illustrare i tre articoli di cui lo schema di decreto è composto, soffermandosi sull'articolo 1, volto alla definizione di attività usurante. Sottolinea quindi che l'articolo 2 intende definire la platea dei destinatari del decreto e stabilire i benefici riservati a coloro che svolgono le attività usuranti, mentre l'articolo 3 elenca gli oneri riguardanti i benefici riservati ai settori interessati da attività usuranti e la relativa ripartizione degli oneri tra i settori interessati, i datori di lavoro e i lavoratori. Fa quindi presente che il bilancio dello Stato non viene mai coinvolto ma ciò è poco condivisibile quando lo Stato è anche datore di lavoro. Sottolinea poi la necessità di individuare con

precisione le mansioni usuranti e i periodi di lavoro svolto: ciò soprattutto per i lavoratori autonomi, rispetto ai quali possono insorgere problemi di validità delle certificazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo alla previdenza per i lavoratori di prima occupazione

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)

(R 139 b 00, C 11ª, 0004º)

Il relatore, senatore ROMEO, illustra infine lo schema di decreto legislativo riguardante i lavoratori di prima occupazione che al 1º gennaio 1993 non avevano mai avuto coperture assicurative, per i quali il calcolo della pensione viene effettuato sull'intero arco della vita lavorativa. Il principio tuttavia viene attenuato da norme che mitigano tale rigidità. Illustra quindi in dettaglio l'articolo unico di cui è composto il decreto e sottolinea in particolare che il sistema, tra lavoratori pubblici e privati, potrebbe portare a disparità di trattamento negli anni, data la diversa struttura delle retribuzioni. Il decreto deve pertanto essere corretto proprio su questo punto per chiare ragioni di equità. Chiede pertanto un'attenta riflessione non solo dei membri della Commissione, ma soprattutto del Governo. Avanza quindi una serie di valutazioni critiche sulle norme riguardanti il personale di volo che cumula, a suo avviso, una serie di benefici tali da suscitare perplessità in quanto non giustificati dalla specialità della disciplina riguardante il settore. Le stesse considerazioni avanza anche in relazione alla disciplina riguardante la previdenza dei giornalisti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

116ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

COVATTA

Interviene il ministro per gli affari sociali Contri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

Cappiello ed altri: Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (61)

Colombo Svevo ed altri: Riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo (229)

Colombo Svevo ed altri: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (365)

Pellegatti ed altri: Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia (1331)

(Esame e rinvio. Congiunzione dei disegni di legge nn. 61, 229, 365 e 1331 ai disegni di legge nn. 59, 60, 230, 271, 536 e 1120)

Il relatore, senatore POLENTA, illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, per i quali propone inoltre l'esame congiunto con i disegni di legge 59 e seguenti, già esaminati congiuntamente. Per i disegni di legge nn. 229 e 365 si richiama alla relazione precedentemente svolta. Si sofferma invece sui contenuti normativi del disegno di legge n. 1331 che disciplina in particolare la costituzione di un fondo di previdenza per i soggetti che svolgano attività casalinghe. Il fondo ha una disciplina analoga a quella generale e si finanzia con i contributi degli iscritti. Prevede quindi una serie di benefici fiscali nei confronti dei soggetti interessati. Illustra infine il disegno di legge n. 61 volto in particolare a disciplinare il lavoro casalingo con la previsione di un altro per l'iscrizione e per le norme sugli infortuni a tali soggetti. Data la quantità dei disegni di legge e la quantità degli argomenti affrontati dovrà essere fatta una selezione della materia da disciplinare.

La Commissione delibera quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge testè illustrati ai disegni di legge nn. 59, 60, 230, 271, 536 e 1120.

Marinucci ed altri: Norme in favore del lavoro casalingo (59)

Cappiello ed altri: Nuove norme sulle pensioni a carico della gestione speciale della mutualità per le casalinghe e sulle pensioni sociali (60)

Colombo Svevo ed altri: Nuove norme per l'iscrizione delle casalinghe all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (230)

Scevarolli ed altri: Assistenza previdenziale alle casalinghe (271)

Riz ed altri: Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe (536)

Moltisanti: Norme per la concessione di un assegno mensile quale riconoscimento della funzione sociale ed economica del lavoro casalingo (1120)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il Presidente ricorda che la Commissione ha testè deciso di esaminare congiuntamente ai disegni di legge in titolo i disegni di legge nn. 61, 229, 365 e 1331.

Il presidente COVATTA propone la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 59, 60, 61, 229, 230, 271, 365, 536, 1120 e 1331. La Commissione approva.

La senatrice PELLEGGI avverte che occorrerà coordinare il lavoro della Commissione con quello svolto sul medesimo argomento dalla Camera dei deputati, in particolare per l'indennità di maternità.

Il Comitato ristretto risulta comunque composto dai senatori POLENTA, DANIELE GALDI, COLOMBO SVEVO, ROMEO, CONDAR-CURI, MANFROI, STEFANELLI, DE PAOLI e MAGLIOCCHETTI.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 luglio 1993.

Il relatore COVATTA, intervenendo in sede di replica, ricorda gli ultimi fatti di violenza verificatisi in questi giorni in alcune città. Fa quindi presente gli sforzi fatti in sede comunitaria per la soluzione del problema rispetto ai quali il Parlamento italiano non può essere indifferente, pur considerando l'alta complessità del riordino della materia. Esprime inoltre preoccupazione per una serie di emendamenti che sono stati presentati, tutti volti ad una sanatoria il cui effetto di annuncio e di richiamo può essere più deleterio delle norme stesse. In alcuni passaggi poi il testo merita di essere chiarito, sia nella parte riguardante gli accordi bilaterali che nella materia previdenziale che può comportare problemi di equità, così come alcuni termini posti a carico dello Stato per determinati adempimenti complessi possono sollevare preoccupazioni.

Prende quindi la parola il ministro CONTRI che ricordando gli ultimi avvenimenti verificatisi a Genova, sottolinea la presenza di un numero eccessivo di immigrati clandestini in alcune parti del territorio del Paese. Si dichiara quindi contraria ad ogni sanatoria che, peraltro, andrebbe contro gli orientamenti degli altri Paesi europei. La Francia potrebbe, prendendo spunto da una sanatoria del tipo di quella proposta, sottrarsi dal trattato di Shenghen. Una sanatoria come quella proposta avrebbe conseguenze assai gravi e l'effetto di questo annuncio comincia peraltro a farsi già sentire. Il Ministero degli esteri sta, peraltro, lavorando per i ricongiungimenti familiari, così come era stato assicurato in una precedente seduta. È noto fra l'altro che la presenza della famiglia costituisce un disincentivo a comportamenti devianti. Altri sono e saranno poi i provvedimenti amministrativi volti a portare alla luce la presenza, ad esempio, dei rifugiati di fatto che non avrebbero titolo giuridico a restare nel territorio del Paese.

Il presidente COVATTA dà quindi lettura dei pareri espressi dalla 1ª Commissione sul testo del decreto e dalla 5ª Commissione sia sul testo che sugli emendamenti. Propone quindi di rinviare il seguito della discussione.

Il senatore COVIELLO pone invece un problema di riorganizzare i lavori della Commissione per procedere all'esame del provvedimento, che il suo Gruppo intende approvare e inviare all'esame dell'Assemblea.

Anche la senatrice DANIELE GALDI ritiene di dover procedere celermente all'esame del disegno di legge perchè una risposta alle richieste dell'opinione pubblica è comunque necessaria.

Il ministro CONTRI ipotizza una probabile reiterazione del decreto-legge.

Il senatore COVIELLO ricorda che sulla materia della regolarizzazione la Commissione si era espressa in un certo senso.

Il ministro CONTRI ribadisce la propria contrarietà alla sanatoria.

Il senatore COVIELLO insiste per un esame rapido del provvedimento.

La senatrice PELLEGATTI fa presente che una risposta deve comunque essere data a chi chiede come si vuole risolvere la situazione.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori COVIELLO e PELELLA e il presidente COVATTA, la Commissione delibera di tenere una seduta notturna, con inizio alle ore 21.

Successivamente, su proposta del Presidente, la Commissione rinuncia alla convocazione della seduta notturna e delibera di proseguire i propri lavori, previa una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 16,55.

Il senatore MANFROI protesta vivacemente per il modo caotico con cui procedono i lavori della Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge.

Il senatore MERIGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 0.1 e 1.2.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 1.1, volto a disciplinare il permesso di soggiorno dei lavoratori stagionali.

Il senatore INNOCENTI ritira l'emendamento 1.3 e dichiara di aderire all'emendamento 1.1. Fa quindi proprio l'emendamento 1.5, che rinuncia comunque ad illustrare.

Il senatore MANFROI illustra quindi gli emendamenti 1.4 e 1.4/A, soffermandosi in particolare su quest'ultimo, volto a far sì che, data la

diffusione di malattie tropicali sconosciute sul territorio italiano e la recrudescenza di malattie scomparse, i lavoratori extracomunitari siano sottoposti ad una visita medica riguardante il loro stato di salute al momento dell'ingresso sul territorio nazionale. Sottolinea infine che tali controlli vengono normalmente effettuati in altri paesi della Comunità.

Il relatore, senatore COVATTA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, sottolineando, a proposito dell'emendamento 1.4/A che la materia è già disciplinata dalle leggi sanitarie.

Dello stesso avviso si dichiara il Ministro CONTRI che a proposito dell'emendamento 1.4/A fa presente come vi siano motivi di costituzionalità che impongono un parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 0.1, risulta respinto.

Il senatore COVIELLO, prima di passare alla votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 (di identico contenuto), propone due sub-emendamenti, uno al comma 1, volto ad aggiungere dopo le parole: «previdenza sociale» le parole: «sentito il Ministro per gli Affari sociali» e l'altro al comma 2, volto a sopprimere la parola: «eventuali». Su tali sub-emendamenti invita il rappresentante del Governo e la senatrice Pellegatti ad una riflessione.

La senatrice PELLEGATTI si dichiara favorevole ad accogliere il sub-emendamento al comma 1, ma ritiene di non poter accedere alla richiesta del senatore Coviello sul comma 2.

Posto ai voti, il sub-emendamento al comma 1, risulta approvato, così come il sub-emendamento al comma 2.

Posto ai voti, risulta quindi accolto l'emendamento 1.1 nel testo emendato, mentre viene dichiarato precluso l'emendamento 1.2.

Il senatore INNOCENTI ritira l'emendamento 1.5.

Posto ai voti, risulta quindi respinto l'emendamento 1.4.

Sull'emendamento 1.4/A, la senatrice PELLEGATTI esprime il voto contrario della sua parte politica in quanto ritiene inutile la norma rispetto ai fini che si propone, oltre a far proprie le considerazioni del Ministro Conti.

Anche il senatore MERIGGI esprime sull'emendamento 1.4/A il proprio convinto voto contrario, sostenendo fra l'altro che è noto che il virus dell'AIDS è stato diffuso dagli assistenti di volo delle linee aeree americane.

Il senatore MAGLIOCCHETTI annuncia invece il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame che può essere utile per i casi di

malattie più evidenti. Non comprende peraltro la contrarietà di molti membri della Commissione.

Il senatore INNOCENTI annuncia infine il proprio voto contrario in quanto, non essendovi alcuna previsione conseguente all'eventuale accertamento di malattie infettive, la norma è soltanto una forma di provocazione ed è del tutto inefficace rispetto agli scopi che si propone.

Il relatore COVATTA invita il senatore Manfroi a ritirare l'emendamento 1.4/A.

Il senatore MANFROI, non accogliendo l'invito, ricorda che la questione del controllo sanitario è già in parte contenuta nella cosiddetta legge Martelli e quindi non può essere considerata incostituzionale. Non si vede inoltre perchè l'Italia non debba effettuare quei controlli sanitari che moltissimi paesi del mondo effettuano da tempo per tutelare la salute dei loro cittadini.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4/A non è accolto.

Si passa pertanto agli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore MERIGGI rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.2 e 2.6.

Il senatore INNOCENTI illustra l'emendamento 2.3, simile nella sostanza agli emendamenti 2.1 e 2.2, ma a suo avviso più chiaro nella forma. Rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 2.7.

Il senatore MANFROI illustra quindi l'emendamento 2.5, volto a chiarire i meccanismi di concessione del permesso di soggiorno, disciplinati dal comma 2, sottolineando che tale procedura è già in vigore in Francia.

La senatrice PELLEGATTI, sull'emendamento 2.5, obietta la scarsa chiarezza della parte riguardante le ricevute dei contributi previdenziali. Il senatore MANFROI si dichiara disponibile a modificare l'emendamento per rendere la norma proposta più chiara.

Il senatore COVIELLO, richiamandosi alla discussione svoltasi in Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 148 del 1993, ed in particolare all'emendamento aggiuntivo all'articolo 9 in materia di immigrazione dei lavoratori extracomunitari, propone di prendere quale base di votazione l'emendamento 2.3, in modo particolare il comma 1 e integrarlo con la previsione, relativa soltanto ai lavoratori stagionali, di una regolarizzazione nel termine di 120 giorni sul modello della norma contenuta nel comma 4 dell'emendamento ricordato. Ciò potrebbe rappresentare un punto di convergenza tra le posizioni sulle

quali si era attestato il Parlamento in quell'occasione - bloccato poi dalla questione di fiducia posta dal Governo - e le attuali posizioni riportate dal Ministro Contri.

Favorevole alla proposta si dichiara il senatore ROMEO.

Il senatore MANFROI si dichiara favorevole a tale proposta a patto che nel comma 1 dell'emendamento 2.3, siano soppresse le parole: «residenti all'estero».

Il senatore INNOCENTI si dichiara contrario alla proposta avanzata dal senatore Coviello, in quanto il provvedimento in esame offre un contesto assai diverso da quello del richiamato decreto-legge n. 148. La questione deve peraltro essere risolta nell'esame dell'articolo 5 e non in altri punti perchè, così come proposta, la norma falsa la realtà dei fatti.

Il senatore MAGLIOCCHETTI si dichiara contrario alla proposta del senatore Coviello perchè potrebbero crearsi discriminazioni tra i lavoratori extracomunitari che svolgono attività stagionali e coloro che svolgono attività *continue*. Ricorda quindi la gravità della situazione legata alla massiccia presenza di extracomunitari privi di permesso di soggiorno, fenomeno questo di cui il Governo non ha evidentemente una chiara percezione.

Il Ministro CONTRI fa presente che il Governo, ed in particolare il suo Dicastero, è in possesso dei dati rilevati dal Ministero dell'interno che, per quanto riguarda le presenze irregolari, proprio perchè tali, si appoggia ovviamente su stime effettuate sulla base di parametri presuntivi. Tale numero è piuttosto alto ed è confermato nella sostanza dalle organizzazioni che lavorano sul territorio. Sottolinea quindi che il provvedimento in esame è stato collegialmente discusso ed approvato dal Consiglio dei ministri. Non è quindi possibile esprimere al momento un parere compiuto sulla proposta del senatore Coviello. Fa quindi presente la necessità di interpellare collegialmente il Governo per potersi esattamente esprimere sulla proposta che sembra comunque un modo surrettizio di introdurre la sanatoria.

Il presidente COVATTA, in considerazione della delicatezza della questione, propone di accantonare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2. Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore INNOCENTI, facendo proprio l'emendamento 3.1 del senatore Carlotto, rinuncia comunque ad illustrarlo.

Il senatore MANFROI illustra brevemente l'emendamento 3.2.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.3.

Il senatore MERIGGI rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 3.4.

Il relatore COVATTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2, si rimette alle decisioni della Commissione sull'emendamento 3.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.4.

Allo stesso modo si esprime il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2. Su quest'ultimo annunciano il proprio voto contrario i membri del Gruppo del PDS e il senatore INNOCENTI.

Posto ai voti, risulta accolto anche l'emendamento 3.3, mentre viene respinto l'emendamento 3.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore INNOCENTI ritira l'emendamento 4.1 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.4.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il relatore COVATTA esprime parere contrario sull'emendamento 4.2 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.3 affinché aderiscano all'emendamento 4.4.

La senatrice PELLEGGI dichiara di non poter aderire a tale invito in quanto l'emendamento 4.4 non risolve il problema che invece con l'emendamento 4.3 si riesce in parte a sanare.

Poichè vi sono votazioni in Aula, il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente COVATTA avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 29 luglio 1993 alle ore 9, non avrà più luogo, mentre la seduta pomeridiana già convocata per domani alle ore 15 è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI

Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)

Nel titolo del disegno di legge sopprimere la parola «stagionale».

0.1

MERIGGI, MOLINARI

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 1 articolo 2, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

Nella programmazione si terrà conto anche di eventuali intese bilaterali tra l'Italia e i paesi da dove provengono i maggiori flussi migratori.»

1.1

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELELLA, PELLE-
GATTI, MINUCCI Adalberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato il

numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 1 articolo 2, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

Nella programmazione si terrà conto anche di eventuali intese bilaterali tra l'Italia e i paesi da dove provengono i maggiori flussi migratori.»

1.2

MERIGGI, MOLINARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato annualmente il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2 del presente articolo, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.»

1.3

CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, DOPPIO, POLENTA, TANI, CARRARA, INNOCENTI, GRANELLI, DE MATTEO, PICCOLI

Al comma 2, dopo le parole: «provenienti dai Paesi» inserire le seguenti: «europei e nord africani (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria Marocco)».

1.4

MANFROI

Al comma 2, dopo le parole: «le particolari qualifiche professionali» aggiungere le seguenti: «e lo stato di salute».

1.4/A

MANFROI

Al comma 2, dopo la parola: «professionali» aggiungere le seguenti: «, il trattamento economico e la quota da detrarre dal salario da parte

del datore di lavoro qualora lo stesso sostenga le spese di viaggio o fornisca il vitto e/o l'alloggio, ».

1.5

CARLOTTO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, previa autorizzazione degli uffici provinciali del lavoro, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

2.1

MOLINARI, MERIGGI, INNOCENTI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

2.2

PELELLA, DANIELE GALDI, PELLEGGATI, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il

lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

2.3 CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, DOPPIO, POLEN-
TA, TANI, CARRARA, INNOCENTI, GRANELLI,
DE MATTEO, PICCOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il permesso di soggiorno temporaneo, di cui al comma 1, per lavori a carattere stagionale, può essere attribuito stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.»

2.4 INNOCENTI, MERIGGI, MOLINARI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«A tal fine, entro 15 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno stagionale, lo straniero che l'aveva ottenuto dovrà consegnare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero copia di un certificato rilasciato in Italia dai competenti uffici del lavoro attestante l'avvenuta effettuazione del regolare rapporto di lavoro stagionale. Tale certificato sarà rilasciato allo straniero che esibisca l'autorizzazione al lavoro originario e le ricevute degli avvenuti versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.»

2.5 MANFROI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il permesso di soggiorno temporaneo, di cui al comma 1, per i lavori a carattere stagionale, può essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.»

2.6 DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA, PELLE-
GATTI, MINUCCI Adalberto

Al comma 3 sostituire le parole da: «può ottenere, previa autorizzazione degli uffici provinciali del lavoro» alle parole: «permesso di soggiorno» con le seguenti: «ha diritto, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro, ad un permesso di soggiorno»

2.7 CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, DOPPIO, POLEN-
TA, TANI, CARRARA, INNOCENTI, GRANELLI,
DE MATTEO, PICCOLI

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori stagionali» aggiungere la parola: «extracomunitari».

3.1

CARLOTTO

Al comma 1, dopo le parole: «per il loro alloggio» aggiungere le seguenti: «In assenza di dette strutture, il permesso di lavoro stagionale viene revocato».

3.2

MANFROI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I datori di lavoro che non applicano il contratto collettivo di categoria, sia nella parte economica, che in quella normativa, nonché gli eventuali contratti integrativi a livello locale o aziendale, sono esclusi da ogni beneficio o agevolazione, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300».

3.3

SMURAGLIA, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELLEGATTI, PELELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il contratto nazionale di lavoro, sia nella parte economica, che in quella normativa, in vigore nel comparto interessato, nonché in contratti integrativi provinciali e territoriali.

1-ter. In ogni caso è compito delle amministrazioni locali, nei principali bacini di manodopera stagionale, d'intesa con il governo e, se del caso, con la Protezione civile, provvedere alla disponibilità di centri di accoglienza attrezzati per i lavoratori stagionali sia italiani che stranieri, ed al risanamento ed attrezzatura dei ripari e ricoveri già esistenti siti in aree o edifici di proprietà pubblica od acquisibili, e vigilare sui livelli di vivibilità nei locali messi a disposizione da privati o comunque appartenenti a privati».

3.4

MERIGGI, MOLINARI, INNOCENTI

Art. 4.

Sopprimere l'intero articolo.

4.1

INNOCENTI, MERIGGI, MOLINARI

Sopprimere l'intero articolo.

4.2

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contributi dovuti per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti possono essere trasferiti all'Istituto o ente assicuratore dello stato di provenienza del lavoratore, su richiesta dell'interessato ed a condizione dell'esistenza di accordi o convenzioni bilaterali internazionali che garantiscono la reciprocità».

4.3

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA,
PELELLA, MINUCCI Adalberto

Al comma 4, dopo le parole: «saranno trasferiti» aggiungere le seguenti: «, su richiesta dell'interessato»

4.4

CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, DOPPIO, POLEN-
TA, TANI, CARRARA, INNOCENTI, GRANELLI,
DE MATTEO, PICCOLI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma del comma 2 del presente articolo.

2. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 4 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì soggetti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a

coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 4 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 4 del presente articolo, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno«.

5.1

CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, DOPPIO, POLEN-
TA, TANI, CARRARA, INNOCENTI, GRANELLI,
DE MATTEO, PICCOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I controlli sull'ottemperanza degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 sono esercitati, oltre che dalle forze dell'ordine, dai Comuni mediante i corpi di polizia municipale. Gli stessi organi accertano e denunciano all'autorità giudiziaria le violazioni di cui al comma precedente».

5.2

STEFANELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di avere effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a settanta giornate lavorative nell'anno che precede la presentazione della domanda, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma dell'art. 2 comma 1.

2. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per godere dei predetti benefici, il datore di lavoro deve comunque dimostrare di avere praticato un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di categoria.

3. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 1 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.»

5.0.1

SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA, PELLE-
GATTI, MINUCCI Adalberto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è soppressa dopo la parola: 'violazione' la seguente: 'gravè e dopo le parole: 'in materia di intermediazione di manodopera nonchè' sono aggiunte le seguenti: 'l'esercizio della vendita al dettaglio senza le autorizzazioni e le licenze previste dalla legge;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: 'Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione disponendo, entro

il più breve termine, l'accompagnamento dello straniero alla frontiera. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al pretore l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza fino al momento dell'esecuzione stessa, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località';

c) i commi 8, 9 e 11 sono soppressi;

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: 'La competenza a vigilare sull'ottemperanza degli obblighi e sul rispetto dei divieti previsti dalla presente legge è attribuita anche ai Comuni che la esercitano mediante i corpi di polizia municipale. Per l'esecuzione delle espulsioni, ai sensi del precedente comma 7, il prefetto può richiedere al Sindaco del comune in cui è stata accertata la violazione che ha dato luogo all'espulsione di disporre l'accompagnamento alla frontiera avvalendosi degli agenti di polizia municipale, in collaborazione con la questura competente.»

5.0.2

STEFANELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di avere effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a settanta-giornate lavorative nei dodici mesi che precedono la presentazione della domanda, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma dell'art. 2 comma 1.

2. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui all'art. 7 comma 1, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 e dell'art. 2 comma 2 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui all'art. 7 comma 1, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.«

6.0.1

INNOCENTI, MERIGGI, MOLINARI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE***Condorelli ed altri: Norme per l'accertamento della morte (421);****Deputati Borra ed altri: Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366), approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto e rinvio)**

Riferisce sui provvedimenti in titolo la senatrice BETTONI BRANDANI. Ritene necessario definire per legge il momento della morte affinché sia superata l'ambiguità della legislazione vigente in materia che sembra distinguere due tipi di morte in relazione o meno alla finalità del prelievo di organi, generando disorientamento nell'opinione pubblica. È giusto pertanto che la definizione della morte sia univoca, non dovendo interferire l'esigenza del prelevamento di organi da cadavere con il giudizio riguardante il momento della morte. Conseguentemente è corretto inserire le norme sull'accertamento della morte in un provvedimento diverso da quello in cui vengono disciplinati i prelievi e i trapianti di organo. Un ulteriore motivo che è alla base dei due provvedimenti in titolo consiste nell'esigenza di un'adeguamento legislativo per quanto riguarda le modalità di accertamento della morte in relazione alle recenti acquisizioni in campo scientifico. Si identifica cioè la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, che comporta la perdita totale e irreversibile della unitarietà funzionale dell'organismo.

La relatrice Bettoni Brandani ricorda che la morte cerebrale venne descritta per la prima volta nel 1959. I dati epidemiologici suggeriscono che le morti cerebrali in Gran Bretagna sono circa 4 mila l'anno, cioè circa l'1 per cento delle morti annue totali. Tali pazienti hanno subito un acuto ed irreparabile danno strutturale dell'encefalo che li ha portati al più profondo stato di coma, caratterizzato dalla più totale incapacità della respirazione spontanea. Ma la ventilazione assistita ha fatto in modo che l'anossia non causasse, come di norma, l'arresto cardiaco. Pertanto una persona non è morta finché non è morto il cervello, cioè

finchè l'arresto del circolo e della ventilazione non abbiano prodotto danni irreversibili alle strutture encefaliche.

La relatrice Bettoni Brandani sottolinea come la scienza e la tecnologia si siano attualmente concentrate sulla diagnosi di morte definitiva anche grazie all'importanza che è stata riconosciuta al tronco cerebrale nel mantenimento della vita stessa. Quindi il riconoscimento della morte cerebrale è il primo passo verso la diagnosi certa.

Ella rileva come ai cittadini non interessa se la formazione reticolare o il tronco encefalico siano funzionanti; vogliono soltanto che non siano prelevati organi dal paziente in coma reversibile. Il legislatore deve dare adeguate garanzie in tal senso, rischiando anche di commettere l'errore di considerare viva una persona che è morta. D'altra parte se si considera l'anencefalia non si può dire che il paziente non sia in vita e ciò perchè l'anencefalia non indica l'assenza del tronco encefalico che permette, nonostante tutto, la vita. Non si può dire che questo paziente, privo di cervello e di ogni tipo di vita di relazione ma che respira ed ha un cuore spontaneamente battente, sia un paziente morto. Questa situazione descrive bene l'importanza centrale del tronco encefalico, con la persistenza delle sue funzioni anche durante una situazione di decerebrazione, creando il cosiddetto stato di vita vegetativa. Individui in tali condizioni possono sopravvivere anni, perciò la morte del tronco va considerata come il nocciolo centrale della morte cerebrale con tutti i segni e i sintomi che tale stato prevede ed è la determinante maggiore di un inevitabile esito cardiaco: la sistolia, entro ore o giorni.

Quanto alle modalità clinico-strumentali per l'accertamento della morte, la relatrice sottolinea che la definizione delle stesse, nel disegno di legge n. 1366, all'articolo 2, è demandata ad un decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sentite le società medico scientifiche competenti nella materia. Anche i successivi eventuali aggiornamenti sono predisposti con la medesima procedura. L'anzidetto decreto definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale devono perdurare tali condizioni. Lo stesso disegno di legge n. 1366, sempre all'articolo 2, stabilisce che l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche è effettuato da un collegio medico i cui componenti sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture diverse da quelle di appartenenza e la partecipazione allo stesso è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte. Il disegno di legge n. 1366 indica poi gli obblighi dei sanitari nei casi di cessazione cerebrale, (articolo 3) il periodo di osservazione dei cadaveri (articolo 4), le sanzioni (articolo 5) e l'abrogazione di norme (articolo 6).

La relatrice Bettoni Brandani ritiene che occorra riflettere sulla previsione, contenuta nel disegno di legge n. 1366, di demandare ad un decreto ministeriale le modalità per l'accertamento della morte, non solo perchè si espropria il Parlamento della definizione di una questione centrale ma anche e soprattutto perchè attualmente ci sono controver-

sie sull'accertamento della morte cerebrale e sull'utilizzazione di determinati strumenti. Su tale questione la relatrice Bettoni Brandani ritiene che il disegno di legge n. 421, che passa ad illustrare, ha il pregio di determinare una serie di criteri per la diagnosi di morte molto ampi, tali da garantire contro eventuali errori. Ricorda che tale disegno di legge corrisponde al testo già accolto dal Senato nella passata legislatura. Fa presente che il disegno di legge n. 421, per alcune sue parti, come quelle relative al collegio medico, agli obblighi per i sanitari e alle sanzioni, presenta norme simili a quelle del disegno di legge n. 1366. Se ne distingue tuttavia in quanto indica specificatamente tutte le modalità attraverso le quali arrivare all'accertamento della morte. Si chiede per quale motivo su tale questione alla Camera non si siano prese in considerazione le disposizioni contenute nel disegno di legge presentato al Senato, preferendo rinviare le problematiche a riguardo ad un decreto ministeriale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia la relatrice Bettoni Brandani per l'ampia e documentata esposizione. Condivide le osservazioni della stessa per quanto attiene al disegno di legge n. 421 che conserva al legislatore il compito di definire le modalità di accertamento della morte. Tuttavia fa presente che ove il testo accolto dalla Camera dei deputati fosse modificato si rischierebbe di non approvare neanche in questa legislatura un provvedimento definitivo in materia. Ricorda che nelle due passate legislature i provvedimenti sui trapianti accolti dal Senato non vennero poi approvati dalla Camera, cosicchè tuttora il paese attende una nuova legge. Pertanto, pur mantenendo le riserve su talune scelte operate dall'altro ramo del Parlamento, il presidente Marinucci Mariani ritiene che non sia opportuno apportare modifiche. Ricorda altresì che negli incontri informali degli Uffici di Presidenza allargati ai rappresentanti dei Gruppi della Commissione Sanità del Senato e della Commissione Affari sociali della Camera si è fatta più volte richiesta a quest'ultima di non modificare il provvedimento riguardante le cornee nel testo accolto dal Senato per giungere alla più rapida approvazione possibile del testo. Allo stesso modo dunque ci si dovrebbe comportare per quanto riguarda il disegno di legge sull'accertamento della morte, per le stesse ragioni e per lo stesso scopo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Brescia ed altri: Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (201);

Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari (1279) (testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisicchio e Caccavari ed altri), approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore STEFANO riferisce sui provvedimenti in titolo. Facendo presente che il morbo di Hansen provoca rilevanti danni cutanei e

mutilazioni invalidanti, illustra per primo il disegno di legge n. 201. Esso prevede una rivalutazione del trenta per cento del sussidio già spettante agli affetti dal morbo di Hansen e la sua adeguamento annuale al tasso programmato di inflazione. Illustra poi il disegno di legge n. 1279 approvato dall'altro ramo del Parlamento. Quest'ultimo provvedimento prevede un aumento differenziato del sussidio per i cittadini assistiti in luogo di cura e per quelli assistiti a domicilio. Prevede una ulteriore integrazione del sussidio per ogni familiare a carico. Il sussidio è adeguato ogni anno al tasso programmato di inflazione. Inoltre il disegno di legge n. 1279 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sia emanato un atto di indirizzo e coordinamento nel quale, sulla base degli indirizzi della Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen. Il relatore ritiene tale ultima disposizione particolarmente qualificante. Fa presente che i due disegni di legge potrebbero essere unificati in un testo che contenga questa ultima disposizione e l'aumento del sussidio come proposto nel disegno di legge n. 201.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRESCIA sottolinea come il disegno di legge da lui presentato e quello approvato dalla Camera rappresentano una risposta ad un problema rispetto al quale il Parlamento era stato sollecitato anche nella precedente legislatura. Apprezza la proposta del relatore di procedere alla unificazione dei due disegni di legge ma tale proposta significa un riesame dell'altro ramo del Parlamento con il rischio di un ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento. Pertanto ritiene preferibile accogliere il testo approvato dalla Camera dei deputati, che peraltro, già recepisce parti del disegno di legge di cui è primo firmatario.

Quindi dopo un intervento del presidente MARINUCCI MARIANI che ringrazia il senatore Brescia per la sua disponibilità nell'interesse dei cittadini affetti dal morbo di Hansen, il senatore RUSSO dichiara di concordare sul contenuto di entrambi i provvedimenti. Chiede poi chiarimenti sull'entità del sussidio previsto dalla legge n. 31 del 1986, rilevando comunque che l'aumento proposto è modesto.

Il senatore PERINA esprime talune perplessità: si chiede perchè sia necessaria una legge per procedere all'adeguamento del sussidio e se il provvedimento s'intenda abrogativo della legge n. 31 del 1986. Fa presente d'altra parte che i protocolli terapeutici già sono previsti a livello internazionale e la loro emanazione a livello nazionale era già stabilita dalla legge n. 31 del 1986. Rileva inoltre che nei provvedimenti manca l'indicazione sulla gratuità dei farmaci; tuttavia nella sostanza si dichiara favorevole.

Il senatore ZAPPASODI ritiene importante l'aspetto sanitario in quanto la profilassi evita danni. In proposito è di rilevante importanza l'aver previsto la emanazione dei protocolli diagnostici e terapeutici.

Il senatore GRASSANI ritiene inadeguato l'aumento. Fa presente che una persona affetta dal morbo di Hansen da lui curata, deve pagare interamente il materiale di medicazione che ha costi rilevanti.

Replica quindi il relatore STEFANO. Chiarisce che il riferimento ai protocolli contenuto nel disegno di legge n. 1279 ha lo scopo di richiamare i medici al rispetto degli stessi. Con riferimento poi a quanto esposto dal senatore Grassani, rileva che di norma tutto il materiale di medicamento per gli affetti da forme morbose viene fornito dalle USL gratuitamente. Conviene con quanto fatto presente dal senatore Brescia. Conclude ponendo all'attenzione della Commissione il problema di uniformare l'assistenza ai malati cronici sull'intero territorio nazionale, dal momento che addirittura nella stessa regione a volte alcune Unità sanitarie locali garantiscono l'assistenza ed altre no.

Quindi dopo un intervento della presidente MARINUCCI MARIANI che conviene su tale ultima esigenza prospettata dal relatore Stefano, il sottosegretario SAVINO esprime il parere favorevole del Governo sul contenuto dei disegni di legge in titolo ed auspica la rapida approvazione del provvedimento in materia.

Il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 12^a, 0012^o)

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica che la Commissione tornerà riunirsi domani giovedì 29 luglio alle ore 15,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, integrato con il seguito dell'esame congiunto in sede referente, dei disegni nn. 553, 1047, 1271 e 1307.

La seduta termina alle ore 18,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

96^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Interviene il ministro dell'ambiente Spini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

Cherchi: Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261)

Procacci ed altri: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede con l'esame degli emendamenti proposti agli articoli del testo base, precedentemente accantonati.

Il ministro SPINI ripresenta l'emendamento 2.20, sul quale concordano i senatori LUONGO, GIOLLO e PROCACCI.

Con il parere favorevole espresso dal relatore MONTRESORI, la Commissione conviene sull'emendamento 2.20.

Il senatore GIOLLO presenta ed illustra l'emendamento 2.21.

Dopo un dibattito cui prendono parte i senatori SPECCHIA, LUONGO, PARISI Vittorio, TABLADINI, ANDREINI, PROCACCI, D'AMELIO ed il presidente GOLFARI, il relatore MONTRESORI propone una riformulazione dell'emendamento 2.21, condizionandovi il proprio parere favorevole.

Il senatore LUONGO accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.21, su cui il ministro SPINI - pur formulando rilievi di metodo sulla presentazione di emendamenti in corso di seduta - esprime parere favorevole.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.21 (nuovo testo).

La senatrice PROCACCI presenta ed illustra l'emendamento 2.22.

Il ministro SPINI rinnova i rilievi di metodo sulla presentazione di emendamenti in corso di seduta, mentre il relatore MONTRESORI invita la proponente a ritirare l'emendamento 2.22, trasformandolo in un ordine del giorno.

La senatrice PROCACCI accoglie l'invito del relatore presentando il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, allegato A, punto 14), del testo unificato dei disegni di legge 261, 958, 1019,

impegna il Governo

a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992, per sottoporre a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 120 KV e con tracciato di lunghezza superiore al chilometro».

0/261-958-1019/1/13a

PROCACCI

Il ministro SPINI accoglie l'ordine del giorno n. 1, che è poi posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene sull'articolo 2, nel testo emendato.

Il ministro SPINI illustra la proposta di coordinamento n. 2, che riformula su invito del relatore MONTRESORI: quest'ultimo si rimette comunque alla Commissione, dichiarando a titolo personale la propria astensione.

La Commissione accoglie quindi la proposta di coordinamento n. 2, restando così assorbiti la proposta di coordinamento n. 1 e gli emendamenti 5.2, 7.1, 9.1 e 9.3.

Il senatore LUONGO difende i contenuti dell'emendamento 5.13, sul quale il ministro SPINI si è dichiarato contrario.

Il senatore ANDREINI concorda col proponente, mentre il relatore MONTRESORI - pur esprimendo parere favorevole - ricorda che le nozioni parametriche non trovano accoglimento nella definizione di

valutazione di impatto ambientale seguita dalla Commissione ministeriale.

Il presidente GOLFARI invita a riformulare l'emendamento 5.13, rilevando che la quantificazione richiesta in esso presuppone parametri di riferimento e non mere enunciazioni di fatto non convertibili in dati numerici.

Il senatore PARISI Vittorio riformula l'emendamento 5.13 nel senso richiesto dal Presidente: su tale nuovo testo il ministro SPINI si rimette alla Commissione.

La Commissione conviene sull'emendamento 5.13 (nuovo testo).

Con separate votazioni, la Commissione accoglie poi gli articoli 5, 7, e 9 (precedentemente accantonati) del testo base proposto dal relatore, come emendati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

97^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 13^a, 0014^o)

Il senatore GARRAFFA stigmatizza la mancata proroga del termine del 25 luglio per la sospensione delle misure di salvaguardia sulle isole Egadi; ciò ha provocato le proteste dei pescatori locali, che attendono anche la celere definizione dell'*iter* del disegno di legge sulla costituzione di una riserva marina delle isole Egadi.

Il ministro SPINI prende atto della richiesta, mentre il presidente GOLFARI dichiara che difficoltà in sede di concerto interministeriale potrebbero essere all'origine della mancata proroga.

Il senatore MONTRESORI, presentatore di un'interrogazione sul parco del Gennargentu e del Golfo di Orosei, auspica comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione della legge sui parchi.

Il ministro SPINI si dichiara disposto a riferire, ricordando peraltro l'intervento svolto di recente alla Camera sul parco del Gennargentu nonché l'intendimento di sottoporre al Consiglio dei ministri il decreto istitutivo del parco dei monti Sibillini.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

Cherchi: «Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale» (261)

Procacci ed altri: «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale» (1019)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di stamani.

Il presidente GOLFARI, nell'aprire la fase di votazione del mandato al relatore, rileva che non si è registrato il consenso di tutti i Gruppi necessario per la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei provvedimenti in esame.

Il senatore ANDREINI dichiara voto favorevole al testo unificato, le cui procedure di valutazione di impatto ambientale assumono prevedibilità e trasparenza: di tali fattori in passato si è troppo spesso sentita la mancanza, foriera di notevoli difficoltà nel prevenire i disastri ambientali.

Il senatore GIOLLO esprime rammarico per il mancato trasferimento dei provvedimenti in titolo alla sede deliberante, dando atto al relatore ed al Governo (soprattutto con il contributo dell'attuale Ministro) di estrema sensibilità nell'affrontare realisticamente la redazione del testo. Il disegno di legge non soddisfa completamente, in quanto il ritardo nella sua adozione non è stato compensato dal fare tesoro delle esperienze degli altri Stati della Comunità europea: esprime pertanto il voto d'astensione del Gruppo della Rifondazione comunista, pur suscettibile di diversi sviluppi in Assemblea.

La senatrice PROCACCI dichiara voto favorevole, nonostante talune difficoltà derivanti dalla visione riduttiva dei progetti alternativi (compresa l'alternativa zero) e della partecipazione di cittadini al procedimento: occorre superare la connessione tra malcostume e degrado ambientale, troppo spesso verificatasi, ed a tale scopo è necessaria una legge che consenta di evitare le sovrapposizioni di competenza esistenti ed appresti uno strumento utile alla prevenzione di ulteriori devastazioni dell'ecosistema.

Il senatore TABLADINI riconosce il carattere innovativo della legge, che però ha un impianto centralistico e farraginoso. La discussione - durante la quale troppo in ritardo è pervenuta la richiesta

informale di passaggio alla sede deliberante - ha evidenziato una notevole impreparazione sugli aspetti tecnici, per cui il Gruppo della Lega nord si asterrà, riservandosi di presentare emendamenti in Assemblea.

Il senatore FONTANA Albino dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo della Democrazia cristiana; il senatore MARTELLI dichiara voto favorevole a nome del Gruppo liberale; il senatore GARRAFFA dichiara voto favorevole a nome del Gruppo repubblicano; il senatore SPECCHIA dichiara voto favorevole a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Il ministro SPINI accoglie con soddisfazione il tentativo di superare la lacuna di mancato adempimento comunitario con una normativa non più disorganica e frammentaria. Il testo approvato consente infatti un più vasto processo di informazione e partecipazione del pubblico, il coordinamento delle varie autorizzazioni ambientali nell'ambito della procedura di valutazione, una più attenta considerazione dei problemi di tutela preventiva, la definizione dei principi a cui le regioni dovranno attenersi, nonché la regolamentazione nel contesto transfrontaliero ed un rafforzamento della struttura ministeriale. La previsione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri per l'ampliamento del campo di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, poi, impegnerà il Governo ad un ulteriore sforzo in direzione del pieno recepimento della direttiva.

Esprime pertanto il proprio consenso sul testo, rammaricandosi però della mancata possibilità di discutere i provvedimenti in titolo in sede deliberante; si riserva inoltre di presentare emendamenti migliorativi in Assemblea.

Si dà quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge 261, 958 e 1019, con il seguente titolo: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale»; si conferisce altresì mandato al coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI**AL TESTO UNIFICATO DEI DDL 958-261-1019 PRESENTATO DAL
RELATORE, SEN. MONTRESORI****Articolo 2.**

All'allegato A, punto 10, sostituire la cifra: «600.000» con la seguente: «100.000».

2.20

IL GOVERNO

All'allegato A, sostituire il punto 14 con il seguente:

«14) elettrodotti ad alta tensione, con tensione di esercizio superiore a 100 KV e di lunghezza superiore al chilometro ed eventuali sottostazioni elettriche ad essi collegate».

2.22

PROCACCI

All'allegato A, punto 21, sostituire la cifra: «10 milioni» con la seguente: «1 milione».

2.21

PARISI Vittorio, GIOLLO, PROCACCI, BORATTO, LUONGO, GIOVANELLI

All'allegato A, punto 21, sostituire le parole: «10 milioni di metri cubi per anno» con le seguenti: «5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4».

2.21 (nuovo testo)

PARISI Vittorio, GIOLLO, PROCACCI, BORATTO, LUONGO, GIOVANELLI

All'articolo 5 ed in tutto il seguito del disegno di legge, ove ricorrano, sostituire le parole: «studio di valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «studio di impatto ambientale».

coord. 2

IL GOVERNO

Agli articoli 5, 7 e 9, ove ricorrano, sostituire le parole: «studio di valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «studio di impatto ambientale».

coord. 2 (nuovo testo)

IL GOVERNO

In tutto il Capo III, ove ricorra, sostituire la parola: «valutazione» con la parola: «studio».

coord. 1

PROCACCI

Articolo 5.

All'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «studio» sopprimere le seguenti parole: «di valutazione».

5.2

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO

All'allegato B, aggiungere dopo il punto 7) il seguente:

«7-bis) Una matrice di valutazione che raccolga i dati dei vari parametri considerati sui punti 1, 3, 4, quantificandone l'importanza in base a criteri definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.»

5.13

PARISI Vittorio, GIOLLO

All'allegato B, aggiungere dopo il punto 7) il seguente:

«7-bis) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte all'allegato B della presente legge, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.»

5.13 (nuovo testo)

PARISI Vittorio, GIOLLO

Articolo 7.

Al comma 1, dopo la parola «studio», sopprimere le seguenti parole: «di valutazione».

7.1

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO

Articolo 9.

Al comma 1, dopo la parola «studio», sopprimere le seguenti parole: «di valutazione».

9.1 **ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO**

Al comma 1, dopo la parola «elaborazione» sopprimere le parole: «di valutazione».

9.3 **ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORA

La seduta inizia alle ore 18,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, B 32ª, 0003)

Il presidente MORA svolge una relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione nell'ultimo periodo e degli scopi che essa si prefigge in questa fase.

Egli ricorda che, dopo la missione negli Stati Uniti effettuata nella prima metà del mese di giugno, la Commissione sta attuando un intenso programma di lavoro volto essenzialmente a cinque scopi:

- 1) stabilire un contatto con Drogoul o almeno far venire allo scoperto le resistenze che impediscono alla Commissione di stabilire tale contatto;
- 2) ottenere informazioni dai Ministeri italiani degli esteri, del commercio estero e della difesa, anche a riscontro di quanto la Commissione ha appreso nel corso della sua missione negli USA;
- 3) allacciare rapporti con il giudice Scott in Inghilterra, per uno scambio di informazioni e per preparare un incontro;
- 4) valutare i risultati delle indagini sulle aziende italiane che hanno esportato beni in Iraq con il sostegno finanziario di BNL-Atlanta;
- 5) acquisire nuova documentazione da parte della Direzione centrale della BNL.

1) Si ricorderà che, nel corso dell'incontro ad Atlanta con l'avvocato Simels, questi aveva prospettato alla Commissione la possibilità di un incontro con Drogoul. Sembrava allora che la realizzazione dell'incontro dipendesse esclusivamente dalla volontà della Commissione ed anzi, una volta tornata a Roma la delegazione dei senatori, l'avvocato Simels più volte ha insistito - nei rapporti intrattenuti via fax e per telefono con la Segreteria della Commissione - perchè si stabilisse un contatto diretto tra i senatori e Drogoul.

Tuttavia, dopo che la Commissione ha fatto sapere all'avvocato Simels che essa accettava di incontrare Drogoul, sono sorte alcune difficoltà. Anzitutto, l'avv. Simels ha comunicato che era necessaria l'autorizzazione del giudice Tidwell. L'autorizzazione è stata prontamente richiesta ed è stata sollecitata una risposta. Prima che arrivasse la risposta del giudice Tidwell, è pervenuta una comunicazione dell'avvocato Simels, il quale informa che l'ufficio del Procuratore distrettuale vorrebbe avere una copia del resoconto del colloquio con Drogoul, ma che egli, Simels, considera inaccettabile tale richiesta e propone che l'incontro con Drogoul sia il più informale possibile e senza alcuna forma di resocontazione, in modo da evitare questo problema. L'avvocato Simels prospetta anche l'ipotesi che la Commissione invii preventivamente le domande ed anzi in ultimo propone che la Commissione rinunci ad un incontro diretto con Drogoul e che questi risponda per iscritto alle domande.

Dopo il fax dell'avvocato Simels, è pervenuto alla Commissione un fax del giudice Tidwell. Il magistrato premette di non aver compreso bene la natura e le funzioni della Commissione, ma suppone che essa abbia legami con il «government» italiano. Dichiara poi di non poter né autorizzare né vietare l'incontro con Drogoul richiesto dalla Commissione, ma comunque non ha obiezioni da avanzare, a patto che Drogoul sia d'accordo e che vengano risolti i problemi procedurali, d'intesa con la Direzione dell'istituto di pena in cui è trattenuto Drogoul.

È stato quindi comunicato all'avvocato Simels, via fax, che la Commissione non può rinunciare ad una resocontazione, sia pure sommaria, dell'incontro con Drogoul. All'avvocato Simels è stata anche inviata una lista di domande che la delegazione intenderebbe porre a Drogoul, con l'avvertenza però che tale lista è puramente indicativa e che le domande non possono essere considerate come vincoli insuperabili per il colloquio, in quanto i senatori vorrebbero dialogare liberamente con Drogoul.

Adesso quindi si è in attesa di una risposta dell'avvocato Simels, risposta che tarda a giungere. Avendo deciso di rinunciare all'incontro diretto con Drogoul se risulterà impossibile la resocontazione, la Commissione, qualora entro pochi giorni non pervenga una risposta di Simels, può comunque comunicargli che essa accetta di prendere nota delle risposte scritte che Drogoul vorrà far pervenire, eventualmente integrando o modificando la lista delle domande già trasmessa.

La Commissione - pur comprendendo sia la richiesta del Procuratore distrettuale di avere copia dell'eventuale resoconto del colloquio con Drogoul sia il comportamento dell'avvocato - sottolinea che soltanto all'avvocato Simels sarebbe da attribuire la mancata realizzazione di un proficuo incontro con il principale protagonista della vicenda.

2) In data 8 luglio, il Presidente della Commissione - con lettera al Ministro degli esteri, prof. Andreatta - richiedeva copia del carteggio intercorso tra la sede centrale del Ministero degli Esteri e l'Ambasciata italiana a Washington, nel periodo tra agosto e dicembre 1989, sul caso dei prestiti concessi all'Iraq da BNL-Atlanta.

Nei giorni successivi, per via telefonica, veniva precisato che la richiesta doveva intendersi estesa anche ad eventuali relazioni inviate

dall'ambasciatore Petrignani. I funzionari del Ministero degli Esteri informavano che negli archivi del Ministero si trovava ampia documentazione e che l'incartamento era stato trasmesso prima al Gabinetto del Ministro e poi all'Ispettorato, ai fini del successivo inoltro alla Commissione. A tutt'oggi - 28 luglio 1993 - l'incartamento non risulta pervenuto alla Segreteria della Commissione, anche se è stato assicurato che l'inoltro è imminente. Si ricorderà che la Commissione ha già deciso di ascoltare l'ambasciatore Petrignani dopo aver ricevuto dal Ministero degli esteri la richiesta documentazione.

In data 14 luglio, il Presidente della Commissione scriveva al Ministro della Difesa, senatore Fabbri, comunicando che la Commissione era venuta a conoscenza di un acquisto negli USA, da parte del Ministero italiano della difesa, di componenti di missili, con lettera di credito garantita da BNL-Atlanta.

Il Presidente richiedeva al Ministro una completa relazione sull'argomento, in particolare sui motivi che indussero a scegliere la filiale di BNL-Atlanta per il finanziamento dell'operazione e sui rapporti che intercorsero tra il Ministero e BNL-Atlanta.

Sempre in data 14 luglio, il Presidente della Commissione ha scritto al Ministro del commercio con l'estero, ing. Baratta, chiedendo una relazione sulle aziende italiane che hanno esportato prodotti industriali in Iraq nel periodo 1985-89, indicando anche le banche che hanno finanziato le operazioni e se esse erano garantite dalla SACE.

Sia la lettera al Ministro della difesa che quella al Ministro del commercio con l'estero si concludevano con l'osservazione che, a conclusione dell'esame della documentazione che si richiedeva, la Commissione si riservava di invitare personalmente i Ministri per una audizione .

A tutt'oggi - 28 luglio 1993 - alla Segreteria della Commissione non risulta pervenuta alcuna documentazione, nonostante numerose sollecitazioni telefoniche.

Il presidente MORA avverte che, nella giornata di oggi, egli ha parlato per telefono con il capo di gabinetto del Ministro degli esteri, il quale si è scusato per la lentezza della raccolta dei documenti, lentezza che ha attribuito anche ad una certa attuale difficoltà organizzativa del Ministero. Comunque il capo di gabinetto ha assicurato che la documentazione richiesta arriverà entro oggi.

In data odierna il presidente MORA ha anche avvertito via fax i Ministri della difesa e del commercio estero che la Commissione, se entro la settimana in corso non avrà ricevuto la documentazione richiesta, passerà all'esercizio dei poteri autoritativi di cui essa dispone.

3) Su richiesta della Commissione, l'Ambasciata italiana a Londra ha di recente inviato copia di alcuni articoli sulla inchiesta condotta dal giudice Scott. È stato contattato telefonicamente il signor Muttukumara, segretario della Commissione.

Un incontro con il giudice Scott potrebbe essere previsto per il prossimo mese di settembre.

Scott è uno dei giudici inglesi di più alto livello, ha 58 anni e si è già messo in luce qualche tempo fa, resistendo alla pretesa del Governo di

impedire la divulgazione in Inghilterra di un libro di memorie scritto da un ex-funzionario del Servizio di informazione. Scott è nato in India ed è stato allevato in Sud Africa. Ha fama di giudice *liberal*. È stato nominato dal Ministro del commercio, Eseltine, ed a lui deve riferire. Anche l'inchiesta sulla BCCI è stata condotta da una Commissione nominata in questo modo, cioè non una Commissione parlamentare ma una Commissione giudiziaria speciale. Peraltro, secondo il signor Muttukumara, ad esprimersi con rigore non esiste una *Commissione Scott*, ma una *Inchiesta Scott*. Scott si avvale di assistenti, che sono *lawyers* di vario livello, tra cui lo stesso Muttukumara. Fino ad ora Scott ha ascoltato funzionari ministeriali ed anche uomini politici, tra cui l'ex-Ministro della giustizia. Le sedute sono pubbliche, ma - a detta dei giornalisti - le domande vengono spesso formulate in un linguaggio talmente tecnico da risultare di difficile comprensione.

Il risultato più interessante delle indagini fin qui condotte è che anche in Gran Bretagna il Governo durante gli anni '80 ha favorito l'invio di armi in Iraq ed ha poi tentato di impedire che la cosa fosse risaputa. Ci si aspetta che in autunno venga chiamata a deporre la signora Thatcher.

Il signor Muttukumara ha dichiarato al telefono che scopo delle indagini del giudice Scott è quello di accertare se le esportazioni in Iraq siano state decise nell'ambito di una operazione occulta di politica estera. Si può rilevare una notevole analogia tra i compiti dell'inchiesta Scott e quelli assegnati alla Commissione del Senato italiano.

4) Su disposizioni della Commissione, il maggiore Carofiglio ha esaminato tutta la documentazione in ordine alle 21 aziende italiane che dai lavori della precedente Commissione di inchiesta sono risultate avere avuto rapporti con BNL-Atlanta. Il maggiore Carofiglio ha avuto a sua disposizione sia le carte già raccolte dalla precedente Commissione sia quelle acquisite dalla Guardia di Finanza nello svolgimento dell'inchiesta ordinata dalla Procura di Roma sia anche la documentazione esistente presso la direzione centrale della BNL.

Dall'esame dei documenti concernenti le esportazioni non emergono prove certe della natura militare dei beni forniti. D'altra parte è da ricordare che gli accordi di Drogoul con gli iracheni escludevano esplicitamente che la BNL esaminasse qualsiasi documento doganale o di trasporto. Si tratta di una clausola non ordinaria, poichè nella prassi corrente la banca notificante e confermante svolge l'istruttoria della documentazione doganale comprovante l'avvenuta fornitura.

È di particolare interesse rilevare che molte delle 21 aziende interessate risultano avere avuto rapporti, ai fini delle loro esportazioni in Iraq, anche con altre banche, oltre la BNL, ed anche con altre filiali della BNL, oltre quella di Atlanta.

È stato notato il ruolo svolto dalla IST, una società di trasporti con sede in La Spezia.

Si può ricordare sia che autorevoli interlocutori della Commissione hanno attirato l'attenzione su questa società sia anche l'insistenza con cui in passato il dott. Sartoretti ha sottolineato che, a suo parere, eventuali compensi illegali di intermediazione potevano essere stati camuffati sotto forma di pagamenti per i trasporti.

Particolare rilievo può anche essere dato al fatto la EUROMAC dei fratelli Abbas si è avvalsa, per recuperare i propri crediti in Iraq, della ITS (*Italian Trading Service*), la società di *trading* della BNL.

La ITS e la BNL hanno percepito una commissione per la loro attività, metà in dollari e metà in dinari iracheni.

Inoltre va notato che, a quanto sembra, molte delle 21 società non erano consapevoli di stare sfruttando un finanziamento da parte di BNL-Atlanta. Si ricorderà peraltro che già dai lavori della precedente Commissione di inchiesta era risultato che BNL-Atlanta, nei suoi rapporti con le ditte esportatrici, seguiva tre differenti modi operativi (le cosiddette opzioni A, B e C) e solo nel caso di opzioni A la ditta esportatrice entrava direttamente in rapporto con BNL-Atlanta.

5) La direzione centrale della BNL sta soddisfacendo in maniera puntuale e sollecita le richieste avanzate dalla Commissione di informazioni e chiarimenti. In data 13 luglio, l'avv. Garone ha inviato alla Commissione una lettera (doc. 110) con la quale trasmette documentazione. Nella lettera l'avv. Garone comunica che con la società di revisione della BNL-centro i termini di prescrizione sono decennali (e quindi non c'è assolutamente urgenza); per quanto concerne i termini di prescrizione con l'Iraq, la questione è al vaglio degli organi dirigenti della Banca; per quanto concerne la società Peat Marwick, che era incaricata della revisione del bilancio di BNL-Atlanta, l'avv. Garone trasmette sia le lettere con cui a suo tempo la Peat Marwick accettò l'incarico di revisione (doc. 115) sia l'accordo raggiunto il 4 agosto 1991 tra BNL e Peat Marwick (doc. 111), accordo che - a detta dell'avvocato Garone - prevederebbe una «sospensione dei termini di prescrizione secondo la legge americana».

Tra la documentazione spedita dall'avv. Garone vi sono anche una relazione sui depositi di BNL-Atlanta presso BNL-Londra nel periodo 20 luglio - 4 agosto 1989 e note riassuntive delle vertenze giudiziarie ancora pendenti tra la BNL e otto società che avevano avuto lettere di credito da parte della passata gestione di BNL-Atlanta.

Infine l'avvocato Garone informa che la trattazione della causa tra BNL e CCC è stata rinviata alla conclusione del processo contro Drogoul.

L'accordo tra BNL e Peat Marwick (doc. 111) è stato firmato il 4 agosto 1991 ed in esso esplicitamente si dichiara che l'accordo non si riferisce ai termini che a quella data erano già scaduti. È anche esplicita la dichiarazione che sono escluse controversie in ordine all'esame da parte di Peat Marwick dei bilanci BNL-Atlanta del 1986, '87 e '88. Inoltre viene dichiarata esclusa qualsiasi controversia circa altro compito eseguito da Peat Marwick per o dietro richiesta di BNL con riferimento all'agenzia di Atlanta della BNL. Le parti inoltre concordano di non trasferire a terzi qualsiasi loro rivendicazione di tale tipo.

Il documento n.115 riporta tre lettere della Peat Marwick a BNL-Atlanta, con cui veniva accettato, per tre anni consecutivi, l'incarico di revisione della filiale. Le lettere di accettazione paiono scritte in termini tali da rendere non agevole una eventuale causa di

responsabilità contro Peat Marwick. «Si intende che la direzione (di BNL-Atlanta) è responsabile per le dichiarazioni contenute nei rendiconti finanziari... La revisione non è volta a dare assoluta sicurezza che non ci siano falsità nei vostri rendiconti finanziari derivanti da errori o irregolarità. Il vostro sistema di controllo interno della contabilità garantisce, anche se non in modo assoluto, contro la possibilità di tali errori e irregolarità. Circa il vostro sistema di controllo interno della contabilità vi daremo le raccomandazioni che scaturiranno dal nostro esame».

In ordine ai depositi di BNL-Atlanta presso BNL-Londra, va rammentato che la precedente Commissione d'inchiesta aveva appreso da BNL che, immediatamente prima del 4 agosto 1989, solo Oscar Newman aveva ritirato il suo deposito prima della scadenza prevista.

Nella sua deposizione del 25 settembre 1992 al processo di Atlanta, invece, la Ivey ha dichiarato che essa, *agli inizi di luglio 1989*, convinse non solo Oscar Newman ma anche la Delta Airlines e la National Service Industries a ritirare i depositi, mentre la Gilford Mills non si era lasciata convincere .

La documentazione mandata ora dall'avv. Garone (doc. 112) consta anzitutto di due elenchi dei depositi in data, rispettivamente, 20 luglio e 4 agosto 1989 (Si ricordi che i depositi potevano essere anche per pochi giorni o addirittura per un giorno solo).

Dal doc. 112 risulta che in data 19 luglio c'erano ancora depositi di Oscar Newman e Delta Airlines, mentre non appaiono depositi di Gilford Mills e National Service. In data 4 agosto 1989 Gilford Mills apre però un deposito di 13 milioni di dollari e National Service Industries apre un deposito di 8 milioni di dollari. Vengono contraddette quindi le affermazioni della Ivey. Poichè non è credibile che i dati comunicati ora da BNL non siano stati accuratamente controllati, si può forse ritenere che la Ivey con Newman parlò molto chiaramente, inducendolo a chiudere il deposito, mentre con le altre società si limitò a fissare interessi più bassi, sperando che esse avrebbero interrotto i depositi, cosa che invece non fecero. Oppure si può forse interpretare il comportamento della Ivey nel senso che essa si comportò con Newman in maniera particolarmente amichevole e, nelle sue dichiarazioni al processo di Atlanta, ha poi cercato di attenuare le caratteristiche di singolarità del trattamento da lei fatto a Newman, facendo risultare che in fondo aveva cercato di comportarsi in maniera simile anche con altri.

Da notare che sia Tonello, nel suo recente libro, sia il procuratore Morgenthau sono stati indotti a ritenere che quello di Oscar Newman non sia stato l'unico deposito improvvisamente chiuso pochi giorni prima del 4 agosto 1989. È possibile che entrambi siano stati indotti in errore anche per la difficoltà di raccapezzarsi nella continua successione di chiusure e riaperture dei depositi, che molto spesso venivano aperti solo per pochissimi giorni o anche per un giorno solo.

Infine si può rilevare che la Cargill non aveva depositi nè in data 19 luglio nè in data 4 agosto 1989. Ha però aperto in data 28 luglio un deposito di 80 milioni di dollari per tre giorni e in data 2 agosto un deposito di 16 milioni di dollari per un giorno.

Dal doc. 113, le otto società che hanno ancora cause pendenti con BNL per lettere di credito di BNL-Atlanta risultano essere:

- ARBED
- DANTZLER LUMBER
- DIBRELL BROTHERS
- JAMES I. MILLER TOBACCO
- SMS HASENCLEVER
- XYZ OPTIONS
- ORONZIO DE NORA TECHNOLOGIES
- OMAV S.p.a.

Nel caso della DIBRELL BROTHERS e della JAMES I. MILLER TOBACCO mancava una conferma scritta, da parte di BNL-Atlanta, della lettera di credito. Nella causa con la DIBRELL BROTHERS, la sentenza di primo grado è stata favorevole alla BNL.

Per quanto riguarda la causa con SMS HASENCLEVER, la BNL protesta di non aver dato corso alla procedura che avrebbe potuto portare al pagamento anche per obbedire all'Office of Antiboycott Compliance (Ufficio per la conformità all'antiboicottaggio) del Dipartimento del Commercio. La stessa Banca lamenta poi di non essere stata appoggiata da tale *Office* nella sua resistenza alle pretese della SMS.

In ordine infine al doc. 114, si può rilevare che la IST, ditta di trasporti con sede a La Spezia, ha avuto rapporti anche con BNL-Milano, oltre che con BNL-Atlanta.

Il presidente MORA ricorda poi che alcuni giornali hanno recentemente parlato di un orientamento del presidente Clinton a considerare responsabile l'Iran per quanto sta avvenendo ora in Libano. Ci si può chiedere se ciò preluda ad una modifica dell'atteggiamento americano verso l'Iraq.

Il presidente MORA conferma poi l'utilità di assistere al processo di Atlanta, almeno nella fasi più delicate che saranno presumibilmente quelle dell'interrogatorio di Drogoul e dei testimoni italiani. Per un esame accurato della documentazione raccolta appare opportuno che ciascun commissario indichi quale filone preferisce seguire, potendosi allo stato degli atti distinguere tra un filone giudiziario, uno finanziario ed uno di politica estera. Alla ripresa dei lavori, a settembre, occorrerà preparare anche un programma di audizioni, prevedendo incontri con alcuni Ministri dell'epoca in cui si sono svolti i fatti oggetto dell'inchiesta.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIOVANNIELLO chiede che si indaghi sulla ipotesi che alcune grandi banche italiane abbiano agito in *pool* nei loro rapporti con l'Iraq e che poi abbiano in qualche modo scaricato le loro perdite esclusivamente sulla BNL.

Il senatore LONDEI chiede che siano resi pubblici i resoconti della seduta in corso e che non venga scartata l'ipotesi di una acquisizione

per via autoritativa di documentazione, qualora quella che il Ministero degli esteri sta per trasmettere si dimostrasse di scarso rilievo. Anche agli altri Ministeri vanno posti dei termini precisi per la consegna della documentazione, soprattutto in relazione al caso dell'acquisto di componenti di missili, caso che sembra di grande delicatezza. Inoltre è opportuno acquisire anche il carteggio intercorso tra la Farnesina e l'Ambasciata italiana a Baghdad in ordine ai prestiti irregolarmente concessi all'Iraq.

Il senatore PICCOLO propone di chiedere conferma alla direzione centrale della BNL sia delle notizie di apertura di nuovi procedimenti giudiziari in America a carico della BNL sia delle dichiarazioni del dott. Vincenzino in merito alle modalità e alla data delle sue dimissioni. Andrebbe anche cercata una verifica di quanto affermato dal dott. Vincenzino circa la frequenza con cui egli, da direttore della filiale di BNL-Atlanta, trasmetteva i dati della sua attività a BNL-centro e alla Banca d'Italia. È comunque opportuno che la Commissione si riunisca la prossima settimana per valutare la documentazione acquisita e per fissare un calendario di audizioni.

Il senatore RUSSO rimarca l'opportunità di una approfondita valutazione dei documenti che arriveranno dai Ministeri e prospetta nuove audizioni dei dirigenti di vertice della BNL e della Banca d'Italia, considerando quanto testè ricordato dal senatore Piccolo, e cioè che secondo il dott. Vincenzino egli trasmetteva tempestivamente a BNL centro e Banca d'Italia i dati dell'attività di BNL Atlanta.

Il senatore GAROFALO ricorda che la questione venne già ampiamente dibattuta dalla precedente Commissione di inchiesta.

Il presidente MORA, riassumendo il dibattito, propone che sia pubblicato il resoconto della seduta in corso, che i Commissari si dividano in gruppi di lavoro, che sia richiesto al Ministero degli Esteri il carteggio intercorso con l'Ambasciata italiana a Baghdad e che, nella prima seduta dopo le ferie, si prepari un calendario di audizioni, chiedendo eventualmente anche la partecipazione di alcuni Ministri dell'epoca in cui si sono svolti i fatti oggetto dell'inchiesta.

La Commissione approva all'unanimità le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 19,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

18ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
RADI

La seduta ha inizio alle ore 9,35.

**AUDIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA RAI**
(R 047 0 00, B 60ª, 0008°)

Il presidente RADI, in apertura di seduta, esprime angoscia e preoccupazione per i dolorosi avvenimenti della notte scorsa e ricorda a tutti i presenti la necessità che ciascuno svolga ora più che mai il proprio lavoro con impegno e correttezza.

Il Presidente rivolge un saluto ai membri del Consiglio di amministrazione e al Direttore generale della RAI, manifestando la propria considerazione e profondo rispetto; sottolinea altresì che l'incontro di oggi è il primo di una serie di appuntamenti che continueranno a svolgersi nel quadro di un intenso rapporto fra i vertici della RAI e la Commissione di vigilanza.

Il Presidente ricorda l'impulso dato dalla Commissione alla definizione della recente riforma, alla luce di una ferma volontà di sottrarre la RAI al controllo partitocratico, al fine di ricondurla al ruolo suo proprio, che è quello di offrire una garanzia di pluralismo, imparzialità, completezza di informazione.

La Commissione, prosegue il presidente Radi, spogliatasi di alcuni compiti, può con maggiore incisività dedicarsi al suo ruolo specifico, che è quello di fissare indirizzi generali, di approvare i piani editoriali ed i piani generali di spesa, nonchè di esprimere il proprio parere sulla convenzione che l'azienda andrà a stipulare con il Governo.

Fondamentale importanza, prosegue il Presidente, assume il piano editoriale, con il quale occorre rendere il servizio pubblico realmente democratico ed efficiente, nel quadro di una riorganizzazione dell'azienda che non potrà ridursi ad una mera omologazione delle reti e delle testate.

Occorre valorizzare tutte le capacità creative dell'azienda, attraverso il decentramento, non solamente burocratico, dell'attività di programmazione e di produzione.

Per quanto attiene al risanamento economico dell'azienda, il Presidente evidenzia la necessità di eliminare sprechi, razionalizzando l'utilizzazione del personale interno, limitando il ricorso a collaborazioni esterne; per le eventuali assunzioni raccomanda il ricorso ai concorsi pubblici e per la formazione auspica la valorizzazione della scuola aziendale.

È ormai indifferibile, sostiene il presidente Radi, la riforma delle regole che disciplinano l'intero sistema dei mezzi di comunicazione di massa ed in questo quadro è opportuno rimodellare la struttura ed i poteri della Commissione parlamentare, la quale, nei suoi rapporti con i vertici dell'azienda, dovrà avere una conoscenza diretta delle scelte che verranno maturando.

Il Presidente sottolinea poi la necessità di una riscrittura della legge n.103 del 1975, facendola precedere da una fase istruttoria e di progettazione che vedrà la dialettica partecipazione della Commissione, del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale e di tutte le componenti interne dell'azienda.

Per quanto riguarda la ristrutturazione aziendale, che potrà avvenire prima della emanazione delle nuove norme, questa sarà favorita dalla Commissione, che intende ribadire il suo significativo ruolo di editore.

La gestione efficiente e moderna dell'azienda, prosegue il Presidente, non potrà mettere in secondo piano la caratteristica di garanzia democratica del servizio pubblico.

Concludendo il suo intervento, il Presidente afferma che vanno dunque mutati i metodi di amministrazione e di gestione della RAI, la quale deve finalmente divenire l'emittente dei cittadini e non dei partiti.

Prega infine il Direttore generale di diffondere il documento all'interno dell'azienda, affinché il personale possa conoscere gli indirizzi della Commissione e risponda positivamente agli impulsi dei vertici per la loro attuazione.

Il presidente Radi, prima di concedere la parola al presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, professor Claudio Demattè, gli consegna formalmente il documento di indirizzo approvato dalla Commissione.

Nel prendere la parola, il presidente Demattè evidenzia in primo luogo la delicatezza e la difficoltà della situazione che Commissione e vertici della RAI si trovano ad affrontare.

In primo luogo informa delle condizioni economiche dell'azienda, nella quale i risultati economici riguardanti il rapporto fra costi e ricavi ed il rapporto fra indebitamento e mezzi propri dell'azienda sono di estrema gravità.

Occorre intervenire, prosegue il presidente Demattè, con decisione, non perchè la dimensione economica sia la sola primaria, ma perchè essa finisce per influire sulla qualità e natura del prodotto offerto.

Si profila infatti il pericolo attuale che vadano progressivamente esaurendosi le risorse economiche per la produzione di nuovi programmi, con il rischio di un difficile confronto con la concorrenza e di un non impossibile abbassamento degli indici di ascolto, che potrebbe penalizzare il servizio pubblico radiotelevisivo.

Per quanto attiene alla strategia che l'azienda è chiamata a delineare nel suo confronto con la concorrenza, occorre ricordare che la RAI ha una ricca storia aziendale che la vede per anni esclusivo produttore - talvolta monolitico ed quasi impermeabile ad apporti esterni -, di programmi televisivi.

Pur riconoscendo la qualità e l'importanza di tale produzione, occorre ricordare che tale modello produttivo, definito *in house*, è andato progressivamente scomparendo nel resto del mondo. Infatti le televisioni, di fronte all'alternativa di produrre direttamente i propri programmi o di adottare un sistema misto fra produzione interna e acquisto di programmi creati all'esterno, tendono ad optare per questa seconda possibilità, incentivando e promuovendo manifestazioni culturali, cinematografiche e musicali al di fuori del proprio ambito produttivo.

Il modello misto così descritto mette in difficoltà un'azienda come la RAI, abituata a gestire in diverso modo la produzione; occorre ora favorire il processo di trasformazione e di transizione verso i nuovi moduli produttivi.

Il presidente Demattè informa la Commissione che il Consiglio di amministrazione sta affrontando questo complesso problema.

Riguardo al rapporto che dovrà instaurarsi fra il Consiglio di amministrazione e la Commissione, sostiene che è compito del Consiglio attenersi scrupolosamente alla normativa concernente il servizio pubblico radiotelevisivo e, in particolare, alla legge recentemente varata dal Parlamento, interpretandola con correttezza e serietà e assumendosi le relative responsabilità.

Uno dei doveri del Consiglio è quello di accogliere gli indirizzi indicati dalla Commissione e di cercare i metodi per attuarli; a questo proposito esprime il suo apprezzamento per il documento consegnatogli formalmente in apertura di seduta dal presidente Radi: esso può costituire un vero aiuto al Consiglio, anche per vincere eventuali resistenze interne alla azienda, che potranno emergere, insieme con energie positive.

Per quanto riguarda il ruolo di editore che la Commissione rivendica al Parlamento, il presidente Demattè sostiene che tale definizione è da accogliere ove ci si voglia riferire però alla competenza della Commissione di rivolgere indirizzi di fondo al servizio pubblico radiotelevisivo; occorrerebbe diversamente concludere ove, con tale espressione, si volesse far riferimento al soggetto proprietario dell'azienda o all'organo chiamato ad impostare i piani editoriali.

Si tratta, prosegue il presidente Demattè, di svolgere un lavoro comune, portando a termine i compiti delineati dalla legge; in questo quadro la Commissione è chiamata a dettare gli indirizzi generali per il lavoro del Consiglio di amministrazione, che è peraltro autonomo nelle scelte aziendali che comportino operazioni di gestione; situazioni confuse di responsabilità renderebbero invece ingovernabile l'azienda.

Il presidente Demattè conclude ribadendo che il Consiglio di amministrazione della RAI, nominato dai Presidenti delle due Camere, intende attenersi puntualmente alle norme che il Parlamento ha inteso dettare per lo svolgimento della sua attività.

Il presidente Radi concede quindi la parola al Direttore generale della RAI, dottor Gianni Locatelli.

Il dottor Locatelli, nel rivolgere alla Commissione il suo saluto e il suo ringraziamento per l'opportunità di un incontro cui si augura possano far seguito altri, così da confermare in concreto e nei fatti quell'impegno di intensa collaborazione che la Commissione stessa ha già manifestato, non si nasconde il compito gravoso che, in via temporanea e straordinaria, il Parlamento ha voluto riservare ai nuovi vertici della RAI, chiamati a rilanciare e risanare l'azienda e allo stesso tempo a ribadire e anzi valorizzare il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo.

Premesso che dalla recente legge di riforma emerge con chiarezza un disegno organizzativo secondo il quale si richiede una piena integrazione tra l'opera del Consiglio di amministrazione e l'attività del Direttore generale, chiamato a fornire a quello, attraverso un dialogo serrato con tutte le componenti dell'azienda, gli elementi per la formulazione delle scelte strategiche, il Direttore generale Locatelli ricorda che la RAI non può certo essere considerata alla stregua di una semplice impresa, sia pure di vaste ed articolate dimensioni, e che pertanto non possono essere poste in primo piano solo considerazioni di carattere economico e contabile: è vero infatti che la missione prioritaria affidata alla concessionaria pubblica è la erogazione di un servizio pubblico, la cui identità e i cui profili sono per di più particolarmente delicati e complessi, poichè attengono in primo luogo al rapporto tra cittadini e informazione e riguardano dunque un aspetto fondamentale dell'ordinamento democratico.

Alla luce di queste considerazioni, il dottor Locatelli dichiara che suo impegno sarà quello di valorizzare e ridefinire l'identità stessa dell'impresa-RAI, che oggi sembra avere smarrito parte dei propri contorni. La sua ambizione è quella di contribuire a restituire alla RAI la capacità di aprirsi e dare voce, secondo i modelli di un reale pluralismo, agli interessi generali e permanenti del Paese, per consegnare tra due anni ai nuovi amministratori un'impresa non solo risanata, ma anche capace, per la sua stessa forza, non più di subire quasi passivamente le regole del mercato dei mezzi di comunicazione di massa, ma di concorrere ad una loro necessaria revisione.

In questo impegno lo conforta il sostegno che potrà venire alla RAI dalla stessa Commissione di vigilanza, la quale, del resto, ha già saputo individuare, nel documento di indirizzo appena formulato, gli elementi qualificanti per la definizione del servizio pubblico radiotelevisivo, riconducibili, a suo avviso, alla riaffermazione e alla valorizzazione della identità nazionale, che non può andare smarrita, ma va anzi rinsaldata, per rendere il nostro Paese capace di svolgere il ruolo che gli compete nel contesto internazionale e innanzi tutto europeo.

Il presidente RADI, prima di concedere la parola al consigliere dottor Murialdi, avverte che eventuali altri interventi dei consiglieri potranno essere svolti nella seduta pomeridiana.

Il dottor Murialdi, nel rivolgere il suo saluto ai componenti della Commissione di vigilanza, dichiara in primo luogo di convenire senza

riserve con quanto il presidente Demattè ha avuto modo poc'anzi di dichiarare.

Il dottor Murialdi affronta poi in particolare il tema del nuovo disegno organizzativo delle testate e delle strutture di rete, rilevando che occorrerà porre in atto una non facile operazione di riorganizzazione, capace di superare il fenomeno della lottizzazione, non mortificando, ma anzi arricchendo ed esaltando, primariamente nel settore dell'informazione, i contenuti del pluralismo. Annuncia che a tale riguardo, per il prossimo autunno, sarà predisposto uno specifico progetto.

Il dottor Murialdi si sofferma poi sulla necessità di rivedere la dislocazione dei palinsesti dei telegiornali - la cui congruità non manca di suscitare qualche perplessità -, e sulla opportunità di procedere ad un incisivo rilancio del settore radiofonico, già del resto sollecitato nel libro bianco che il precedente Consiglio di amministrazione ebbe modo di predisporre.

Un'ultima, ma niente affatto secondaria osservazione il dottor Murialdi desidera riservare ai caposaldi di un vero e realizzato pluralismo, costituiti a suo avviso dalla completezza, correttezza e autonomia dell'informazione che, giustamente indicati nel documento di indirizzo, non costituiscono delle vuote espressioni, ma che, per quanto lo riguarda, sono sempre stati la parte essenziale del suo bagaglio professionale. Non si dimentichi, del resto, che essi costituiscono la struttura fondamentale della «Carta dei doveri» del giornalista, elaborata in seno alla Federazione nazionale della stampa.

Il presidente RADI ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi, per il proseguimento della audizione, oggi pomeriggio, alle ore 14,30.

La seduta è tolta alle ore 10,30.

19ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RADI

La seduta ha inizio alle ore 14,40.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A 007 0 00, B 60ª, 0004°)

Il presidente RADI, in apertura di seduta, dopo aver ricordato ai commissari gli impegni pomeridiani di Aula, chiede che gli interventi si svolgano in tempi limitati.

Intervengono brevemente il senatore ZITO e l'onorevole MANCA.
Il Presidente, infine, rinvia al prosieguo della seduta l'eventuale fissazione di diversi criteri per l'ulteriore svolgimento del dibattito.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI
(R 047 0 00, B 60ª, 0008º)

Il presidente Radi concede la parola al deputato CAVERI, il quale manifesta il proprio interesse per le affermazioni del presidente del Consiglio di amministrazione della RAI Demattè, in merito all'alternativa fra produzione esclusivamente interna e sistema misto, ma ricorda anche il problema di una distribuzione della produzione fra centro e periferia.

A questo proposito il deputato Caveri ricorda che, benchè la terza rete fosse nata con vocazione regionale, essa ha poi aperto pochi spiragli sulla realtà locale.

Propone che il servizio pubblico radiotelevisivo non venga definito servizio di Stato, ma della Repubblica, intesa questa espressione come attenzione alle diverse realtà locali e regionali. Propone altresì la regionalizzazione di una rete, nell'ambito di un effettivo decentramento dei contributi professionali.

Il deputato Caveri dedica poi una riflessione al rapporto fra Commissione di vigilanza e Consiglio di amministrazione della RAI che, a suo avviso, deve essere improntato dalla reciproca collaborazione, affinché il servizio pubblico radiotelevisivo non sia nè dominio dei partiti, nè una sorta di monade isolata.

Conclude il suo intervento apprezzando l'attenzione riservata dal Consiglio di amministrazione alle minoranze linguistiche, ma manifesta preoccupazione per la mancata conclusione della trattativa per la trasmissione di telegiornali in lingua francese.

In merito al problema della attenzione alle realtà locali, il presidente Demattè, con un breve intervento, informa che il Consiglio di amministrazione incontrerà venerdì la conferenza dei Presidenti delle regioni.

Il presidente Radi concede poi la parola al deputato PAISSAN che, rivolto un saluto al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, ricorda che le linee direttive del loro operato vanno rintracciate nella legge e nei documenti di indirizzo della Commissione, con l'esclusione di ogni intromissione nella gestione.

È alla luce di questa considerazione che va sciolto il nodo interpretativo sull'identità dell'editore della RAI.

Affermare che il Parlamento è editore della concessionaria pubblica non vuol dire, come sembra temere il Professor Demattè, che la Commissione di vigilanza sia chiamata a cogestire la RAI, ma vuole invece significare un richiamo forte all'identità del servizio pubblico, che non può non essere ancorato all'indirizzo del Parlamento e, per esso, della Commissione di Vigilanza.

Manifesta poi il proprio dissenso sulla nomina del Direttore generale, non per una valutazione personale, apprezzando la professionalità del dottor Locatelli, ma perchè tale nomina, da tempo

preannunciata, ha riscosso successivamente consensi sospetti e giustificate, significative delusioni.

Auspica che, attraverso il loro operato, sia il Consiglio di amministrazione che il Direttore generale rassicurino quelle forze politiche che facendosi promotrici della riforma hanno inteso avviare un profondo rinnovamento nel sistema radiotelevisivo.

Il deputato Paissan chiede al Consiglio di amministrazione con quali interventi intenda preservare l'integrità della RAI in termini di offerta e di competitività, come si pensa di poter risolvere il problema della tripartizione delle reti, quali siano le indicazioni in merito alle annunciate dimissioni dei direttori dei telegiornali e quali siano infine le nuove linee di politica del personale.

Il deputato Paissan sostiene infine l'utilità di un confronto reciproco, fra Commissione e Consiglio di amministrazione, sulle scelte strategiche, al fine di verificare l'attuazione degli indirizzi che la Commissione ha elaborato, e per evitare da un lato l'isolamento dell'azienda televisiva, dall'altro uno sterile rivendicazionismo da parte del Parlamento.

Interviene quindi il deputato MANCA per esprimere un saluto particolare, anche alla luce della sua esperienza nella azienda RAI, e per ricordare il suo contributo al varo della legge 103 del 1975 e alla recente riforma.

In merito alla delicata questione dei rapporti fra Commissione di vigilanza e Consiglio di amministrazione, ricorda di aver manifestato in varie sedi alcune perplessità sulla qualificazione del Parlamento come editore dell'azienda RAI.

Infatti sin dalla riforma del 1975 il Parlamento è fonte di legittimazione del servizio pubblico radiotelevisivo e non gestore, così che la Commissione, libera da impegni su singole specifiche questioni, mantenga la serenità di giudizio sulle tematiche generali della politica dell'azienda.

Riguardo al risanamento economico, condivide con il Presidente del Consiglio di amministrazione, professor Demattè, la valutazione della peculiarità dell'azienda RAI, per la quale non è sufficiente l'equilibrio dei conti economici, ma una attenta valutazione del prodotto culturale e informativo.

Passa quindi ad esaminare il tema della alternativa tra produzione in proprio dei programmi e acquisto esterno, poi, dopo aver ripercorso brevemente la storia dell'azienda, sostiene che la RAI deve conciliare l'esigenza di risparmio con quella di attingere a contributi artistici e culturali esterni alla propria organizzazione.

Ricorda inoltre che le difficoltà economiche in cui si dibatte l'azienda radiotelevisiva non sono superiori a quelle di altre aziende pubbliche e private e che il confronto con la televisione privata ha segnato, da un punto di vista qualitativo, la vittoria del servizio pubblico.

Infine il deputato Manca sostiene che la lottizzazione è un fenomeno da inserire in un contesto storico, così come occorre ora superare, attraverso fondamentali scelte strutturali, l'attuale tripartizione, senza con ciò sottrarre il servizio pubblico all'impegno civile al quale è chiamato.

Il Presidente concede poi la parola al senatore ROGNONI che rivolge l'augurio di buon lavoro al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale, al quale la legge di riforma attribuisce notevoli poteri.

Nel riconoscere che la RAI ha vinto il confronto con le televisioni private e non sfigura rispetto al livello qualitativo delle altre televisioni europee, occorre però sottolineare la gravità di una crisi economica di antica data, cui si è aggiunta una crisi gestionale, una volta reciso lo stretto legame con i partiti politici che costituiva un pilastro del vecchio sistema.

Dato atto dei successi professionali del dottor Locatelli, manifesta tuttavia la propria perplessità sulle ragioni che hanno condotto il Consiglio di amministrazione a nominarlo direttore generale.

Infatti, poichè erano prevedibili, sostiene il senatore Rognoni, gli effetti politici di tale decisione, o il Consiglio di amministrazione ha voluto ribadire la propria autonomia, o ha tradito in ogni caso una certa insensibilità politica.

Pur rilevando che il Presidente sembra essersi attribuito poteri di decisione e di esternazione non previsti dalla legge a favore di un singolo membro del Consiglio di amministrazione, ne apprezza la franchezza; non ha esitato infatti ad evidenziare il proprio dissenso su alcuni punti del documento di indirizzo approvato dalla Commissione.

Sul tema dei rapporti tra la Commissione di vigilanza e il Consiglio di amministrazione, il senatore Rognoni afferma che la Commissione, dopo aver conservato il solo potere di formulare indirizzi e di vigilare sulla loro attuazione, deve mantenere un costante rapporto con il Consiglio di amministrazione, affinché l'operato di quest'ultimo sia in sintonia con le attese del Parlamento.

Sul tema della affermata prevalenza del modello produttivo definito *commissioning*, rispetto alla produzione *in house*, il senatore Rognoni nota che in alcuni paesi già si stanno manifestando dei cambiamenti di tendenza e che inoltre occorre accuratamente valutare i possibili riflessi in materia di tagli occupazionali e insieme l'opportunità di approvare norme per la trasparenza nell'attribuzione degli appalti.

Il senatore Rognoni dedica un'ultima riflessione critica all'accordo stipulato dal precedente Consiglio di amministrazione con la Lega Calcio, interrogandosi sulla possibilità di un intervento in materia da parte degli attuali vertici della RAI.

È poi la volta dell'onorevole INTINI il quale sostiene che tutte le forze politiche hanno concorso al fenomeno della lottizzazione, ma ricorda altresì che la tripartizione in atto alla RAI era scaturita dalla duplice necessità di creare, in una situazione di monopolio del sistema radiotelevisivo pubblico, l'unica possibile forma di concorrenza e di garantire il pluralismo politico.

La prima motivazione è ora scomparsa e, riguardo al panorama politico, occorre rilevare che non sono più individuabili tre distinte aree di pensiero.

La crisi del sistema dei partiti, sostiene l'onorevole Intini, ha coinvolto anche l'assetto del sistema radiotelevisivo e ha reso inevitabile procedere ad una riforma dei telegiornali, non distinguendoli per

tendenza politica, ma differenziandoli per orari di programmazione e per il pubblico al quale sono destinati.

Prosegue il suo intervento esprimendo ai membri del Consiglio di amministrazione ed al Direttore generale l'auspicio che il loro giudizio si formi indipendentemente dalle notizie che emergono sulla stampa, spesso pilotata dai grandi gruppi di potere interessati a contrastare l'emittenza pubblica.

Ritiene altresì che debbano essere dettate nuove regole a garanzia del pluralismo nell'informazione in vista di un Parlamento eletto con un sistema maggioritario.

Il deputato Intini infine denuncia il clima di caccia alle streghe e di linciaggio che da più parti si vuole alimentare e dal quale la RAI non ha preso le distanze, anche nel riferire sugli ultimi eventi dolorosi degli attentati compiuti a Roma e a Milano.

Interviene quindi il deputato MANISCO che non si dichiara sorpreso delle obiezioni sollevate dal presidente Demattè sul documento, poichè già dalle dichiarazioni da questi rese alla stampa emergeva la sua intenzione di rivendicare la piena autonomia del Consiglio di amministrazione.

La recente riforma, che dovrà valere per un periodo limitato, è stata comunque varata dal Parlamento, e il Parlamento stesso potrà successivamente riconfermare o mutare il sistema di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

Il deputato Manisco rivolge quindi al Consiglio di amministrazione la richiesta di chiarire in quali sedi e con quali interlocutori vorrà discutere i problemi attinenti alla ristrutturazione dell'azienda, dopo che è stata escluso il confronto sindacale; domanda quali siano le intenzioni riguardo alla possibilità di privatizzare o distaccare una delle tre reti; ribadisce poi che il successo del modulo di *commissioning* non è più confermato dalle più recenti esperienze estere.

Conclude lamentando i ritardi della RAI ed in particolare della redazione milanese nel riferire i tragici accadimenti della notte scorsa, ritardi tanto più evidenti se paragonati alla tempestività dei collegamenti attuati dalle reti della Fininvest.

Il senatore ZITO, nell'affrontare la questione, da più parti sollevata, della identità dell'editore della RAI, dichiara di convenire con il presidente Demattè il quale ha inteso porre una necessaria distinzione di ruoli e di responsabilità tra Consiglio di amministrazione, che risponde della gestione della RAI, e Commissione di vigilanza, che invece di tale gestione non è chiamata a rendere conto.

Per quanto concerne poi la questione del Direttore generale, prosegue il senatore Zito, non si può non convenire innanzitutto sulla professionalità indiscussa del dottor Locatelli il cui nome, del resto, non era il solo riportato dagli organi di stampa: il clamore è nato semmai dalla delusione di coloro che, ammantandosi nelle vesti di rinnovatori, in realtà si erano fatti sponsor di altre candidature. Invita pertanto tutti ad attendere il lavoro e l'impegno del nuovo Direttore generale sul quale non si mancherà poi, ma in modo serio e concreto, di esprimere un motivato giudizio.

Il senatore Zito si sofferma ancora sulla questione dell'editore della RAI che può essere risolta, a suo parere, considerando che la concessionaria pubblica è chiamata a svolgere un servizio pubblico, a fornire insomma uno specifico prodotto che deve essere dotato di determinate qualità, costituite, dallo stretto legame con i valori fondanti del nostro ordinamento politico che è, è bene ricordarlo, un ordinamento liberale e democratico. È da questa riflessione che occorre muovere per individuare l'editore della RAI, chiamata in ogni caso a produrre un'informazione non più condizionata da interessi politici o peggio partitici, ma che deve anche cessare di essere, come purtroppo sovente accade, un'informazione militante, per divenire invece, sul modello di altre autorevoli istituzioni - si pensi in campo economico alla Banca d'Italia -, neutrale, vale a dire sopra le parti, estranea a qualunque schieramento politico o ideologico. È questo - continua il senatore Zito - l'ancoraggio necessario degli operatori del servizio pubblico e non tanto quei canoni, cui si riferiva il consigliere Murialdi, che costituiscono condizioni certo necessarie ma solo preliminari e non sufficienti della professionalità di chi opera nell'informazione pubblica.

Nel concludere il proprio intervento, il senatore Zito afferma dunque che il Parlamento può essere inteso come editore della RAI se esso viene considerato la sede ove si definisce l'identità stessa del servizio pubblico.

Prende quindi la parola il deputato BATTISTUZZI il quale, sottolineando la complessità e l'importanza degli argomenti affrontati nelle loro esposizioni dal presidente Demattè e dal direttore generale Locatelli, si sofferma anch'egli sul problema dell'identità o meglio della legittimazione del servizio pubblico che, a suo parere, va ricercata soprattutto nell'impegno quotidiano che la RAI deve produrre per alimentare, in un mercato dominato dall'*audience* e dalla produzione di bassa o infima qualità, un nuovo gusto, una domanda di prodotti di qualità elevata.

Espresso poi apprezzamento per le considerazioni svolte dal Direttore generale sulla necessaria ridefinizione dell'identità aziendale della RAI, il deputato Battistuzzi si sofferma poi brevemente sulla questione delle consociate che, a suo giudizio, costituiscono un deprecabile fenomeno di cattiva gestione economica e finanziaria al quale occorre porre urgentemente termine.

Per quanto concerne poi la vicenda del Direttore generale, deve rilevare che il clamore da più parti sollevato per la scelta compiuta deve essere imputato, nella generale crisi del sistema politico istituzionale e nello stesso clima di debolezza politica in cui si dibatte la Commissione di vigilanza, alla persuasione, nutrita da taluni soggetti politici che si spacciano per rinnovatori, di condizionare in maniera surrettizia quelle stesse scelte che si proclamava di voler mantenere assolutamente autonome.

Il deputato Battistuzzi, nel concludere il suo intervento, afferma che compito essenziale del servizio pubblico è la difesa del sistema democratico: purtroppo si deve invece constatare che su questo tema, da parte di molti, si continua a fare deliberatamente una grande confusione che certo non aiuta né il risanamento dell'azienda

radiotelevisiva pubblica nè la difesa dei valori fondanti del nostro ordinamento.

È poi la volta del senatore D'AMELIO, il quale, nel rispondere con franchezza alla franchezza del presidente Demattè, invita in primo luogo il Consiglio di amministrazione ad impegnarsi per evitare di dare la sensazione di fratture al suo interno. Sostiene poi, a proposito della questione dell'editore del servizio pubblico, che forse l'indirizzo avrebbe potuto essere a tale riguardo più puntualmente formulato, poichè sarebbe inaccettabile una impostazione che, ove accolta, creerebbe un vuoto comunicativo tra Commissione di vigilanza e RAI.

Bene ha fatto il presidente Demattè a porre con chiarezza la questione ma, a suo parere, i contenuti di autonomia possono essere proficuamente difesi soprattutto quando si riesca a stabilire un raccordo pieno, e vorrebbe dire vivificante, con il Parlamento, e per esso, con la Commissione di vigilanza.

Giudicate positivamente le considerazioni svolte dal presidente Demattè e dal direttore generale Locatelli sulla questione del risanamento economico che nel loro severo realismo lasciano ben sperare per la soluzione del problema, il senatore D'Amelio invita la concessionaria pubblica alla difesa non certo del sistema dei partiti, ma del Parlamento e delle altre istituzioni democratiche, opponendosi a quelle forme di delegittimazione i cui effetti potrebbero essere dirompenti e incalcolabili per la salvezza stessa dell'ordinamento democratico. Nel perseguire questo obiettivo, conclude il senatore D'Amelio, è necessario che la RAI rifugga dal metodo di dequalificare la produzione per inseguire l'*audience*, proponendo invece programmi che costringano anche la concorrenza privata ad un confronto su prodotti di alto profilo.

Il senatore LOMBARDI ritiene a sua volta che lo spirito nuovo con cui nelle aule parlamentari si affronta la questione del servizio pubblico radiotelevisivo sembra essere non del tutto omogeneo, perchè molti presunti rinnovatori sono condizionati, alla prova dei fatti, da non ben celate riserve mentali: è questo a suo avviso il vero motivo per cui tante polemiche sono state sollevate a proposito della scelta del Direttore generale, di cui si deve giudicare l'operato solo quando questo avrà potuto svolgersi in maniera compiuta.

Per quanto concerne poi la questione dell'editore del servizio pubblico, prosegue il senatore Lombardi, si deve riconoscere che la funzione editoriale, in questo specifico ambito, può essere articolata a vari livelli, uno normativo, che spetta al Parlamento, uno economico-gestionale e infine uno di indirizzo e vigilanza che spetta alla Commissione bicamerale; non si tratta dunque di affidare l'intera funzione editoriale ad un solo soggetto, ma di riconoscere che alcuni importanti e fondamentali aspetti di questa competono al Parlamento e in particolare alla Commissione di vigilanza che oggi, proprio per la riduzione dei compiti affidatili, può più proficuamente adempiere alla sua primaria vocazione di organo di indirizzo.

Il senatore Lombardi, soffermatosi poi sul tema della ristrutturazione aziendale, da condurre su una duplice linea di apertura agli orizzonti

europei, da un lato, e agli interessi locali e regionali dall'altro, conclude stigmatizzando taluni episodi di distorsione informativa.

Prende poi la parola il senatore FERRARA SALUTE, il quale affronta la questione dell'identificazione dell'editore del servizio pubblico, sostenendo che molte possono essere le soluzioni idonee, risalendo per esempio alla necessità di una corretta gestione delle risorse disponibili, oppure all'impegno di produrre programmi che altri, leggi i privati, non possono o non vogliono realizzare.

In ogni caso, prosegue il senatore Ferrara Salute, qualunque sia la soluzione prescelta, ritiene prioritario il problema del risanamento economico, la cui gravità è destinata a condizionare l'intero profilo aziendale, non solo quello produttivo, in senso tecnico, ma anche quello dell'autonomia delle scelte strategiche.

Per quanto concerne poi la questione della riorganizzazione delle strutture informative, continua il senatore Ferrara Salute, esso può essere risolto compiendo una scelta chiara e netta e affidando incarichi di direzione a professionisti che siano validi e capaci.

Nel toccare poi il tema del ruolo della Commissione, il senatore Ferrara Salute sostiene che essa ha indubbiamente perso una parte della propria autorità, nel senso che i cinque consiglieri di amministrazione ripetono ora la loro nomina da soggetti diversi e a questi quindi sono di fatto indotti a rispondere; la Commissione deve prendere atto di questo mutamento e concentrare il proprio impegno sulla formulazione di indirizzi e sulla attività di vigilanza che, con compiti più ridotti, possono essere ora svolte più intensamente e più proficuamente.

Rilevato poi che della nomina del Direttore generale è responsabile soltanto il Consiglio di amministrazione e a questo dunque si deve chiedere in futuro di rendere conto, il senatore Ferrara Salute ritiene di poter individuare nell'indirizzo appena approvato una non celata riserva proporzionalistica, una sorta di disagio, al quale non si associa, nei riguardi del sistema maggioritario uninominale, che si manifesta nella richiesta, rivolta alla RAI, di supplire, per quanto possibile, alla diminuzione di proporzionalità che il nuovo Parlamento inevitabilmente presenterà.

Il senatore Ferrara Salute conclude il suo intervento rinnovando il suo sincero augurio ai nuovi vertici della RAI, chiamati a un compito difficilissimo ma necessario di riorganizzazione di un'azienda che, se è stata grossa, dovrà riuscire a divenire grande.

È poi la volta del deputato NUCCIO, il quale, nell'intento di chiarire quella parte dell'indirizzo che invita il Consiglio di amministrazione della RAI ad un confronto con la Commissione sulle scelte strategiche dell'azienda per valutarle tempestivamente in relazione agli indirizzi formulati, desidera far osservare al presidente Demattè, che su tale aspetto non ha mancato di manifestare forti perplessità, che l'intento vero della Commissione è quello di definire un luogo di confronto di opinioni, di scambio reciproco di valutazioni, senza alcuna volontà di confondere le rispettive competenze e responsabilità, fuori dunque dalla logica del passato che vedeva, quella sì, l'invadenza dei partiti nella gestione della RAI.

Il deputato Nuccio esprime poi il proprio fastidio per l'affermazione, ripetuta in più di un intervento, secondo la quale tutti, nessuno escluso, avrebbero partecipato alla lottizzazione: ebbene deve essere chiaro che questa pratica non lo ha mai riguardato.

Per quanto concerne poi la questione, oggi tanto dibattuta, della identità dell'editore, il deputato Nuccio riconosce che in termini giuridico-formali esso non può essere il Parlamento, il quale invece lo è in termini politico-sostanziali.

Il deputato Nuccio si augura poi che i nuovi vertici della RAI, pongano finalmente in essere metodi di trasparenza anche nel rapporto con la Commissione di vigilanza, senza trincerarsi per esempio, come accadeva in passato, dietro risibili motivazioni di riservatezza di fronte alle richieste di puntuali informazioni sui contratti e sugli appalti.

Per quanto concerne il necessario coinvolgimento di tutte le componenti interne dell'azienda nell'opera di risanamento e di riorganizzazione, il deputato Nuccio auspica che, al di là di non rilevanti questioni terminologiche, il Direttore generale voglia definire un proficuo luogo di confronto e di discussione.

Per quanto concerne infine la scelta del Direttore generale, il deputato Nuccio precisa che i rilievi formulati sulla vicenda non riguardavano certo la persona del dottor Locatelli, ma la forma della procedura adottata, poichè si è giunti a una nomina che era ormai da mesi annunciata dagli organi di stampa.

Prende quindi la parola il deputato CILIBERTI, per sottolineare che non si deve scrivere la storia della RAI solo accentuandone i lati negativi, ma occorre anzi evidenziarne i grandi meriti e l'alta qualità del prodotto offerto.

Alla luce di questa generale considerazione il deputato Ciliberti precisa che la Commissione di vigilanza, al di là della controversa individuazione dell' «editore» della RAI, ha oggi una maggiore autorevolezza, poichè non ha trattato con il Consiglio di amministrazione, nè ha avanzato pretese di lottizzazione.

La Commissione non è interessata alla cogestione e può così manifestare con forza e chiarezza le indicazioni che intende dare sui grandi temi al Consiglio di amministrazione.

Riguardo alle fonti di informazione dalle quali deve attingere il Consiglio di amministrazione, desidera allontanare i consiglieri dalla tentazione di recepire dai *mass-media* gli orientamenti della pubblica opinione, nell'auspicio che non manifestino un conformismo ideologico ma contribuiscano liberamente alla piena funzionalità del servizio pubblico.

Riguardo ai problemi che l'azienda deve affrontare, particolare risalto assume in primo luogo quello della concorrenza che si scatenerà, anche dal punto di vista qualitativo, con la fine del duopolio che dovrà conseguire da una riforma dell'intero sistema radiotelevisivo, ed in secondo luogo quello del decentramento che deve essere esaminato sia dal punto di vista dello sviluppo delle culture locali, sia da quello dei costi che comporta.

In merito alla nomina del Direttore generale, osserva che il preteso preannuncio si è accompagnato anche a smentite sulla stampa; occorre a suo parere abbandonare ogni pregiudizio e valutare esclusivamente le decisioni e l'operato del dottor Locatelli.

Riserva un'ultima osservazione al controverso accordo concluso fra il precedente Consiglio di amministrazione e la Lega Calcio, accordo raggiunto in una fase nella quale la Commissione aveva invitato il Consiglio di amministrazione a sospendere ogni decisione di rilievo.

Il Presidente concede quindi la parola al deputato POLI BORTONE, la quale, pur dichiarando che il suo gruppo politico e lei stessa hanno avversato il varo della recente riforma legislativa, augura al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale un proficuo lavoro, ritenendo di dover esprimere giudizi soltanto sulla base delle decisioni che porranno in atto.

Nell'ambito della discussione odierna, a parere del deputato Poli Bortone, si ripetono temi e posizioni ormai noti, mentre nel Paese accadono episodi gravissimi, sui quali tutti siamo chiamati a riflettere.

A questo proposito si domanda come il servizio pubblico radiotelevisivo intenda fornire una completa informazione, di fronte alle giustificate richieste degli utenti.

In merito al problema del rapporto tra il Consiglio di amministrazione e la Commissione di vigilanza, ritiene che quest'ultima, dopo aver abdicato a compiti rilevanti, non abbia chiarito quale sia il suo ruolo residuo.

Il deputato Poli Bortone, dopo aver espresso apprezzamento per la chiarezza del presidente Demattè, in particolare sul tema del bilancio dell'azienda - le cui irregolarità erano già state denunciate dal suo Gruppo -, chiede all'attuale Consiglio di amministrazione di precisare quali saranno i criteri che intenderà adottare in materia di nomine e come sarà garantito il pluralismo all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo.

Prende quindi la parola la senatrice MINUCCI per precisare che il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale hanno il difficile compito di gestire con criteri di efficienza le risorse dell'azienda nell'intento di contribuire a promuovere la crescita civile della nazione; il servizio pubblico radiotelevisivo arricchirà così l'esperienza culturale della comunità e contribuirà a garantire il pluralismo e l'unità nazionale.

Affronta quindi il tema del rapporto fra minori e mezzo televisivo, riferendo alcuni dati statistici, secondo i quali i minori risultano grandi fruitori, in tutti gli orari e spesso senza il contributo degli adulti.

Auspica che il Consiglio di amministrazione operi affinché nella RAI vengano rispettati i principi sanciti da importanti norme sulla tutela dei minori e che vi sia un costante impegno nella programmazione e della produzione di programmi specifici, creati anche grazie all'apporto di esperti dell'educazione.

Conclude il suo intervento sottolineando che gli investimenti che si vorranno fare in questo senso, sul modello di altri paesi europei,

contribuiranno alla promozione dei valori umani nelle nuove generazioni.

Conclusi gli interventi dei componenti della Commissione, il presidente Radi concede la parola al consigliere di amministrazione della RAI, professor Feliciano Benvenuti, il quale si sofferma innanzi tutto sul disegno organizzativo dei vertici RAI, osservando in particolare che la figura del Direttore generale costituisce l'ineludibile e necessario punto di raccordo e l'indispensabile tramite tra Consiglio di amministrazione e la complessa e articolata realtà aziendale.

Sono tre, ad avviso del professor Benvenuti, i problemi più urgenti da affrontare; il primo riguarda la definizione del servizio pubblico, il cui esercizio fa capo essenzialmente a due referenti, da una parte la Commissione di vigilanza che definisce indirizzi e priorità, dall'altra la comunità degli utenti, considerati come singoli cittadini e come formazioni sociali, comunità il cui consenso il servizio pubblico deve meritare.

Secondo problema urgente è quello del risanamento economico, da giudicare anzi drammatico, poichè la RAI che, si ricordi, è una società per azioni, ha largamente esaurito tutto il capitale sociale; su questo specifico fronte occorrerà, prosegue il professor Benvenuti, affrontare la questione del canone di concessione che l'azienda pubblica, a differenza di quelle private, è la sola a pagare, per svolgere per di più un servizio pubblico; non si può invece realisticamente ipotizzare una significativa revisione del canone di abbonamento.

Il terzo problema è quello del reperimento e dell'incremento delle risorse economiche disponibili; occorrerà lavorare per migliorare il prodotto, in modo da aumentare la raccolta pubblicitaria, e per risparmiare sul lato della spesa, non attraverso una indiscriminata politica di licenziamenti, ma attuando un nuovo modello produttivo che superi l'obsoleta struttura centralistico-ministeriale che oggi appesantisce l'azienda.

Prende poi la parola il presidente Demattè il quale, a proposito della scelta del Direttore generale, afferma che essa è stata assunta in assoluta autonomia.

Per quanto concerne invece le presunte divisioni in seno al Consiglio di amministrazione, il presidente Demattè invita a non confondere la trasparenza riguardo alla diversità delle opinioni - che a suo avviso è opportuno tutelare -, con la corresponsabilità e solidarietà nelle scelte compiute dal Consiglio nella sua collegialità.

A quanti hanno poi voluto rilevare l'impiego da parte sua di toni estremamente franchi - qualcuno ha parlato di schiaffoni -, il presidente Demattè desidera far osservare che sua preoccupazione primaria è quella della puntuale osservanza del principio di legalità e dunque del rigoroso rispetto delle norme di legge in ogni circostanza, anche in quei casi in cui la loro applicazione possa risultare non facile o disagiata. Tale linea di condotta, difficile certo da realizzare, è destinata però a tutelare la più assoluta correttezza nei rapporti istituzionali.

Per quanto riguarda poi il tema degli indirizzi, il presidente Demattè ribadisce con forza, anche a nome di tutto il Consiglio di amministrazione, la volontà di recepirli ed osservarli; deve però essere ferma l'autonomia della gestione da parte del Consiglio di amministrazione: si ricordi che il problema del risanamento economico è insieme urgente e drammatico ed occorre agire con decisione, senza tentennamenti. Anche in questo caso non si tratta di arroganza bocconiana, come da parte di taluni si è giunti a dire, quanto piuttosto della volontà di porre in essere comportamenti coerenti, rispettosi in primo luogo proprio degli interlocutori istituzionali.

Nel corso della ricca e articolata discussione odierna, prosegue il presidente Demattè, si è a lungo dibattuto, con dovizia di argomenti, sulla necessità di definire il servizio pubblico in un periodo di transizione politica difficile e aspro. Per il presidente Demattè oggi il servizio pubblico può essere individuato nella capacità di aiutare la gente a trovare le ragioni dello stare insieme, di rappresentare le cause e le motivazioni della complessità dei cambiamenti in atto. Bisogna anche dare a tutti, soprattutto ai giovani, la fiducia ragionata e motivata che da questa specie di tunnel oscuro si può uscire.

Per quanto riguarda invece il passaggio dal vecchio modello produttivo di tipo «domestico» al nuovo modello essenzialmente proiettato all'esterno, il presidente Demattè riconosce, come da taluno è stato osservato, che in alcuni paesi è in atto una sorta di controtendenza, di ritorno cioè, sia pure parziale, al «modello domestico»; bisogna però considerare che in quei casi si era andati troppo oltre e che quindi ora si è resa necessaria una decisa inversione di rotta.

Nel volgere alla conclusione del suo intervento, il presidente Demattè tocca il tema del necessario processo di delottizzazione, affermando che esso sarà avviato non secondo astratti e non civili modelli punitivi, ma attraverso la definizione di progetti editoriali e la successiva individuazione dei soggetti capaci di condurli a compimento. Il presidente Demattè desidera infine confermare l'impegno del Consiglio di amministrazione per rilanciare e risanare l'azienda radiotelevisiva pubblica, secondo quello spirito di servizio che ha animato i suoi colleghi e lui personalmente nell'accettare un incarico così gravoso.

Prende poi la parola il Direttore generale, dottor Locatelli, il quale ribadisce la propria volontà di svolgere il compito affidatogli nel più rigoroso rispetto della legge di riforma, secondo la quale il Direttore generale, nominato in assoluta autonomia dal Consiglio di amministrazione d'intesa con l'azionista, costituisce lo snodo essenziale tra Consiglio di amministrazione e impresa nel suo complesso. Nel riferirsi infine ad alcune osservazioni del deputato Nuccio, il Direttore generale Locatelli conviene sulla necessità di mantenere con la Commissione rapporti di assoluta trasparenza, che incontra limiti solo dove prevalgano le necessità di riservatezza imposte dalla logica di impresa. Si dichiara poi assolutamente favorevole, al di là di questioni terminologiche, al coinvolgimento di tutte le componenti dell'azienda nel processo di riorganizzazione aziendale.

Il Direttore generale Locatelli attende dunque che la Commissione di vigilanza esprima un giudizio su quello che sarà il suo operato.

Il presidente Radi, nel ringraziare il Presidente, i consiglieri e il Direttore generale della RAI e tutti i colleghi che sono intervenuti al dibattito, giudica assai positivo il franco e dialettico confronto che si è potuto sviluppare nelle sedute odierne e che costituisce una premessa assai utile per il successo dell'opera di rilancio della azienda radiotelevisiva.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 19,05.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO E DEL SEGRETARIO GENERALE DEL
CESIS
(R 046 0 01, B 65ª, 0007º)*

Il Comitato ascolta una relazione del Ministro dell'interno sugli attentati di Milano e di Roma con riferimento all'attività dei Servizi.

Il ministro Mancino dà altresì conto della sostituzione del prefetto Finocchiaro al vertice del SISDE.

Pongono quesiti i deputati Sterpa, Correnti, Tassone e Lazzati e i senatori Acquaviva e Pinto ai quali replica il ministro Mancino.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Presidente ricorda che il Comitato è convocato per domani, giovedì 29 luglio 1993, alle ore 8,30, per proseguire nella discussione sulle linee di una riforma dei Servizi.

La seduta termina alle ore 20,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 20,35.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO

(A 010 0 00, B 55ª, 0001º)

La Commissione procede, in seduta segreta, all'audizione del Ministro dell'interno.

Il ministro MANCINO risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI, dai senatori BONIVER, ZAMBERLETTI, ROGNONI, FERRARA SALUTE, PERIN, FRASCA, LOPEZ, MIGONE, BONO PARRINO, PIERANI; dai deputati TORTORELLA, GIULIARI, FAVA, RUSSO SPENA, PAPPALARDO e SGARBI.

La seduta termina alle ore 23,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 14,50.

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1413)
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore RUFFINO rileva la manifesta inopportunità della ennesima reiterazione del provvedimento in titolo, che peraltro reca norme penali con effetto virtualmente retroattivo. Cionondimeno, in conformità ai pareri già resi in proposito in occasione dei precedenti, corrispondenti decreti, propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione esprime parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ed alla presenza del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari (1396): *parere contrario*.

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339): *rinvio dell'emissione del parere*.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340): *rinvio dell'emissione del parere*.

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429): *rinvio dell'emissione del parere*.

alla 9ª Commissione:

Deputati ROSINI ed altri. - Norme in materia di attività cinotecnica (1239) (*Approvato dalla Camera dei deputati*): *rinvio dell'emissione del parere.*

FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956): *rinvio dell'emissione del parere.*

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Vincenza BONO PARRINO, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattito a distanza (1167): *parere favorevole.*

alla 12^a Commissione:

Zuffa ed altri: Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307): *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

47^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAVAN

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Merloni ed il sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni Furnagalli Carulli e per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ricorda i motivi per i quali è stato emanato il provvedimento: mentre i compensi in esso previsti venivano erogati in base ad un criterio più largo, un successivo intervento della magistratura contabile induceva l'Amministrazione a ridurre la misura di tali compensi. Contro tale riduzione si pronunciavano i rappresentanti del personale e le organizzazioni sindacali, che manifestavano preoccupazione anche in ordine ad una eventuale restituzione di somme. Per questo motivo il Governo è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, che comunque, non innovando rispetto alla legislazione vigente, non è tale da comportare oneri.

Il Presidente PAVAN propone conseguentemente di trasmettere un parere favorevole, osservando la necessità di superare l'attuale sistema di corresponsione del premio industriale.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del Presidente.

Biscardi: validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esame e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Riferisce il Presidente PAVAN, ricordando che torna modificato dalla Camera il disegno di legge sulla validità delle graduatorie dei concorsi a preside. L'articolo 1, comma 2, mantiene la disposizione relativa al reintegro dei posti, sulla quale la Commissione trasmise un parere contrario, per mancanza di copertura, il 29 luglio 1992. L'articolo 4 proroga il termine per l'opzione del personale docente dei conservatori tra l'insegnamento e l'attività presso enti lirici. Ad avviso del Tesoro tale norma non comporta oneri, poichè, qualora i docenti interessati dovessero optare per l'attività presso gli Enti, i posti di insegnamento rimasti disponibili dovrebbero comunque essere coperti con altro personale docente.

Il sottosegretario MATULLI precisa che il provvedimento amplia il numero dei possibili concorrenti, ma non incrementa il numero dei posti: esso quindi non provoca oneri.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346)

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il Presidente PAVAN fa presente che il Tesoro osserva che l'emendamento 4.0.3 risulta superato, in quanto già previsto in altra norma legislativa, che quello 4.0.4 costa 209 miliardi e che è contrario a quelli 5.1, 7.0.2, 9.0.1, 12.0.2, 15.1, 19.1, 19.2 e 19.0.1.

Conclusivamente, propone di trasmettere un parere contrario sugli emendamenti: 4.0.4, 5.1 e 5.2 (di analogo tenore) che si coprono riducendo il piano decennale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni, che dovrebbe terminare nel 1994 e vale 500 miliardi l'anno: tale somma risulta probabilmente però già impegnata o programmata, e comunque concerne spese in conto capitale. La copertura non è idonea, ma resta l'obbligo dello Stato di rimborsare le spese per i referendum effettuati dai comuni; 9.0.1, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3, che ampliano la portata della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 155; 19.2, 29.0.1 e 41.0.11. Propone poi di osservare che l'emendamento 41.0.7 è alternativo rispetto al disegno di legge sulla bioetica, mentre quello 4.0.3 risulta superfluo.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri (1390), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il Presidente PAVAN ricordando che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge che modifica il trattamento penitenziario e la normativa sulla espulsione dei cittadini stranieri. Il decreto non comporta oneri, come attesta il parere favorevole della omologa Commissione della Camera dei deputati. Qualche problema invece sembrano comportare le modifiche introdotte.

Per quanto concerne il comma 1-bis dell'articolo 1, che prevede tra l'altro l'affidabilità della direzione tecnica delle lavorazioni relative all'amministrazione penitenziaria anche a persone estranee a tale amministrazione e la possibilità da parte dei privati che commissionano forniture alla predetta amministrazione di effettuare pagamenti differiti in deroga alle norme sia di contabilità generale dello Stato che di contabilità speciale. La stessa Commissione bilancio della Camera ha richiamato l'attenzione sul primo aspetto. Occorrerebbe capire poi se sussistono problemi anche per le deroghe relative ai pagamenti.

Relativamente all'articolo 2, comma 2-bis, volto ad istituire le Commissioni regionali per il lavoro penitenziario, anche qui si tratta di capire se essi non comportino oneri sotto il profilo della corresponsione di gettoni di presenza: al riguardo, si può intendere che la norma non ha copertura nel presupposto che la partecipazione a tali Commissioni non dà luogo a indennità di alcun genere. Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole con i rilievi sopra esposti.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Marniga ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Nerli ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

Deputati Tatarella ed altri: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati

Bosco ed altri: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il Presidente PAVAN fa in primo luogo presente che il provvedimento ha carattere normativo, più che di spesa.

In senso analogo si esprime il ministro MERLONI.

Il senatore PAGLIARINI ritiene che, data l'importanza della materia, essa dovrebbe venire valutata da una rappresentanza più folta,

se non addirittura in sede plenaria. Propone pertanto di rinviarne l'esame.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il Presidente PAVAN propone di tenere una nuova seduta oggi, alle ore 15, per proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

48ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAVAN

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il Tesoro Coloni e De Paoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (1278), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, favorevole il sottosegretario DE PAOLI, la Sottocommissione delibererà di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (745)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CREUSO, favorevole il sottosegretario DE PAOLI, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989 (825)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CREUSO, favorevole il sottosegretario DE PAOLI, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (842)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CREUSO, favorevole il sottosegretario DE PAOLI, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988 (881)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CREUSO ricordando che si tratta della ratifica del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, il cui campo di applicazione non riguarda solo i cittadini dei paesi membri, ma si estende, come fa presente la relazione, ai rifugiati e agli apolidi. Sembrano sussistere problemi finanziari, perchè viene anche previsto il diritto degli anziani ad una protezione sociale di carattere economico. Manca una relazione tecnica e manca altresì il concerto del Tesoro. Il problema è valutare se la ratifica comporti o meno oneri.

Il sottosegretario DE PAOLI si esprime in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Roma il 12 settembre 1991 (985)

(Parere alla 3^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CREUSO osservando che si tratta della ratifica dell'accordo di collaborazione culturale con l'Albania, che sembra comportare una serie di oneri suppletivi rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica e correttamente coperti a carico del fondo globale corrente, per la parte relativa al Ministero degli affari esteri.

In particolare, rilevano gli articoli 3, 4 e 5 dell'accordo. Il primo prevede l'istituzione a Tirana di un Istituto italo-albanese per la valorizzazione del patrimonio, con l'intervento del Ministero per i beni culturali e ambientali; il secondo comporta l'istituzione *ad hoc* di

cattedre e lettori di lingue e letteratura albanesi; il terzo, in particolare, prevede poi misure per la realizzazione di un programma di ristrutturazione e di assistenza delle istituzioni scolastiche albanesi, la cui ampiezza non è delimitata.

Si tratta dunque di approfondire se i tre articoli, ma soprattutto l'articolo 5, comportino spese rilevanti.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che la clausola di copertura risulta corretta.

Il senatore SPOSETTI ritiene che la clausola di copertura non contempli gli oneri di cui agli articoli 5, comma 2, e 3, comma 3, dell'Accordo.

Il relatore CREUSO ritiene utile un rinvio del provvedimento, per un suo approfondimento.

Il Presidente PAVAN propone di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, stante l'inadeguata quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5.

La Sottocommissione concorda con tale ultima proposta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B (1004)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CREUSO facendo presente che si tratta della ratifica della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale: non sembra che ne derivino oneri, se non per la parte relativa al capitolo B della parte 1ª, che prevede la messa a disposizione degli stranieri di *forum* per la discussione e la formulazione delle opinioni. Si dovrebbe trattare di un onere per le collettività locali. Poiché manca peraltro il concerto del Tesoro, il problema è approfondire l'onerosità o meno della convenzione.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara a favore del provvedimento.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Vairo e Sanese: Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio (1256), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CARPENEDO ricordando che perviene dalla Camera dei deputati un provvedimento di iniziativa parlamentare volto all'istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio. La Commissione bilancio della Camera, nel fornire parere favorevole, ha

espresso la condizione che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di abilitazione e dal funzionamento degli organi previsti dal provvedimento siano posti a carico degli iscritti all'albo e quindi non vi siano oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale condizione sembra recepita dal testo per quanto concerne l'articolo 11, comma 1 lettera b); pertanto non sembrano sussistere problemi.

Su proposta del Presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Marniga ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Nerli ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

Deputati Tatarella ed altri: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati

Bosco ed altri: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

(Parere alla 8^a Commissione su testi ed emendamenti: seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente PAVAN, nel ricordare che sul provvedimento è stata trasmessa la relazione tecnica, propone di trasmettere un parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le quali valgono anche come indicazioni per gli emendamenti: all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, va indicato un limite per il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità; per gli articoli 4 e 5, occorre prevedere il ricorso in via prioritaria a strutture e personale già in essere; all'articolo 7, comma 4, deve essere precisato che eventuali maggiori oneri a carico delle provincie debbono essere sostenuti pro-quota dagli enti interessati; all'articolo 9, comma 5, occorre esplicitare gli organismi pubblici richiamati; i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 11 vanno soppressi, in quanto tali da determinare minori entrate; l'articolo 17 va soppresso perchè determina maggiori oneri correnti a carico dei comuni, interferisce in materia sottoposta a contrattazione e altera l'equilibrio nel trattamento economico tra i dipendenti degli enti locali; all'articolo 25, comma 1, va indicato che il limite dei 15 giorni decorre dalla disponibilità dei fondi; i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 vanno riformulati nel senso di evitare la revisione dei prezzi, fatta salva chiaramente la normativa prevista dal codice civile; agli articoli 26 e 27 va inserito il riferimento al fatto che i relativi oneri debbono essere contenuti nei limiti fissati al comma 7 dell'articolo 15.

Occorre osservare altresì l'opportunità che al comma 5 dell'articolo 16 sia previsto il concerto del Tesoro e si fa presente che il parere presuppone che gli altri disegni di legge in titolo rifluiscono in quello n. 1294.

Il senatore GIOVANOLLA si dichiara contrario all'articolo 7.

Il senatore GIORGI si dichiara perplesso sulla portata dell'articolo 7, in tema di appalti dei comuni minori.

Si apre quindi un dibattito sull'articolo 25, comma 1.

Il senatore PUTIGNANO fa presente che per le imprese è indispensabile poter disporre delle risorse relative alle anticipazioni.

Il presidente PAVAN osserva che la normativa relativa alla Cassa Depositi e Prestiti regola diversamente la materia e che la sua preoccupazione è quella che vuole si verifichino oneri per il sistema degli enti locali.

Il senatore CARPENEDO ritiene che sia indispensabile conciliare le esigenze delle imprese con quelle delle amministrazioni locali.

Il senatore GIORGI manifesta preoccupazione per il rischio che si producano oneri sugli enti locali.

Il senatore DUJANY ritiene che sia indispensabile richiamare la necessità di rispettare le direttive della CEE in materia.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alla possibilità di prevedere interessi, poichè spesso la determinazione del momento dell'inizio dei lavori costituisce una sorta di termine convenzionale.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nei termini originariamente proposti dal presidente PAVAN, salvo quanto concerne l'articolo 25, comma 1, sul quale delibera di trasmettere le osservazioni emerse nel dibattito, e di osservare poi quanto rilevato dal senatore DUJANY.

La seduta è sospesa alle ore 16 e viene ripresa alle ore 16,40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, che fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge in materia di accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni. La materia era stata già in parte esaminata dalla Commissione dal momento che faceva parte di uno dei decreti-legge in materia di monopoli, successivamente non convertiti.

Per gli aspetti di competenza rileva il comma 6-bis dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, a copertura degli oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, che sostanzialmente dispone che per i

dipendenti della società per azione sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di legge speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

Nel corso della discussione presso il Senato del decreto sui monopoli si era escluso che ciò comportasse oneri: la Camera dei deputati però ha inserito una copertura per un onere pari a 200 miliardi a partire dal 1994, con copertura a carico dell'INPS, i cui trasferimenti aggiuntivi vengono finanziati con una riduzione della categoria XII del bilancio dello Stato, relativa ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, demandando poi al Ministro del tesoro l'individuazione dei singoli capitoli sui quali ricade la decurtazione.

Al riguardo, anzitutto si tratta di conoscere i motivi della quantificazione dell'onere in 200 miliardi. In secondo luogo, si utilizzano somme in conto capitale per finalità correnti. In terzo luogo, si ritiene che si versi nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468, nel senso che si tratta di copertura mediante incisione di leggi esistenti: mancano però la decurtazione delle singole leggi, per cui in sostanza non si è in grado di giudicare la congruità della copertura, che è molto vicina ad una copertura a carico di bilanci futuri, tra l'altro di una spesa permanente. In sostanza, la Camera avrebbe dovuto individuare esattamente le leggi la cui autorizzazione finanziaria viene ridotta: in mancanza di ciò, infatti, le prossime rimodulazioni del bilancio a legislazione vigente debbono ricomporre gli andamenti tendenziali in attuazione appunto delle leggi in essere e che non vengono definanziate. Il risultato è una sovrapposizione di oneri a carico del bilancio.

Infine, continua la modifica istituzionale di non poco conto, già presente peraltro nel decreto-legge n. 155, di demandare al Governo l'individuazione delle quantificazioni dei capitoli: occorre ricordare che l'ordinamento contabile e lo spirito della costituzione al riguardo prevedono che i capitoli vengano deliberati dal Parlamento.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere nel quale dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dell'articolo 2, limitatamente al comma 6-bis, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono ignoti i motivi della quantificazione dell'onere in 200 miliardi, si utilizzano somme in conto capitale per finalità correnti e non vengono decurtate le singole leggi sottostanti la categoria su cui è imputata la copertura, che quindi rimane a carico dei bilanci futuri (tra l'altro in un caso di spesa permanente), bilanci che, senza un'esatta individuazione delle leggi la cui autorizzazione finanziaria viene ridotta, non possono non prevedere le relative conseguenze finanziarie per intero, il che porta in sostanza ad una sovrapposizione di oneri a carico del bilancio a legislazione vigente. In ultimo, la Commissione fa presente che il comma in questione rappresenta una modifica istituzionale di non poco conto, anche se già presente peraltro nella legge n. 243 del 19 luglio 1993, nel senso di demandare al Governo l'individuazione delle quantificazioni dei capitoli: occorre ricordare infatti che l'ordinamento contabile e lo spirito della Costituzione al riguardo prevedono che i capitoli vengano deliberati dal Parlamento.

Deputati Mancini Vincenzo ed altri: Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali (1354), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CARPENEDO, facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, autorizza un incremento di spesa di 656 milioni annui da destinarsi alle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici. La copertura è tratta dal fondo globale della Presidenza del Consiglio. Su di essa non sussistono problemi. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, in tema di assegnazione di personale del Ministero dei beni culturali a tali biblioteche, ritiene che, poichè tale personale non viene sostituito, non derivino oneri.

Il senatore SPOSETTI ritiene che si debba sentire l'avviso del Ministro dei beni culturali.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 (1388)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CARPENEDO, osservando che si tratta di un decreto-legge volto a prevedere per il 1993 il fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca. Sono previsti contributi, alcuni dei quali di carattere corrente, come per l'indennità ad equipaggi. La copertura è sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, il cui stanziamento di competenza è stato incrementato dall'assestamento. L'unico problema sembra porsi per il fatto che si utilizza una copertura di fondo capitale per una spesa in parte corrente.

Il presidente PAVAN, tenendo conto del fatto che la normativa corrisponde ad un obbligo comunitario e che per l'adempimento di tali obblighi non vi è altra possibilità di copertura, propone di trasmettere un parere favorevole tenendo conto di tale presupposto.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari (1396)
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1399)

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CARPENEDO, osservando che il decreto-legge reitera il precedente, in tema di controlli e di regionalizzazione della Corte dei conti. Per quanto di competenza si fa presente che l'articolo 9, comma 2 recepisce il parere reso il 25 maggio sul precedente decreto. L'articolo 8 precisa i termini dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, che non sembra mutare rispetto all'ordinamento attuale. L'articolo 11, comma 2 diminuisce i posti di funzionari e aumenta quelli di dirigente. Stando alla relazione tecnica si realizzerebbe una minore spesa. Quanto alla copertura, nei termini indicati dall'articolo 11, non esistono problemi.

Il presidente PAVAN fa presente che il Tesoro ritiene che si debba modificare la lettera *h*) dell'articolo 7, al fine di stabilire esplicitamente il limite del relativo importo, altrimenti indeterminabile.

Con tali osservazioni la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094)

(Parere alla 10^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che gli emendamenti 8.1 e 11.1 recepiscono le condizioni previste dal parere reso sul testo. Quanto a quello 8.2, esso comporta oneri non quantificati nè coperti.

Il presidente PAVAN fa presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole all'emendamento 8.2, mentre è contrario agli emendamenti 8.1 e 11.1, che utilizzano accantonamenti di fondo speciale destinato al finanziamento di altri provvedimenti. Come già in passato in altri casi, tuttavia, tale osservazione non risulta a suo avviso accoglibile.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'emendamento 8.2.

Brescia ed altri: Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (201)

Deputati Pisicchio ed altri: Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari (1279), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO, facendo presente che si tratta di due disegni di legge in materia di interventi in favore degli hanseniani e dei loro familiari. Quello n. 1279 è già approvato dalla Camera dei

deputati, e ad esso ci si riferisce. La quantificazione si basa su una relazione tecnica del testo governativo. La copertura invece, valutata in 687 milioni annui, automaticamente rivalutati con il tasso programmato di inflazione, decorre dal 1991 e ad essa si fa fronte in parte con residui (per gli anni 1991 e 1992) e in parte con disponibilità del capitolo 5941 del Ministero del Tesoro. A parte il fatto che la Commissione ha mantenuto una giurisprudenza costantemente negativa sull'utilizzazione di residui a fini di copertura, per quanto riguarda l'anno corrente si fa presente che il capitolo citato è quello del Fondo sanitario nazionale, che viene dunque gravato di un nuovo onere di carattere assistenziale.

Il presidente PAVAN propone pertanto di trasmettere un parere favorevole condizionato alla limitazione della decorrenza del provvedimento dal 1993, alla soppressione della clausola di rivalutazione automatica, di cui all'articolo 3, e alla copertura dell'onere per il 1993 sul fondo globale del Ministero del tesoro.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Icardi ed altri: Interventi in favore delle famiglie e delle attività economiche di Acqui Terme, colpite dalla grandinata del 19 giugno 1992 (1080)

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO, che ricorda che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a prevedere un contributo al comune di Acqui Terme pari a 500 milioni per il 1993 per far fronte alle conseguenze che derivano dai danni della grandinata ivi verificatasi nel 1992. La copertura è imputata sul fondo globale di parte capitale, relativamente al Ministero del tesoro. Non vi sono problemi di quantità, ma si pone la questione se si possano utilizzare fondi dedicati agli investimenti per finalità che si riferiscono solo in parte ad interventi di ristrutturazione degli abitati, ma che fanno anche riferimento all'indennizzo delle produzioni e alle scorte. La Commissione deve dunque valutare se si ha o meno un utilizzo per finalità complessivamente o prevalentemente correnti di un fondo di parte capitale.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere condizionato alla sola utilizzazione delle risorse finanziarie per spese in conto capitale e nel quale si inviti ad escludere un duplice passaggio di fondi, per attribuirli direttamente agli enti locali.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339): *rinvio dell'emissione del parere;*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340): *rinvio dell'emissione del parere.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1492), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Covatta, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198 recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 8^a Commissione:

Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1294)), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 29 luglio 1993, ore 15

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Covello (*Doc. IV, n. 154*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Covello, Donato e Napoli (*Doc. IV, n. 156*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Reviglio (*Doc. IV, n. 133*).

Verifica dei poteri

Comunicazioni del senatore Pinto in materia di incompatibilità parlamentari.

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110).

- CARPENEDO. - Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199).
 - FRANCHI ed altri. - Norme per lo sviluppo dei territori montani (637).
 - COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996).
 - SCHEDEA e MARNIGA. - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046).
 - Nuove disposizioni per le aree montane (1169).
 - GALDELLI ed altri. - Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane (1328).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181).
- GARRAFFA. - Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751).
- LIBERTINI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818).
- MARINUCCI MARIANI. - Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1316).

- PONTONE ed altri. - Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti (1216).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1391).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari (1396).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1399).
- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).

- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).

In sede consultiva

Esame degli emendamenti riferiti ai disegni di legge:

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi).*
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 9

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053).
- Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza (1167).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati VAIRO e SANESE. - Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio (1256) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COMPAGNA e CANDIOTO. - Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile (1301).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1413).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310).
- COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPPIELLO. - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162).
- PROCACCI. - Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774).
- Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo*).

DIFESA (4^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'oneri per l'esecuzione dei servizi confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento».

- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'onori interessanti i servizi di commissariato».

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (545).
- CAPPUZZO. - Istituzione dell'«Ordine del Tricolore» (878).
- e della petizione n. 16 attinente ai suddetti disegni di legge.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, predisposto in attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).
- PONTONE ed altri. - Ristrutturazione della scuola media (962).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- BISCARDI. - Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali (1354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Richieste di istituzione di scuole di specializzazione.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato (1139).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 (1388).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *aa*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavoratori agricoli.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavoratori usuranti.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *o*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo alla previdenza per i lavoratori di prima occupazione.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421).
- Deputati BORRA ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553).
- RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047).
- TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271).
- ZUFFA ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

IV. Esame del disegno di legge:

- VENTRE ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche (1195)

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BRESCIA ed altri. - Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (201).
- Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari (1279) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisicchio e Caccavari ed altri*) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 luglio 1993, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Richiesta di parere parlamentare sullo schema di delibera del Consiglio dei ministri relativo alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del Ponente Genovese.
 - Richiesta di parere parlamentare sullo schema di delibera del Consiglio dei ministri relativo alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area industriale e portuale di Livorno.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 29 luglio 1993, ore 8,30

In sede referente

Esame dei seguenti documenti:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1992 (*Doc. XCVII, n. 3*).
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1993 (*Doc. XCVII, n. 4*).
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 29 luglio 1993, ore 8,30

Seguito della discussione sulle linee di una riforma dei Servizi di informazione e sicurezza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari

Giovedì 29 luglio 1993, ore 18

- I. Discussione ed eventuale votazione della relazione sulla Calabria.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-